AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

NAPOLI NORD
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

in collaborazione con

ANTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI
CFE CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE
ANTI Sezione Campania

Saluti:	***Carmela FERRARA***	- Dirigente Scolastico Don Geremia Piscopo
	Francesco MATACENA	- Presidente O.D.C.E.C. Napoli Nord
	Giuseppe VITAGLIANO	- Presidente A.I.D.C. Napoli Nord
	Francesco COSSU	- Presidente A.N.T.I. – Sezione Campania

LE NOVITA' FISCALI 2023

conversazione con

Vito DULCAMARE
Commercialista in Bari - Pubblicista

Venerdì 10 febbraio 2023 - ore 09.30 – 13.00
Istituto "Don Geremia Piscopo" Arzano (Na) – via Napoli 57 bis

PRINCIPALI
NOVITA' FISCALI DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2023

ALTRE NOVITA' PROFESSIONALI

a cura di VITO DULCAMARE 10/02/2023

INDICE

- **QUADRO GENERALE DELLA MANOVRA**
- **LA TREGUA FISCALE**
- **REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI**
- **RAVVEDIMENTO SPECIALE**
- **DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021**
- **DEFINIZIONE RATEAZIONI IN CORSO AVVISI BONARI**
- **DEFINIZIONE RATEAZIONI DA PROCEDURE DEFLATTIVE**
- **ACQUIESCENZA ATTI IMPOSITIVI**
- **STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €**
- **ROTTAMAZIONE DEI RUOLI**
- **DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI**
- **ALTERNATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI**
- **CALENDARIO 2023 DEFINIZIONI**

INDICE

- **NOVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**
- **REGIMI CONTABILI DEL 2023**
- **NOVITA' REGIME FORFAIT**
- **FLAT TAX INCREMENTALE**
- **AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI PARTICOLATI ATTIVITA'**
- **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2022**
- **CORREZIONE ERRORI CONTABILI**
- **RINVIO APPLICAZIONE NORME CIVILISTICHE PERDITE 2022**
- **DEDUZIONI IRAP**
- **PROROGA SUGAR TAX E PLASTIC TAX**
- **DEDUCIBILITA' COSTO BLACK LIST**
- **AFFRANCAMENTO UTILI PARTECIPATE REGIME PRIVILEGIATO**
- **REGIME FISCALE CRIPTO-VALUTE**
- **REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-VALUTE**
- **ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA**
- **ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUIMENTALE IMPRENDITORE**

INDICE

- **NOVITA' AGEVOLAZIONI**
- **PROROGHE AVEVOLAZIONI ALLE IMPRESE**
- **IL PUNTO SU CREDITO D'IMPOSTA 4.0**
- **CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORE CASSA**
- **CREDITO IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO**
- **CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'**
- **CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E CARBURANTI**

- **NOVITA' IVA**
- **CONTRASTO APERTURA P.IVA FITTIZIE**
- **ALIQUOTE IVA RIDOTTE SETTORE ENERGETICO**
- **ALIQUOTE IVA PRODOTTI INFANZIA E IGIENE INTIMA FEMMINILE**
- **ALIQUOTA IVA RIDOTTA PELLET**
- **GESTORI DI PIATTAFORME PER VENDITE ON LINE**
- **PROROGA INDETRAIBILITA' IVA PARZIALE VEICOLI**
- **INDETRAIBILITA' OPERAZIONI IN REVERSE IN FRODE**
- **PROROGA DIVIETO FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE**
- **NUOVE DISPOSIZIONI PER OTTICI**
- **APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**
- **IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE IN FORFAIT/ALTRI**

INDICE

- **NOVITA' PER PERSONE FISICHE**
- **MODIFICHE SUPERBONUS**
- **BONUS MOBILI 2023**
- **PROROGA BONUS COLONNINE RICARICA**
- **DETASSAZIONE DELLE MANCE**
- **RIDUZIONE SOSTITUTIVA PREMI PRODUTTIVITA'**
- **PROROGA ABOLIZIONE IRPEF SOGGETTI IAP**
- **ACQUISTO 1° CASA UNDER 36**
- **DETRAZIONE AI FINI IRPEF DELL'IVA SU ABITAZIONE**
- **AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI**
- **AFFRANCAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE VITA**
- **MODIFICHE IMU**

INDICE

- **ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE PROFESSIONALE**
- **NUOVI LIMITI OPERAZIONI IN CONTANTI**
- **OBBLIGO ACCETTAZIONE PAGAMENTI POS**
- **TERMINI DECADENZA ACCERTAMENTO**
- **PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU 2022**
- **REGISTRAZIONE COMODATO IMMOBILI**
- **TASSO INTERESSE LEGALE 2023**
- **VARIAZIONI COLTURALI 2023**
- **TERMINE PERIODO TRANSITORIO TASSAZIONE DIVIDENDI**
- **IL PUNTO SULLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL**

QUADRO GENERALE

LEGGE 29/12/2022 N. 197 LEGGE DI BILANCIO	D.L. 29/12/2022 N.198 MILLEPROROGHE	ALTRI PROVVEDIMENTI
LE NOVITA' SONO • ALCUNE IN VIGORE GIA' DAL 2022 • ALCUNE IN VIGORE DA 01/01/2023 • ALCUNE SARANNO IN VIGORE DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE		

LA TREGUA FISCALE: RAVVEDIMENTO DEFINIZIONE AVVISI DEFINIZIONE CONTENZIOSO ROTTAMAZIONE

QUADRO GENERALE DEFINIZIONI

VIOLAZIONI IN GENERE	VERSAMENTI F 24	ATTI IMPOSITIVI	CARTELLE	CONTENZIOSO
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI AVVISI BONARI RELATIVI A 2019/2020/2021	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SALDO E STRALCIO	DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI
RAVVEDIMENTO SPECIALE	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI RATEAZIONI REGOLARI IN CORSO	ACQUIESCENZA	ROTTAMAZIONE RUOLI AFFIDATI FINO AL 30/06/2022	DEFINIZIONE LITI FISCALI IN CASSAZIONE
	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI RATEAZIONI DA PROCEDURE SCADUTE E SENZA CARTELLE			CONCILIAZIONE AGEVOLATA
				RINUNCIA AI GIUDIZI IN CASSAZIONE
SI COMPENSAZIONE	SI COMPENSAZIONE	NO COMPENSAZIONE		NO COMPENSAZIONE

COSA RIMANE FUORI

OGGETTO	POSSIBILITA' AL MOMENTO
AVVISO BONARIO DECADUTO SENZA CHE SIA STATA EFFETTUATA ISCRIZIONE A RUOLO	NESSUNA
CONTROLLO FORMALE 36-TER NON ANCORA CONTESTATO	RAVVEDIMENTO SPECIALE
TUTTI GLI ATTI IMPOSITIVI SCADUTI E NON OPPONIBILI ALLA DATA DEL 01/01/2023	NESSUNA
VIOLAZIONI RW	RAVVEDIMENTO ORDINARIO (OVE POSSIBILE)

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

IRREGOLARITA'/INFRAZIONI/INOSSERVANZA DI OBBLIGHI O ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE CHE NON RILEVANO SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE II.DD./IRAP/IVA O SUL PAGAMENTO DI TALI TRIBUTI COMMESSE FINO AL 31/10/2022

POSSONO ESSERE SANATE MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA PARI A 200 € PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCONO (NON ANCHE PER IMPOSTA)

(NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI SOGGETTIVE)

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

IRREGOLARITA' ESCLUSE

RELATIVE A

ATTI DI CONTESTAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI EMESSE NELLE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA EX ART.5-QUATER D.L. 167/1990

EMERSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALE DETENUTE ALL'ESTERO

VIOLAZIONI GIA' CONTESTATE E DIVENUTE DEFINITIVE A 01/01/2023

IRREGOLARITA' FORMALI

QUESTIONE

CONCETTO DI IRREGOLARITA' FORMALI, INFRAZIONI E INOSSERVANZE ?

ART. 11 D.LGS 472/1997 – ART. 10 LEGGE 212/2000

ESCLUSE LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI

(NON SONO SANZIONABILI)

IN QUANTO NON PREGIUDICANO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

CIRC. 10/07/1998 N. 180/E

si possono definire formali, ossia e come già detto, non idoneee ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche periodica del tributo

CIRC.27/01/2023 N. 2/E PAR. 1

Trattasi, tendenzialmente, di quelle sanzioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

VIOLAZIONI NON FORMALI	VIOLAZIONI FORMALI
INFEDELE O OMESSA DICHIARAZIONE **FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI IMPONIBILI** **OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI II.DD./IRAP/IVA** **NO RIMESSIONE IN BONIS**	**VIOLAZIONI CHE NON INCIDONO SULL'IMPONIBILE O SULL'IMPOSTA (ESEMPIO DA 250 A 2.000 € PER DICHIARAZIONE)** **COMUNICAZIONI VARIE LIPE (SE IMPOSTA ASSOLTA) VARIAZIONE DATI**

ESEMPI DI VIOLAZIONI FORMALI .1

CIRC. 27/02/2023 N. 2/E

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all' articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione di attività di cui all'articolo 35 IVA;

ESEMPI DI VIOLAZIONI FORMALI .2

CIRC. 27/02/2023 N. 2/E

- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);

ESEMPI DI VIOLAZIONI FORMALI .3

CIRC. 27/02/2023 N. 2/E

- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997). (NECESSARIA DA 01/01/2020 PER APPLICARE NON IMPONIBILITA')

ESEMPI DI VIOLAZIONI ESCLUSE

CIRC. 27/02/2023 N. 2/E

- **le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.**

TRA LE QUALI RIENTRA

COMUNICAZIONE DESTINATA ALL'ENEA
NECESSARIA PER POTER BENEFICIARE DELLA
DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

PROCEDURA

LA SANATORIA SI PERFEZIONA CON

1°

VERSAMENTO IN DUE RATE DI PARI IMPORTO

31/03/2023 E 31/03/2024

2°

RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITA' O OMISSIONI

ENTRO SCADENZA 2° RATA = 31/03/2024

APPOSITO CODICE TRIBUTO DA EMANARE

PROVVEDIMENTO

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

PROVVEDIMENTO 30/01/2023 PROT. 0027629

- **VIOLAZIONI FORMALI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA (IN AMBITO IMPOSTE DIRETTE, IRAP, IVA, SOSTITUTIVE, ECC.)**
- **QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE**
- **REGOLARIZZAZIONE PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA IN CASO DI PIU' PERIODI NELLO STESSO ANNO SOLARE**
- **RIMOZIONE DELL'IRREGOLARITA' ENTRO 31/03/2024; OVE NON FOSSE POSSIBILE PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO , L'UFFICIO ASSEGNA UN TERMINE, NON INFERIORE A 30 GIORNI, PER L'ADEMPIMENTO**
- **LA RIMOZIONE NON VA EFFETTUATA QUANDO NON SIA POSSIBILE O NECESSARIA AVUTO RIGUARDO AI PROFILI DELLA VIOLAZIONE FORMALE**
- **IL MANCATO PERFEZIONAMENO NON DA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO**

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

ART. 1 CO 166/173 LEGGE 197/2022

PROROGA TERMINI

PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/10/2022 OGGETTO DI PVC

I TERMINI DI DECADENZA SONO PROROGATI DI DUE ANNI

(INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVENUTO ACCESSO ALLA SANATORIA)

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

LE VIOLAZIONI
(DIVERSE DA QUELLE FORMALI E DA QUELLE RELATIVE AGLI AVVISI BONARI)
RELATIVE AI TRIBUTI GESTITI
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE
(ANCHE QUELLE PRESENTATE NEI 90 GIORNI)
FINO AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2021
POSSONO ESSERE REGOLARIZZATE
CON IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI DI LEGGE
RIDOTTE A 1/18
E
PAGAMENTO IN 8 RATE TRIMESTRALI } **NOVITA'**
A PARTIRE DAL 31/03/2023

INTERESSI 2% SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

VIOLAZIONI ESCLUSE

VIOLAZIONI FORMALI

VIOLAZIONI RILEVABILI COME 36-BIS/54-BIS
(SE HO OMESSO E NON VERSATO CHE SI FA ?
AVVISO BONARIO CON SANZIONI RIDOTTE AL 3%)

VIOLAZIONI RELATIVE A
EMERSIONE ATTIVITA' ESTERE

VIOLAZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

CONDIZIONE

LE VIOLAZIONI

NON DEVONO ESSERE STATE GIA' CONSTATATE

ALLA DATA DEL VERSAMENTO

MEDIANTE UNO SEGUENTI ATTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

AVVISO DI ACCERTAMENTO

ATTO DI RECUPERO

AVVISO DI CONTESTAZIONE

AVVISO DI IRROGAZIONE SANZIONI

AVVISO BONARIO CONTROLLO FORMALE 36-TER

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

LA NORMA INTENDE REGOLARIZZARE LE VIOLAZIONI

“RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI”

(ANCHE PRESENTATE ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE)

TUTTAVIA

CIRC. 27/01/2023 N. 2

CONFERMA CHE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE

CON SANZIONI A 1/18

ANCHE LE VIOLAZIONI PRODROMICHE

(OMESSA FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, ECC.)

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

PERFEZIONAMENTO

RESTANO VALIDI GLI EFFETTI
DI PRECEDENTI RAVVEDIMENTI
(NESSUNA POSSIBILITA' DI RIMBORSI)

LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA
E
CON LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITA' OD OMISSIONI
(ESEMPIO: PRESENTAZIONE NUOVA DICHIARAZIONE)

SI APPLICANO NORME DEL RAVVEDIMENTO
SI COMPENSAZIONE
NO CUMULO GIURIDICO
NO CONTINUAZIONE

SI ATTENDONO NUOVI CODICI TRIBUTI

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO

CIRC. 27/01/2023 N. 2/E

IN CASO DI TRASMISSIONE
DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE

I TERMINI DI DECADENZA PER ACCERTAMENTO
VANNO RIFERITI ALLA
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
ANCORCHE' LIMITATAMENTE AGLI
ELEMENTI OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

DECADENZA

IN CASO DI INSUFFICIENTI/OMESSI VERSAMENTI
APPOSITA ISCRIZIONE A RUOLO
CON SANZIONE ORDINARIA
E
INTERESSI DA 31/03/2023

DA NOTIFICARE ENTRO 31/12
DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO ALLA DECADENZA

CIRC. 27/01/2023 N. 2/E

NON SI APPLICA IL LIEVE INADEMPIMENTO
IN QUANTO NON RICHIAMATO

RAVVEDIMENTO SPECIALE

ART. 1 CO 174/178 LEGGE 197/2022

PROCEDURA

NONOSTANTE SIA PREVISTA L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRC. 27/01/2023 N. 2/E

Tenuto conto, tuttavia, che la disciplina in argomento non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione,

non si ritiene necessaria l'emanazione di tale provvedimento.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 153/154 LEGGE 197/2022

SANZIONE RIDOTTA AL 3% PER GLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2019/2020/2021

POSSIBILITA' DI 20 RATE

INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO

PROROGA DI UN ANNO PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2019

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 153/154 LEGGE 197/2022

RIGUARDA SOLO GLI AVVISI BONARI

(36-BIS/54-BIS)

RELATIVI AI PERIODI IN CORSO AL 31/12

DEL 2019/2020/2021

NON ANCORA SCADUTI ALLA DATA 01/01/2023

(ANCHE QUELLI ANCORA DA NOTIFICARE)

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 153/154 LEGGE 197/2022

DEFINIZIONE

ACCETTAZIONE DI TUTTE LE RETTIFICHE (IMPOSTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)
SANZIONI RIDOTTE AL 3%
INTERESSI ANNUI 3,5%

PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI (INDIVIDUARE DIES A QUO)

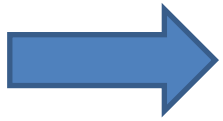

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 153/154 LEGGE 197/2022

DIES A QUO

I 30 GIORNI DECORRONO

- **DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO**
- **IN CASO DI INVIO ALL'INTERMEDIARIO, DAL TERMINE DI 60 GIORNI**
- **IN CASO DI RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE, DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA (CIRC. 77/E/2001)**
- **IN CASO DI AUTOTUTELA CON RIDETERMINAZIONE, DALLA NOTIFICA DELL'IMPORTO RIDETERMINATO**
- **IN CASO DI MANCATA AUTOTUTELA, DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO ORIGINARIO**

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 153/154 LEGGE 197/2022

PAGAMENTO

- **UNICA RATA O IN 20 RATE TRIMESTRALI (INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO)**

- **OPERA IL REGIME DEL LIEVE INADEMPIMENTO (ART. 15-TER DPR 602/1973)**

- **IN CASO DI INADEMPIMENTO, LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI E SI APPLICANO LE ORDINARIE DISPOSIZIONI E SANZIONI**

- **EVENTUALI PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA DEFINIZIONE NON SONO RIMBORSABILI (CO 157)**

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

ESEMPIO CIRC. 1/E/2023

Esempio n. 1

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (10%)	10,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
Interessi	14,00

Totale	**171,00**

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

RICALCOLO SANZIONE AL 3%

Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (3%)	3,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
Interessi	14,00

Totale	**136,00**

136,00 INVECE DI 171,00

POI SI DOVRA' DECIDERE IL NUMERO DELLE RATE

DEFINIZIONE AVVISI BONARI 2019/2020/2021

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

VALUTARE ALTERNATIVA FRA

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

SANZIONE RIDOTTA AL 3%

INTERESSI LEGALI

(5%/2023, 1,25%/2022, 0,01%/2021)

E

RAVVEDIMENTO OPEROSO ORDINARIO

SANZIONI RIDOTTE DA 3,75% IN SU

INTERESSI 3,5%

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

RIGUARDA SOLO LE
RATEAZIONI
RELATIVI A TUTTI GLI AVVISI BONARI
(36-BIS/54-BIS)

IN CORSO ALLA DATA 01/01/2023
(A CONDIZIONE CHE NON SI TRATTI DI
RATEAZIONI DECADUTE)

SANZIONE RIDOTTA AL 3% SUL RESIDUO DEBITO

POSSIBILITA' DI 20 RATE

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

SECONDO CIRC. 1/E/2023 E E ISTRUZIONI FORNITE IL 18/11/2023

IN OCCASIONE DEL RILASCIO DEL FOGLIO EXELL

DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL RICALCOLO

NEL DEBITO NON ANCORA SCADUTO ALLA DATA

01/01/2023

NON RIENTRANO ANCHE LE RATE NON VERSATE

MA

RAVVEDIBILI ENTRO LA SCADENZA DELA RATA SUCCESSIVA

(ANCORCHE' SUCCESSIVA A 01/01/2023)

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

ESEMPIO

RATA 2 SCADENTE IL 31/10/2022 NON VERSATA

L'IMPORTO DELLA RATA VA CONSIDERATA COME VERSATA ALLA DATA 01/01/2023 ANCORCHE' DEBBA ESSERE VERSATA ENTRO IL 31/01/2023

IN PRATICA

IL RESIDUO DEBITO SU CUI SI CALCOLA LA SANZIONE RIDOTTA E' SOLO QUELLO DELLE RATE CON SCADENZA ORIGINARIA DOPO 01/01/2023

L'EVENTUALE MANCATO RAVVEDIMENTO DELLA RATA SCADUTA COMPORTERA' LA DECADENZA DALLA RATEAZIONE

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

LA RIDETERMINAZIONE DELLE RATE CON LA SANZIONE DEL 3%

E' AGEVOLATA

DALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA

CIRCOLARE N. 1 DEL 13/01/2023

E

DALLE ISTRUZIONI DEL FOGLIO DI CALCOLO (VERS. 1.3)

FORNITE DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE

IL 18/01/2023 E AGGIORNATE IL 31/01/2023

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

ESEMPIO CIRCOLARE 1/E/2023

Esempio n. 2

Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	4.000,00
Sanzione (10%)	400,00
Interessi	280,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	240,00
Interessi	80,00

Totale	**5.000,00**

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

PIANO RATEAZIONE ADOTTATO

Il contribuente ha optato per il pagamento in otto rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €
		5.000,00 €	

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

RATE PAGATE E IMPUTAZIONE IMPORTI

AVENDO PAGATO 3 RATE

PER UN TOTALE DI 1.875,00

(OLTRE INTERESSI CHE QUI NON RILEVANO)

OCCORRE IMPUTARE IN %

GLI IMPORTI PAGATI

ALLE SINGOLE VOCI DELL'AVVISO

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

IMPUTAZIONE IMPORTI RATE PAGATE

(IMPUTAZIONE CHE VIENE FATTA DAL FOGLIO EXELL)

Dettaglio esiti	Importo richiesto con la comunicazione	%	Importo versato
Imposta da versare	4.000,00 €	80,00	1.500,00 €
Sanzione	400,00 €	8,00	150,00 €
Interessi	280,00 €	5,60	105,00 €
Sanzione	240,00 €	4,80	90,00 €
Interessi	80,00 €	1,60	30,00 €
Totale	**5.000,00 €**	**100,00**	**1.875,00 €**

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

DETERMINAZIONE IMPORTI RESIDUI E APPLICAZIONE SANZIONE RIDOTTA

Dettaglio esiti	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 10%)	Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00 €	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
Totale	**5.000,00 €**	**1.875,00 €**	**3.125,00 €**	**2.845,00 €**

IL DEBITO RESIDUO VIENE RIPARTITO

NELLE 5 RATE RESIDUE

(E' COMUNQUE POSSIBILE RIPARTIRE IN 17 RATE)

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

DETERMINAZIONE DELLE RESIDUE 5 RATE CON SANZIONE RIDOTTA

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		**1.875,00 €**	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		**2.845,00 €**	
Totale complessivo		**4.720,00 €**	

INTERESSI DOVUTI SULLE RATE

TASSO 3,5% ANNUO

INTERESSI CALCOLATI DAL
PRIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO
A QUELLO IN CUI E' STATA
ELABORATA LA COMUNICAZIONE

LA DATA DI ELABORAZIONE E' RIPORTATA IN CALCE
ALLA PRIMA PAGINA DELL'AVVISO BONARIO

DEFINIZIONE RATEAZIONI AVVISI BONARI

ART. 1 CO 155/156 LEGGE 197/2022

DETERMINAZIONE DELLE RESIDUE 5 RATE CON SANZIONE RIDOTTA

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		**1.875,00 €**	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		**2.845,00 €**	
Totale complessivo		**4.720,00 €**	

ESTENSIONE A 20 RATE

ART. 1 CO 159 LEGGE 197/2022

VIENE SOPPRESSO IL LIMITE DI 5.000
PER APPLICARE RATEAZIONE
SUPERIORE A 8 RATE TRIMESTRALI

PERTANTO
RATEAZIONE MASSIMA
20 RATE TRIMESTRALI
INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO

CIRC. 1/E/2013 PAR. 3
tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino ad un massimo di venti rate trimestrali
(ANCHE QUELLI LA CUI SANZIONE E' STATA RIDETERMINATA)

SI APPLICA ANCHE AGLI AVVISI 36-TER

ESEMPIO ESTENSIONE NUMERO RATE

IL RESIDUO IMPORTO DA VERSARE VIENE RIPARTITO IN 17 RATE RESIDUE

Totale già versato		**1.875,00 €**	
4	28/02/2023	167,40 €	14,90 €
5	31/05/2023	167,35 €	19,91 €
6	31/08/2023	167,35 €	24,93 €
7	30/11/2023	167,35 €	29,90 €
8	29/02/2024	167,35 €	34,86 €
9	31/05/2024		
10	02/09/2024		
		...	
19	30/11/2026	167,35 €	26,38
20	01/03/2027	167,35 €	27,84
Totale da versare		**2.845,00 €**	
Totale complessivo		**4.720,00 €**	

UTILIZZO FOGLIO EXELL.1

Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni - definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Calcolo del debito residuo al 1° gennaio 2023 con sanzioni ridotte per le rate che scadono negli anni 2023 e successivi
Articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)
Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023

codice fiscale	AAABBB88T10H501O	modello	Redditi
codice atto		anno d'imposta	2018

ID	Dettaglio degli esiti	Importo richiesto con la comunicazione (IC)	Importo versato (IV)	Importo residuo (IC-IV)	Importo residuo con sanzioni ridotte
1	Imposta omessa e/o minor credito da versare	51.692,00 €	4.869,87 €	46.822,13 €	46.822,13 €
2	Sanzione per omesso versamento (10%)	5.169,20 €	486,99 €	4.682,21 €	1.404,66 €
3	Sanzione per tardivo versamento superiore a 90 giorni (10%)	- €	- €	- €	- €
4	Sanzione per tardivo versamento da 15 a 90 giorni (5%)	- €	- €	- €	- €
5	Sanzione per tardivo versamento di 14 giorni (4,67%)	- €	- €	- €	- €
6	Sanzione per tardivo versamento di 13 giorni (4,33%)	- €	- €	- €	- €
7	Sanzione per tardivo versamento di 12 giorni (4%)	- €	- €	- €	- €
8	Sanzione per tardivo versamento di 11 giorni (3,67%)	- €	- €	- €	- €
9	Sanzione per tardivo versamento di 10 giorni (3,33%)	- €	- €	- €	- €
10	Sanzione per tardivo versamento fino a 9 giorni (≤3%)	- €	- €	- €	- €
11	Interessi	5.596,43 €	527,23 €	5.069,20 €	5.069,20 €
12	Contributi previdenziali e somme aggiuntive	- €	- €	- €	- €
13	Sanzione versata (-)	- €			- €
14	Importo totale della comunicazione	62.457,63 €			
15	Somma dei versamenti eseguiti entro il 31/12/2022		5.884,09 €		
16	Importo residuo (totale)			56.573,54 €	
17	Importo residuo con sanzioni ridotte (totale)	Utilizzare il foglio "Rateazione" per elaborare il piano di rateazione dell'importo residuo con sanzioni ridotte			53.295,99 €

I campi evidenziati in giallo devono essere compilati a cura dell'utente, inserendo gli importi desumibili dalla comunicazione degli esiti e dai versamenti effettuati, in base alle istruzioni di seguito riportate. La compilazione dei campi evidenziati in arancione è facoltativa. I dati già inseriti sono a titolo esemplificativo.

UTILIZZO FOGLIO EXELL.2

RATEAZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL AL 1° GENNAIO 2023 PER DEFINIZIONE AGEVOLATA

I campi evidenziati in giallo devono essere obbligatoriamente compilati dall'utente (i dati già inseriti sono a titolo esemplificativo). Se l'utente ha già calcolato autonomamente l'importo del debito residuo con sanzioni ridotte, può inserirlo manualmente nel campo evidenziato in verde: altrimenti, in tale campo viene riportato l'importo presente nel corrispondente campo del foglio "Calcolo debito residuo"

modello	anno d'imposta	codice fiscale	codice atto
Redditi	2018	AAABBB88T10H501O	

Comunicazione ricevuta dall'intermediario tramite avviso telematico	SI	scegliere 'SI' oppure 'NO' dal menu a tendina
Data elaborazione comunicazione	01/06/2022	inserire la data di elaborazione indicata nella comunicazione (nel formato GG/MM/AAAA)
Data consegna comunicazione	10/06/2022	indicare la data in cui il contribuente o l'intermediario ha ricevuto la comunicazione (nel formato GG/MM/AAAA)
Importo residuo con sanzioni ridotte (totale) - maggiore di zero	53.295,99 €	importo riportato dall'omonimo campo del foglio 'Calcolo debito residuo'
N. rata iniziale del piano di rateazione rielaborato	3	sulla base dell'originario piano di rateazione, indicare il n. della prima rata non pagata con scadenza nel 2023
N. di rate complessivo (max 20)	20	Indicare il numero di rate in cui si vuole rateizzare il debito (comprese le rate già versate o scadute)

	Rata	Scadenza rata	Giorno	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi da rateazione (codice tributo 9002)
	1	08/09/2022	giovedì	- €	- €
#NOME?	2	#NOME?	#NOME?	- €	- €
	3	31/03/2023	venerdì	2.961,03 €	69,00 €
	4	30/06/2023	venerdì	2.960,88 €	94,83 €
#NOME?	5	#NOME?	#NOME?	2.960,88 €	120,95 €
#NOME?	6	#NOME?	#NOME?	2.960,88 €	147,07 €
#NOME?	7	#NOME?	#NOME?	2.960,88 €	172,91 €
#NOME?	8	#NOME?	#NOME?	2.960,88 €	198,74 €
	9	30/09/2024	lunedì	2.960,88 €	224,86 €
	10	31/12/2024	martedì	2.960,88 €	250,99 €
	11	31/03/2025	lunedì	2.960,88 €	276,54 €
	12	30/06/2025	lunedì	2.960,88 €	302,37 €
	13	30/09/2025	martedì	2.960,88 €	328,50 €
	14	31/12/2025	mercoledì	2.960,88 €	354,62 €
	15	31/03/2026	martedì	2.960,88 €	380,17 €
	16	30/06/2026	martedì	2.960,88 €	406,01 €
	17	30/09/2026	mercoledì	2.960,88 €	432,13 €
	18	31/12/2026	giovedì	2.960,88 €	458,25 €
	19	31/03/2027	mercoledì	2.960,88 €	483,80 €
	20	30/06/2027	mercoledì	2.960,88 €	509,64 €
			Totale	53.295,99 €	

PROROGA RUOLI DA AVVISI BONARI 2019

ART. 1 CO 158 LEGGE 197/2022

IN DEROGA ALLO STATUTO DEI CONTRIBUENTI

I TERMINI DI DECADENZA PER NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO CONSEGUENTI AGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2019 (ORDINARIAMENTE ENTRO 3° ANNO SUCCESSIVO)

SONO PROROGATI DI UN ANNO

CARTELLE = 31/12/2024 PER 36-BIS/54-BIS

DEFINIZIONE RATEAZIONI DA PROCEDURE

ART. 1 CO 219/221 LEGGE 197/2022

RIGUARDA

OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI DI RATE

(SUCCESSIVE ALLA PRIMA)

RELATIVI A ISTITUTI DEFLATTIVI:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACQUIESCENZA

RECLAMO/MEDIAZIONE

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

SCADUTE A 01/01/2023

E

CARTELLA DEI PAGAMENTI NON ANCORA NOTIFICATA

DEFINIZIONE RATEAZIONI DA PROCEDURE

ART. 1 CO 219/221 LEGGE 197/2022

PERFEZIONAMENTO

PAGAMENTO INTEGRALE DELLA SOLA IMPOSTA

ENTRO 31/03/2023

O MASSIMO 20 RATE TRIMESTRALI

INTERESSI LEGALI SULLE RATE SUCCESSIVE

NON E'POSSIBILE LA COMPENSAZIONE

(PUR NON ESSENDO INDICATO, SI ATTENDE PROVV.)

DEFINIZIONE RATEAZIONI DA PROCEDURE

ART. 1 CO 219/221 LEGGE 197/2022

MANCATO PERFEZIONAMENTO

IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO

ISCRIZIONE A RUOLO DEL RESIDUO DOVUTO CON SANZIONE 30%

CARTELLA DA NOTIFICARE ENTRO 31/12 DEL TERZO ANNO ALL'INTERVENUTA DECADENZA

DEFINIZIONE ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

<table>
<tr><td colspan="2">PER I TRIBUTI GESTITI DA AGENZIA ENTRATE
(E PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONSEGUENTI)
SI APPLICA LA SANZIONE RIDOTTA A 1/18</td></tr>
<tr><td>PER GLI ACCERTAMENTI
CON ADESIONE
(NON DEFINITI A 01/01/2023)

RELATIVI A
PVC CONSEGNATI ENTRO 31/03/2013

ATTI
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PER I QUALI GLI INVITI SONO
NOTIFICATI ENTRO 31/03/2023

ATTI IMPOSITIVI IN GENERE
NON IMPUGNATI E
ANCORA IMPUGNABILI A 01/01/2013</td><td>ACQUIESCENZA

PER ATTI NOTIFICATI
ENTRO 31/03/2023</td></tr>
</table>

DEFINIZIONE ATTI A IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

SI APPLICANO LE ORDINARIE REGOLE

PER L'ACQUIESCENZA NON C'E' BISOGNO DI ALCUN ULTERIORE PROVVEDIMENTO: SUFFICIENTE RIDURRE LE SANZIONI A 1/18

(QUINDI 1/6 DI QUELLE INDICATE RIDOTTE A 1/3 NELL'AVVISO)

ATTENZIONE

SECONDO LE ORDINARIE REGOLE,

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

NON E' OBBLIGATORIO PER L'UFFICIO

ACQUIESCENZA ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

ATTI IN GENERE	AVVISI DI RECUPERO
AVVISI ACCERTAMENTO **AVVISI DI RETTIFICA** **AVVISI DI LIQUIDAZIONE** **ANCORA IMPUGNABILI E** **NON ANCORA SCADUTI A** **01/01/2023** **E** **QUELLI NOTIFICATI ENTRO IL** **31/03/2023** **SONO DEFINIBILI IN ACQUIESCENZA** **SANZIONE RIDOTTA A 1/18** **DI QUELLE IRROGATE**	**ATTI DI RECUPERO** **(ORDINARIAMENTE NON DEFINIBILI** **IN ALCUN MODO)** **ANCORA IMPUGNABILI E** **NON ANCORA SCADUTI A** **01/01/2023** **E** **QUELLI NOTIFICATI ENTRO IL** **31/03/2023** **SONO DEFINIBILI IN ACQUIESCENZA** **ENTRO TERMINE PER RICORSO (?)** **SANZIONE RIDOTTA A 1/18** **DI QUELLE IRROGATE** **(1,67% = 30/18 OVVERO** **DA 5,56% A 11,11% = 100/18 A 200/18)** **+** **INTERESSI APPLICATI**

ACQUIESCENZA ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

POICHE' RISULTA RIFERIMENTO A REGOLE GENERALI,

PER L'ACQUIESCENZA

SONO RICHIESTI:

ASSENZA DI RICORSO

ASSENZA DI ISTANZA PER ACCERT. CON ADESIONE

E' AMMESSA ACQUIESCENZA

IN CASO DI MANCATO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A SEGUITO DI INVITO DA PARTE DELL'UFFICIO

TUTTAVIA E' PRECLUSO SE MANCA INVITO DELL'UFFICIO

ACQUIESCENZA ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

QUESTIONE

IL TERMINE (ENTRO QUELLO PER IL RICORSO)

PER PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE

E' SOSPESO O BISOGNA COMUNQUE PAGARE

ENTRO IL TERMINE ?

SITUAZIONI IN CUI IL TERMINE SIA GIA' SCADUTO DOPO 01/01/2023

SENZA CHE SI SIA PROCEDUTO

AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

DEFINIZIONE ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

PAGAMENTO

LE SOMME DOVUTE POSSONO ESSERE VERSATE

SENZA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

ANCHE IN UN MASSIMO DI

20 RATE TRIMESTRALI

(INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO)

ENTRO L'ULTIMO GIORNO

DEL TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA

INTERESSI LEGALI SULLE RATE SUCCESSIVE

PRIMA RATA

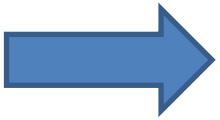

DEFINIZIONE ATTI IMPOSITIVI

ART. 1 CO 179/185 LEGGE 197/2022

PERFEZIONAMENTO

PER ADESIONI SU PVC

PAGAMENTO UNICA O PRIMA RATA

ENTRO 20 GIORNI DALL'ACCORDO

PER ACQUIESCENZA SU ATTI IMPOSITIVI

PAGAMENTO UNICA O PRIMA RATA

ENTRO TERMINE PER RICORSO

IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO,

l'ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento dell'accertamento

ART. 15-TER DPR 602/1973 =

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

ANNULLAMENTO AUTOMATICO,
ALLA DATA DEL 31 MARZO 2023,
DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 €
(CAPITALE, SANZIONI, INTERESSI)
VERSO AMM. STATALI, AGENZIE E ENTI PUBBLICI
DA RUOLI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO
DA 01/01/2000 A 31/12/2015

ANCHE SE COMPRESI IN PRECEDENTI OPERAZIONI
SALDO E STRALCIO/ROTTAMAZIONE TER

EX ART. 3 D.L. 119/2018-ART. 16-BIS D.L. 34/2019-ART. 1 L. 145/2018

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

PROCEDURA

LA RISCOSSIONE DEI PREDETTI DEBITI ESISTENTI A 01/01/2023 E' SOSPESA

IL DEBITORE NON DEVE FARE NULLA

ENTRO 30/06/2023
AGENZIA RISCOSSIONE TRASMETTE
ELENCHI DEI DEBITI STRALCIATI
ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

RESTANO DEFINITIVAMENTE ACQUISITE
LE SOMME VERSATE PRIMA DELLO STRALCIO

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

AMBITO TEMPORALE

DEBITI DA RUOLI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO

DA 01/01/2000 A 31/12/2015

NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA MA QUELLA IN CUI IL RUOLO E' STATO CONSEGNATO DALL'ENTE AL CONCESSIONARIO

(PUO' NON CORRISPONDERE ALLA DATA DI ESECUZIONE)

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

SINGOLO CARICO

IL DEBITO RESIDUO VA INDIVIDUATO

CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CARICO

(CAPITALE/SANZIONI/INTERESSI)

PER CIASCUN RUOLO

QUINDI

NON NECESSARIAMENTE INTERA CARTELLA

MA SINGOLO CARICO DI CIASCUN RUOLO

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

DEBITI ESCLUSI

- **SOMME DOVUTE PER RECUPERO AIUTI DI STATO**
- **DEBITI DERIVANTI DA PRONUNCE CORTE DEI CONTI**
- **MULTE, AMMENDE E SANZIONI A SEGUITO DI CONDANNE PENALI**
- **RISORSE PROPRIE U.E. (DAZI, ECC.)**
- **IVA ALL'IMPORTAZIONE**

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 €

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

DEBITI VERSO ENTI DIVERSI DA QUELLI STATALI

STRALCIO AUTOMATICO

PER I SOLI INTERESSI E SANZIONI

NO CAPITALE E RIMBORSI SPESE PROCEDURE

STRALCIO AUTOMATICO PARZIALE

PER I SOLI INTERESSI

RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(ESEMPIO: VIOLAZIONI CODICE STRADA)

RINUNCIA ALLO STRALCIO

ENTRO IL 31/01/2023 GLI ENTI POSSONO DELIBERARE

DI NON VOLER APPLICARE LO STRALCIO

(STRALCIO PER BARI/NAPOLI, NO A ROMA)

RINUNCIA STRALCIO DEI RUOLI

ART. 1 CO 222/230 LEGGE 197/2022

COMUNICATO STAMPA 05/01/2023

APPROVA MODELLO PER COMUNICARE L'INTENZIONE DI NON APPLICARE LO STRALCIO DA PARTE DEGLI ENTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

I DEBITI (CAPITALE, SANZIONI, INTERESSI)
RISULTANTI DA SINGOLI CARICHI
(RUOLI/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/ADDEBITI INPS)
AFFIDATI AGLI AGENTI RISCOSSIONE
DA 01/01/2000 A 30/06/2022

POSSONO ESSERE ESTINTI VERSANDO SOLO
CAPITALE E SPESE NOTIFICA E PROCEDURE
NO SANZIONI
NON INTERESSI ISCRIZIONE E MORA

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

AMBITO TEMPORALE

DEBITI DA RUOLI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO

DA 01/01/2000 A 30/06/2022

NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA MA QUELLA IN CUI IL RUOLO E' STATO CONSEGNATO DALL'ENTE AL CONCESSIONARIO

(PUO' NON CORRISPONDERE ALLA DATA DI ESECUZIONE)

ATTENZIONE

PER GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E ADDEBITI INPS OCCORRE VERIFICARE LA DATA, SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA, DI TRASMISSIONE DEL FLUSSO ALL'AGENTE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

POSSONO ESSERE DEFINITI

ANCHE I CARICHI AFFIDATI

AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

DAL 2000 AL 2017

- **CHE NON ABBIANO FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTI DEFINIZIONI**

- **CHE ABBIANO FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTI DEFINIZIONI (ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO) ANCHE SE DECADUTE PER MANCATO PAGAMENTO**

RIEPILOGO DECADENZA DA RATEAZIONE

RATEAZIONI	RATE IMPAGATE ANCHE NON CONSECUTIVE
IN ESSERE A 08/03/2020	18
CONCESSE DOPO 08/03/2020 E RICHIESTE FINO AL 31/12/2021	10
PRESENTATE E CONCESSO DA 01/01/2021	5
PRESENTATE DA 16/07/2022	8

IN CASO DI DECADENZA

-PER LE RATEAZIONI FINO AL 15/07/2022: E' POSSIBILE NUOVA RATEAZIONE DOPO AVER SALDATO IL DEBITO

-PER LE RATEAZIONI DAL 16/07/2022: NON E' POSSIBILE ESSERE RIAMMESSI ALLA RATEAZIONE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DEBITI ESCLUSI

- **SOMME DOVUTE PER RECUPERO AIUTI DI STATO**
- **DEBITI DERIVANTI DA PRONUNCE CORTE DEI CONTI**
- **MULTE, AMMENDE E SANZIONI A SEGUITO DI CONDANNE PENALI**
- **RISORSE PROPRIE U.E. (DAZI, ECC.)**
- **IVA ALL'IMPORTAZIONE**
- **SOMME RISCOSSE IN PROPRIO DA ENTI O DA CONCESSIONARI LOCALI**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DEBITI COMPRESI.1

POSSONO ESSERE COMPRESI NELLA DEFINIZIONE ANCHE I DEBITI RISULTANTI DAI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCORDATO/RISTRUTTURAZIONE

CON POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL DEBITO, ANCHE FALCIDIATO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI INDICATI NEL DECRETO DI OMOLOGAZIONE (SOMME CONSIDERATE IN PREDEDUZIONE)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DEBITI COMPRESI.2

POSSONO ESSERE COMPRESI NELLA DEFINIZIONE ANCHE I CARICHI AFFIDATI DALLE CASSE/ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO

SE, ENTRO 31/03/2023, L'ENTE ADOTTA UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO IN TAL SENSO (CASSA DOTTORI HA DECISO PER NO)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(COMPRESE QUELLE CODICE STRADA
E ESCLUSE QUELLE FISCALI E PREVIDENZIALI)

LA DEFINIZIONE E' POSSIBILE UNICAMENTE
PER GLI INTERESSI E GLI AGGI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DATI NECESSARI

IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

RENDE DISPONIBILI AI DEBITORI,

NELL'AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET,

I DATI NECESSARI A INDIVIDUARE

I CARICHI DEFINIBILI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

SINGOLO CARICO

IL DEBITO RESIDUO VA INDIVIDUATO

CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CARICO

(CAPITALE/SANZIONI/INTERESSI)

PER CIASCUN RUOLO

QUINDI

NON NECESSARIAMENTE INTERA CARTELLA

MA SINGOLO CARICO DI CIASCUN RUOLO

ATTENZIONE

ACCERTAMENTI ESECUTIVI E ADDEBITI INPS

VANNO DEFINITI PER INTERO

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DETERMINAZIONE IMPORTI

SI TIENE CONTO ESCLUSIVAMENTE
DEGLI IMPORTI GIA' VERSATI A TITOLO DI
CAPITALE E RIMBORSO SPESE NOTIFICA E PROCEDURE
(DIVERSAMENTE DA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE)

IN CASO DI AVVENUTO INTEGRALE PAGAMENTO
DI QUANTO DOVUTO (A TITOLO DI)
NECESSITA COMUNQUE LA DICHIARAZIONE
PER FRUIRE DELLA ROTTAMAZIONE

RESTANO DEFINITIVAMENTE ACQUISITE
LE SOMME VERSATE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE

IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
SI APPLICA LA DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

PROCEDURA

- **APPOSITA DICHIARAZIONE (ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA) ALL'AGENTE RISCOSSIONE ENTRO 30/04/2023 (TERMINE ULTIMO PER EVENTUALI INTEGRAZIONI) PER MANIFESTARE INTENZIONE DI AVVALERSI DELLA ROTTAMAZIONE E INDICAZIONE DEL NUMERO DI RATE**

- **INDICAZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI IN CORSO PER I QUALI SI DEVE ASSUMERE IMPEGNO ALLA RINUNCIA PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE**

- **L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E' SUBORDINATO AL PERFEZIONAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO (SPESE DEL GIUDIZIO SONO COMPENSATE)**

- **ENTRO 30/06/2023, L'AGENTE COMUNICA (ANCHE TRAMITE INTERNET) L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI QUANTO DOVUTO E LE SINGOLE RATE**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DICHIARAZIONE AL CONCESSIONARIO

DIVERSAMENTE DALLE SITUAZIONI PRECEDENTI, LA DICHIARAZIONE E' SOLO TELEMATICA

ACCESSO IN AREA RISERVATA

O

IN AREA PUBBLICA

(CON COPIA DOCUMENTO IDENTITA')

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

Definizione agevolata (legge n. 197/2022)

Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022).

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Dati dichiarante

Nome: *

Cognome: *

Codice fiscale: *

Data di nascita (gg/mm/aaaa): *

Provincia di nascita: *

Seleziona

Comune di nascita: *

Per conto di (*)

- ○ in proprio (per persone fisiche)
- ○ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

ACCETTAZIONE COMUNICAZIONE

DOPO L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA

RICEVIMENTO 1° EMAIL

DA CONVALIDARE ENTRO 72 ORE SUCCESSIVE

IN CASO DI MANCATA CONVALIDA

LA COMUNICAZIONE SI RITIENE ANNULLATA

IN CASO DI CONVALIDA

RICEVIMENTO 2° EMAIL DI CONVALIDA

CON NUMERO DI PRESA IN CARICO E RIEPILOGO DATI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

MODIFICABILITA’

FINO ALLA DATA DEL 30/04/2023

LA COMUNICAZIONE PUO’ ESSERE

INTEGRATA (SE PER ALTRI CARICHI)

MODIFICATA (PER STESSI CARICHI)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

EFFETTI DELL'ISTANZA.1

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- **SONO SOSPESI I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**
- **SONO SOSPESI – FINO ALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA- GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA PRECEDENTI DILAZIONI IN ESSERE (RIPRENDONO IN CASO DI DINIEGO)**
- **IL DEBITORE NON E' CONSIDERATO INADEMPIENTE AI FINI DURC E AI FINI DEI PAGAMENTI (DA 5.000 €) DA PARTE DELLA P.A.**
- **LE PRECEDENTI RATEAZIONI SONO AUTOMATICAMENTE SOSPESE FINO AL 31/07/2023 PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

EFFETTI DELL'ISTANZA.2

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- **NON POSSONO ESSERE PROSEGUITE LE PROCEDURE IN ESSERE**
- **NON POSSONO ESSERE INTRAPRESE NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE (FERMI, IPOTECHE, ECC.)**
- **LE PRECEDENTI PROCEDURE ESECUTIVE SONO ESTINTE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA (A MENO CHE NON SI SIA TENUTO IL PRIMO INCANTO CON ESITO POSITIVO)**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

I TERMINI DI PAGAMENTO SONO SOSPESI

IN CASO DI ACCOGLIMENTO

L'AGENTE COMUNICA L'IMPORTO DA VERSARE

E LE SINGOLE RATE,

SECONDO QUANTO RICHIESTO NELLA DOMANDA

IN CASO DI DINIEGO

RIPRENDE LA PRECEDENTE RATEAZIONE IN CORSO

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

PAGAMENTO

- **UNICA SOLUZIONE ENTRO 31/07/2023 OVVERO MASSIMO 18 RATE, DI CUI LE PRIME DUE PARI ALMENO AL 10% DI QUANTO DOVUTO, IN PARTI UGUALI LE ULTERIORI RATE (+INTERESSI 2% ANNUI)**

SCADENZE RATE

- **31/07/2023 = 10%**
- **30/11/2023 = 10%**
- **28/02-31/05-31/07-30/11 DEGLI ANNI SUCCESSIVI**

(PRATICAMENTE 5 ANNI)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

MODALITA' PAGAMENTO

- **CON DOMICILIAZIONE BANCARIA**
- **MEDIANTE MODULI PRECOMPILATI**
- **DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

OMESSI//RITARDATI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI

IN CASO DI

- **OMESSO VERSAMENTO**
- **INSUFFICIENTE VERSAMENTO**
- **RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 5 GIORNI**

ANCHE DI UNA SOLA RATA

LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI
E RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI
DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER IL RECUPERO

EVENTUALI VERSAMENTI EFFETTUATI
SONO CONSIDERATI ACCONTI
(SENZA POSSIBILITA' DI DILAZIONARE IL DEBITO RESIDUO
COME IN PRECEDENTE ROTTAZIONE)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

OMESSI//RITARDATI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI

IN CASO DI

- **OMESSO VERSAMENTO**
- **INSUFFICIENTE VERSAMENTO**
- **RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 5 GIORNI**

ANCHE DI UNA SOLA RATA

LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI
E RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI
DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER IL RECUPERO

EVENTUALI VERSAMENTI EFFETTUATI
SONO CONSIDERATI ACCONTI
(SENZA POSSIBILITA' DI DILAZIONARE IL DEBITO RESIDUO
COME IN PRECEDENTE ROTTAZIONE)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ART. 1 CO 231/252 LEGGE 197/2022

OMESSI//RITARDATI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI

IN CASO DI

- **OMESSO VERSAMENTO**
- **INSUFFICIENTE VERSAMENTO**
- **RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 5 GIORNI**

ANCHE DI UNA SOLA RATA

LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI
E RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI
DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER IL RECUPERO

EVENTUALI VERSAMENTI EFFETTUATI
SONO CONSIDERATI ACCONTI
(SENZA POSSIBILITA' DI DILAZIONARE IL DEBITO RESIDUO
COME IN PRECEDENTE ROTTAZIONE)

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

IN CUI E' PARTE

AGENZIA ENTRATE O AGENZIA DOGANE (SOLO ACCISE)

PENDENTE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO

(COMPRESO CASSAZIONE)

ALLA DATA 01/01/2023

POSSONO ESSERE DEFINITE,

A DOMANDA DEL SOGGETTO INTERESSATO,

CON IL PAGAMENTO DI UN IMPORTO COMMISURATO

AL VALORE DELLA CONTROVERSIA

SI ATTENDONO PROVVEDIMENTI PER LE MODALITA'

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

LITI AMMESSE ALLA DEFINIZIONE

1. **INDIVIDUARE SOGGETTO**
2. **INDIVIDUARE NATURA TRIBUTARIA DELLA LITE**

CIRC. 27/01/2023 N. 2/E

SONO COMPRESE ANCHE LE LITI SU ATTI DI RISCOSSIONE (A CONDIZIONE CHE L'AGENZIA SIA COMUNQUE PARTE NEL GIUDIZIO)

SONO ESCLUSE LE LITI SENZA IMPORTO

(ESEMPI: DINIEGO TACITO O ESPRESSO AL RIMBORSO, SPETTANDA DI AGEVOLAZIONI O CON IMPORTO NON DETERMINABILE)

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

LITI ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

SONO ESCLUDE LE LITI RELATIVE A

- **RISORSE PROPRIE U.E.**
- **IVA ALL'IMPOPRTAZIONE**
- **RECUPERO AIUTI DI STATO**
- **LITI CON ENTI DIVERSI (I QUALI, ENTRO 31/03/2023, POSSONO DELIBERARE L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE ALLE STESSE CONDIZIONI)**

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

LA DEFINIZIONE NON DOVREBBE INCIDERE SU CONTROVERSIE ORDINARIE IN MATERIA DI INPS

ANCHE SE LA BASE IMPONIBILE

PUO' ESSERE LA STESSA

IN PASSATO

L'INPS HA CONTINUATO A RICHIEDERE I CONTRIBUTI SULL'IMPONIBILE ACCERTATO E DEFINITO

(COMPORTAMENTO CORRETTO SECONDO CASS. 950/2021)

CONTRIBUTI INPS E DEFINIZIONI FISCALI

CIRC. INPS 02/08/2016 N. 140
HA CHIARITO IL TRATTAMENTO AI FINI PREVIDENZIALE

IL MAGGIOR REDDITO ACCERTATO HA EFFETTO PREVIDENZIALE

RAVVEDIMENTO OPEROSO	MEDIAZIONE TRIBUTARIA	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	CHIUSURA AGEVOLATA LITI PENDENTI
NON HA EFFETTO AI FINI INPS = SANZIONE PIENA	HA EFFETTO AI FINI INPS NON SI APPLICANO SANZIONI E INTERESSI SALVO CHE IN CASO DI DECADENZA DALLA RATEAZIONE	HA EFFETTO AI FINI INPS NON SI APPLICANO SANZIONI E INTERESSI SALVO CHE IN CASO DI DECADENZA DALLA RATEAZIONE	HA EFFETTO AI FINI INPS (ANCHE SE NON DISCIPLINATO) SI PPLICA LA SANZIONE PIENA	NON HA EFFETTO AI FINI INPS L'istituto in esame non assume rilevanza rispetto alle originarie pretese dell'Amministrazione fiscale, ma semplicemente consente la definizione agevolata del processo tributario mediante il versamento di una certa somma.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

SOGGETTO INTERESSATO ALLA DEFINIZIONE

- **SOGGETTO CHE HA PROPOSTO L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

- **SOGGETTO CHE VI E' SUBENTRATO O NE HA LA LEGITTIMAZIONE**

LA DEFINIZIONE PERFEZIONATA DAL COOBLIGATO ESPLICA EFFETTI A FAVORE DEGLI ALTRI (SALVO IL CASO DI SENTENZE DEFINITIVE)

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

PRESUPPOSTI PER DEFINIZIONE LITI

1°

NON E' RICHIESTO L'AVVENUTO DEPOSITO DEL RICORSO IN COMMISSIONE

SUFFICIENTE

NOTIFICA ALLA CONTROPARTE

ENTRO 01/01/2023

2°

MANCANZA DI UNA SENTENZA DEFINITIVA

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

PER LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

I TERMINI DI IMPUGNAZIONE

(INCIDENTALE, RIASSUNZIONE, ECC.)

CHE SCADONO TRA 01/01/2023 E 31/07/2023

SONO SOSPESI PER 9 MESI

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

IMPORTO DOVUTO IN CASO DI IMPOSTE

GRADO E STATO	ULTIMA SENTENZA NON CAUTELARE DEPOSITATA	% SUL VALORE CONTROVERSIA
RICORSO PRESENTATO MA NON ANCORA DEPOSITATO A 01/01/2023	=	100%
PENDENTE 1° GRADO	=	90%
PENDENTE 2° GRADO	A FAVORE PARTE	40%
PENDENTE CASSAZIONE	A FAVORE PARTE	15%
	CONTRIBUENTE SEMPRE SOCCOMBENTE	100%
	UFFICIO SEMPRE SOCCOMBENTE	5%

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

AI FINI DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

L'IMPORTO SU CUI CALCOLARE IL DOVUTO PUO' ESSERE DIVERSO DA QUANTO RICHIESTO CON L'ATTO IMPOSITIVO
A CAUSA DI

GIUDICATO INTERNO/CONTESTAZIONE PARZIALE
(RICORSO FATTO SOLO SU ALCUNE QUESTIONI)

AUTOTUTELA PARZIALE

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

SOCCOMBENZA PARZIALE

IN CASO DI

ACCOGLIMENTO PARZIALE O SOCCOMBENZA RIPARTITA

- **IMPOSTA PER INTERO SULLA PARTE A SFAVORE DELLA PARTE**

- **IMPOSTA IN % SULLA PARTE A SFAVORE UFFICIO**

  (40% SE 1° GRADO – 15% SE 2° GRADO)

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

IMPORTO DOVUTO IN CASO DI

SOLE SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO

GRADO E STATO	ULTIMA SENTENZA NON CAUTELARE DEPOSITATA	% SUL VALORE CONTROVERSIA
PENDENTE 1° GRADO	=	40%
PENDENTE IN ALTRO GRADO DI GIUDIZIO	A FAVORE PARTE	15%
	A FAVORE UFFICIO	40%
SE LE SANZIONI SONO COLLEGATE AL TRIBUTO, NON E' DOVUTO NULLA A TITOLO DI SANZIONE SE SUSSISTE DEFINIZIONE DEL TRIBUTO (ANCHE CON MODALITA' DIVERSE)		

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

PAGAMENTO

DALL'IMPORTO DOVUTO
SI SOTTRAE QUANTO EVENTUALMENTE VERSATO
A QUALSIASI TITOLO
IN PENDENZA DI GIUDIZIO

LA DEFINIZIONE NON CONSENTE IL RIMBORSO DI QUANTO EVENTUALMENTE GIA' PAGATO IN ECCESSO

SE L'IMPORTO DOVUTO SUPERA 1.000 €
POSSIBILITA' DI 20 RATE TRIMESTRALI
UNICA RATA O PRIMA RATA AL 30/06/2023

INTERESSI LEGALI SULLE RATE SUCCESSIVE

NON E'POSSIBILE LA COMPENSAZIONE

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

PROCEDURA

PRESENTARE UNA DOMANDA

(ESENTE DA BOLLO)

E EFFETTUARE UN DISTINTO VERSAMENTO

PER CIASCUNA LITE

=

PER OGNI ATTO IMPUGNATO

NON VALE LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

NON VALE UNICO RICORSO CONTRO PIU' ATTI

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

PROVV. 01/02/2023 PROT. 30294

APPROVAZIONE DELLA
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

PAR. 4.2

- 4.2 In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita lapresentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

PAR. 4.3

- Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

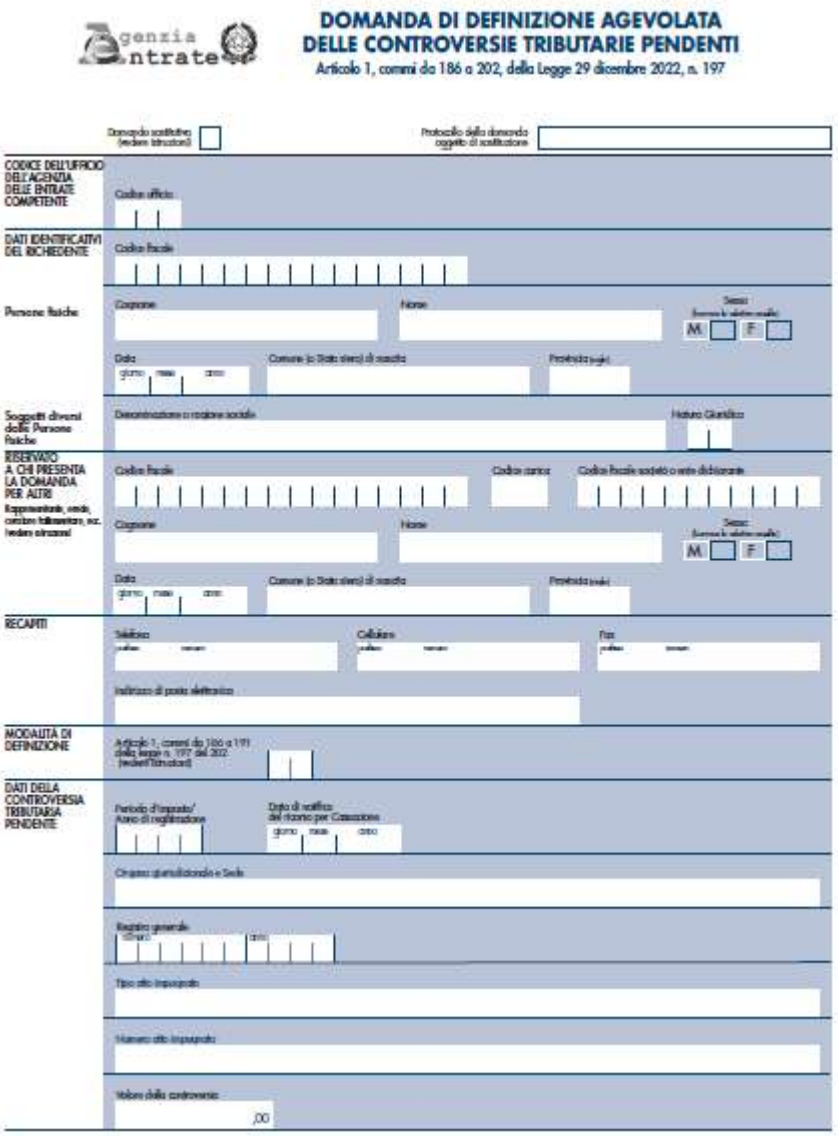

Agenzia Entrate

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Domanda sostitutiva (vedere istruzioni) ☐ Protocollo della domanda oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE — Codice ufficio

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE — Codice fiscale

Persone fisiche — Cognome; Nome; Sesso (barrare la casella relativa) M ☐ F ☐; Data (giorno, mese, anno); Comune (o Stato estero) di nascita; Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle Persone fisiche — Denominazione o ragione sociale; Natura Giuridica

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI — Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere istruzioni) — Codice fiscale; Codice carica; Codice fiscale società o ente dichiarante; Cognome; Nome; Sesso (barrare la casella relativa) M ☐ F ☐; Data (giorno, mese, anno); Comune (o Stato estero) di nascita; Provincia (sigla)

RECAPITI — Telefono (prefisso, numero); Cellulare (prefisso, numero); Fax (prefisso, numero); Indirizzo di posta elettronica

MODALITÀ DI DEFINIZIONE — Articolo 1, commi da 186 a 191 della legge n. 197 del 2022 (vedere istruzioni)

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE — Periodo d'imposta/ Anno di registrazione; Data di notifica del ricorso per Cassazione (giorno, mese, anno); Ufficio giurisdizionale e Sede; Registro generale (Ufficio, anno); Tipo atto impugnato; Numero atto impugnato; Valore della controversia ,00

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

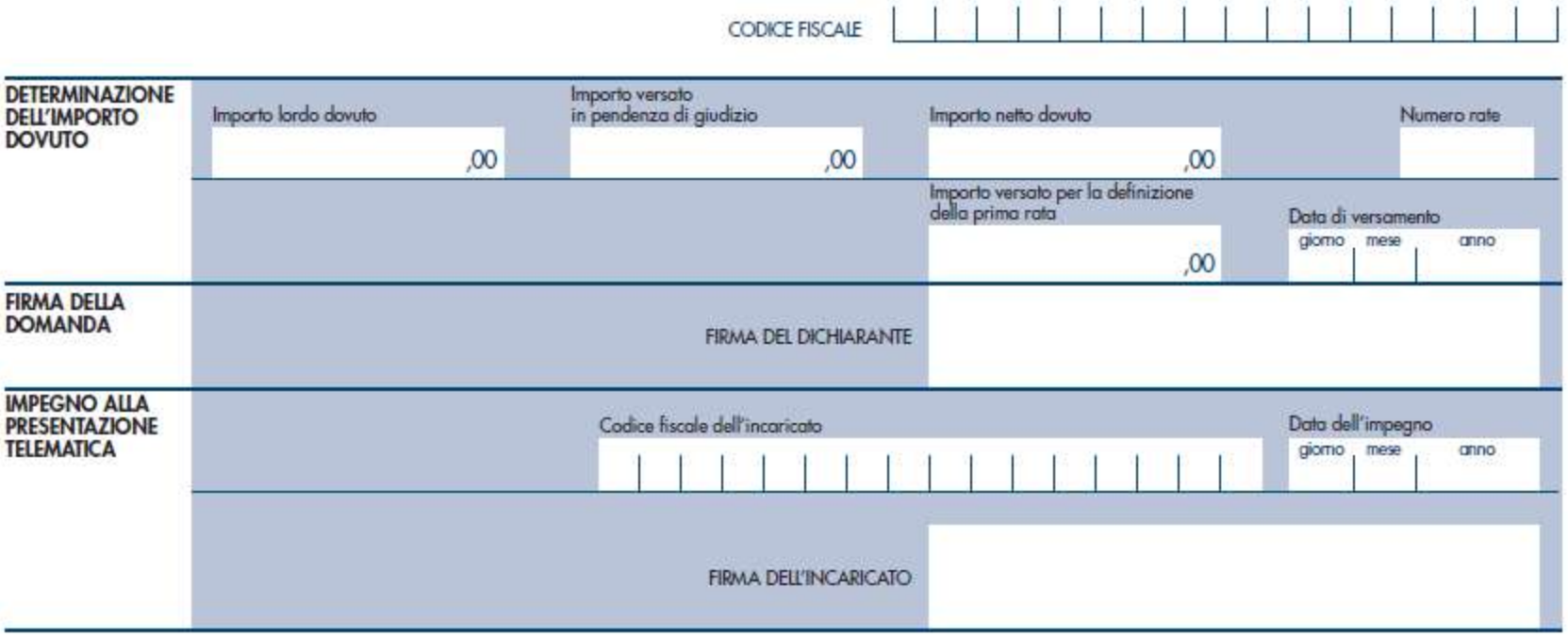

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

EFFETTI .1

LE CONTROVERSIE DEFINIBILI NON SONO SOSPESE

SALVO CHE IL CONTRIBUENTE
FACCIA APPOSITA RICHIESTA AL GIUDICE
(OPPORTUNA PER I RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE)
DICHIARANDO DI
VOLERSI AVVALERE DELLA DEFINIZIONE

IN TAL CASO, IL PROCESSO E' SOSPESO FINO AL 10/07/2023

ENTRO LA STESSA DATA, IL CONTRIBUENTE HA L'OBBLIGO DI DEPOSITARE
COPIA DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE E DEL VERSAMENTO

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE

CIRC. 27/01/2023 N. 2/E

LA SOSPENSIONE RIGUARDA IL PROCESSO

PERTANTO

RESTANO FUORI DALLA SOSPENSIONE

TUTTI GLI ALTRI TERMINI

ESEMPI

- **PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN PRIMO GRADO**
- **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRIBUENTE E DELL'UFFICIO**

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

EFFETTI .2

ILPERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE PREVALE SU EVENTUALI SENTENZE DEPOSITATE DOPO 01/01/2023 E NON PASSATE IN GIUDICATO (RETROATTIVITA' DELLA DEFINIZIONE)

DOPO IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI, IL PROCESSO E' DICHIARATO ESTINTO

LE SPESE RESTANO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

ART. 1 CO 186/205 LEGGE 197/2022

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

EVENTUALE DINIEGO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 31/07/2024

IMPUGNABILE ENTRO 60 GIORNI

PRESSO ORGANO PRESSO CUI PENDE RICORSO

ALTERNATIVE ALLA DEFINIZIONE LITI

ART. 1 CO 206/218 LEGGE 197/2022

LA LEGGE DI BILANCIO 2013 PREVEDE ALCUNE ALTERNATIVE ALLA NUOVA DEFINIZIONE		
GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE	**CONCILIAZIONE AGEVOLATA**	**RINUNCIA GIUDIZI IN CASSAZIONE**

DEFINIZIONE DELLE LITI IN CASSAZIONE

ART. 1 CO 206/218 LEGGE 197/2022

IN ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE LITE PENDENTE
E' POSSIBILE ACCEDERE A QUELLA PREVISTA DA
ART. 5 LEGGE 130/2022
(RIFORMA DEL CONTENZIOSO)
PER LE LITI PENDENTI ALLA DATA DEL 16/09/2022
(UFFICIO SOCCOMBENTE IN ALMENO UN GRADO DI GIUDIZIO)

SCADENZA PREVISTA: 16/01/2023

LA PRECEDENTE PUO' ESSERE PIU' CONVENIENTE

- **RIDUZIONE 95% SANZIONI PER LITI FINO A 100.000 (SE UFFICIO SOCCOMBENTE IN ENTRAMBI I GRADI)**
- **RIDUZIONE 80% SANZIONI PER LITI FINO A 50.000 (SE UFFICIO SOCCOBENTE IL ALMENO UN GRADO)**

LA NUOVA DEFINIZIONE NON HA LIMITI

CONCILIAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 206/218 LEGGE 197/2022

IN ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE LITE PENDENTE
E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
ART. 48 D.LGS. 546/1992
CON ISTANZA CONGIUNTA (CIRC. 2/E/2023)
ENTRO 30/06/2023

SI TRATTA DI UN ACCORDO (ANCHE PARZIALE)
RELATIVO A ATTI IMPOSITIVI

SANZIONI RIDOTTE A 1/18 DEL MINIMO
(ANZICHE' 40% O 50%)

VERSAMENTO UNICA O PRIMA RATA
ENTRO 20 GIORNI DALL'ACCORDO
(NO COMPENSAZIONE)

IN LINEA DI MASSIMA, STESSE NORME DELLA DEFINIZIONE

RINUNCIA GIUDIZI IN CASSAZIONE

ART. 1 CO 206/218 LEGGE 197/2022

IN ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE LITE PENDENTE

E' POSSIBILE RINUNCIARE

ENTRO 30/06/2023

AI GIUDIZI IN CORSO A 01/01/2023

LA RINUNCIA COMPORTA IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, INTERESSI E SANZIONI RIDOTTE A 1/18 DEL MINIMO

LA RINUNCIA SI PERFEZIONA CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO CON L'AGENZIA E

CON IL PAGAMENTO INTEGRALE DELLE SOMME

ENTRO 20 GIONI

(NO COMPENSAZIONE)

IN LINEA DI MASSIMA, STESSE NORME DELLA DEFINIZIONE

CALENDARIO 2023 DELLE DEFINIZIONI

DATA	CO	ADEMPIMENTI A CARICO CONTRIBUENTE
31/03	167	PRIMA RATA SANATORIA ERRORI FORMALI E RIMOZIONE IRREGOLARITA' E OMISSIONI
31/03	174	UNICA O PRIMA RATA RAVVEDIMENTO SPECIALE
31/03	220	UNICA O PRIMA RATA DECADENZA RATEAZIONE PRECEDENTI STRUMENTI DELATTIVI
30/04	235	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PER ROTTAMAZIONE RUOLI
30/06	174	SECONDA RATA RAVVEDIMENTO SPECIALE
30/06	220	SECONDA RATA DECADENZA RATEAZIONE PRECEDENTI STRUMENTI DELATTIVI
30/06	195	PRSENTAZIONE DOMANDA DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE
30/06	194	PRIMA O UNICA RATA DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE
30/06	206	ACCORDO CONCILIATIVO ALTERNATIVO ALLA DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE
30/06	213	RINUNCIA AL RICORSO IN CASSAZIONE ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE LITE FISCALE
31/07	232	UNICA O PRIMA RATA(10%) ROTTAMAZIONE RUOLI
30/09	174	TERZA RATA RAVVEDIMENTO SPECIALE
30/09	220	TERZA RATA DECADENZA RATEAZIONE PRECEDENTI STRUMENTI DELATTIVI
30/09	194	SECONDA RATA DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE
30/11	232	SECONDA RATA (10%) ROTTAMAZIONE RUOLI
20/12	174	QUARTA RATA RAVVEDIMENTO SPECIALE
20/12	220	QUARTA RATA DECADENZA RATEAZIONE PRECEDENTI STRUMENTI DELATTIVI
20/12	194	TERZA RATA DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE

NOVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

REGIMI CONTABILI 2023

REGIMI CONTABILI DAL 2023 PER IMPRESE

<table>
<tr><td>SOGGETTI IRES</td><td colspan="4">SOGGETTI IRFEF</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONTABILITA’ ORDINARIA</td><td rowspan="2">CONTABILITA’ ORDINARIA PER OBBLIGO O PER OPZIONE</td><td colspan="2">CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DI CASSA</td><td>FORFAIT

LIMITE 85.000</td><td>REGIME DI VANTAGGIO</td></tr>
<tr><td>A REGIME

SULLA BASE DELLE DATE DI INCASSO E DI PAGAM.</td><td>OPZIONE TRIENNALE

PER PRESUNZIONE INCASSO/PAG. SULLA BASE DELLA DATA DI REGISTRAZ. AI FINI IVA</td><td colspan="2">SOLO PER PERSONE FISICHE</td></tr>
<tr><td colspan="2">PRINCIPIO DI COMPETENZA</td><td colspan="2">CASSA
+
COMPETENZA</td><td colspan="2">CASSA</td></tr>
</table>

REGIMI CONTABILI DAL 2023 PER PROFESS.

<table>
<tr><td colspan="2">REGIME “ORDINARIO”
DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO</td><td rowspan="2">FORFAIT

LIMITE 85.000</td><td rowspan="2">REGIME
DI VANTAGGIO</td></tr>
<tr><td>REGIME DEL REGISTRO CRONOLOGICO

(OLTRE REGISTRI IVA)</td><td>REGIME DEI REGISTRI IVA INTEGRATI CON LE DATE DI INCASSO E PAGAM.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANCHE PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE</td><td colspan="2">SOLO PER PERSONE FISICHE</td></tr>
</table>

IN SINTESI: REGIMI FISCALI 2023

VANTAGGIO	FORFETARIO	ORDINARIO
(CHI HA INIZIATO FINO AL 2015)	15% 5% START UP (5 ANNI)	SEMPLIFICATO
5%		
PERMANE FINO AL COMPIMENTO DEI 5 ANNI O DEL 35° ANNO DI ETA’	UNICO REGIME AGEVOLATO PER CHI INIZIA ATTIVITA’ O REGIME NATURALE (RIF. DATI ANNO PRECEDENTE SE NON HA OPTATO PER SEMPLIFICATO ANCHE PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE	OBBLIGATORI SE AL 31/12/2022 NON SI POSSEGGONO I REQUISITI PER I REGIMI MINORI OVVERO OPZIONALI
SALVO PERDITA REQUISITI		
ESCLUSO PER LE NUOVE ATTIVITA’		

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

ART.18 DPR 600/1973

ACCESSO AL REGIME	
(CO 9) **INIZIO ATTIVITA'** **INDICAZIONE RICAVI/COMPENSI PRESUNTI DA PERCEPIRE RAGGUAGLIATI AD ANNO NON SUPERIORE AI LIMITI**	**(CO1)** **ATTIVITA' IN CORSO** **RICAVI PERCEPITI IN UN ANNO INTERO OVVERO CONSEGUITI NELL'ULTIMO ANNO DI COMPETENZA NON SUPERIORE AI LIMITI**
LIMITE RICAVI (AUMENTATI DA ART. 1 CO 276 LEGGE 197/2022) **500.000 SERVIZI (ERA 400.000)** **800.000 PER ALTRE ATTIVITA' (ERA 700.000)**	

CONTABILITA' SEMPLIFICATA: RIEPILOGO

ART.18 DPR 600/1973

CO 2	CO 4	CO 5
REGISTRO CRONOLOGICO DEGLI DEI RICAVI PERCEPITI REGISTRO CRONOLOGICO DEI PAGAMENTI + REGISTRI IVA	REGISTRI IVA INTEGRATI CON RICAVI NON INCASSATI E COSTI NON PAGATI NEL PERIODO DI IMPOSTA DA ANNOTARE NEL PERIODO DI INCASSO O PAGAMENTO	OPZIONE TRIENNALE PER REGISTRI IVA DETERMINAZIONE REDDITO SULLA BASE DELLA DATA DI REGISTRAZIONE PRESUMENDO PER SEMPLICITA' CHE CORRISPONDA ALLA DATA DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO
PER VERIFICARE O MENO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE SI DETERMINA		
AMMONTARE DEI RICAVI INCASSATI		AMMONTARE DEI RICAVI REGISTRATI

VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO ANNO

L'OBBLIGO O LA FACOLTA'
DI APPLICARE DETERMINATI REGIMI CONTABILI
DISCENDE DALL'AMMONTARE DEI RICAVI
DICHIARATI O REGISTRATI
NEL CORSO DEL 2022

ANCHE PER L'IVA TRIMESTRALE
SI DETERMINA AMMONTARE DEL VOLUME DI AFFARI
CON RIFERIMENTO AI LIMITI PREVISTI PER REDDITO
(ART. 14 CO 5 LEGGE 183/2011-RIS. 15/E/2012)

DETERMINAZIONE RICAVI/COMPENSI 2022

ORDINARIO	SEMPLIFICATO		PROFESSIONISTI	MINIMI E FORFAIT
PER OBBLIGO O PER OPZIONE	METODI DI CASSA	METODO DELLA REGISTR .		
I RICAVI/COMPENSI SI DETERMINANO SULLA BASE DEL CRITERIO UTILIZZATO NEL CORSO DEL 2022				
CRITERIO DI COMPETENZA	CRITERIO DI CASSA	CRITERIO DELLA REGISTR.	CRITERIO DI CASSA	CRITERIO DI CASSA

CASSA PER OPERAZIONI A CAVALLO DI ANNO

OPERAZIONE	MOMENTO DI INCASSO/PAGAMENTO	RIF.
ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE	SI CONSIDERANO PERCEPITI/PAGATI NEL MOMENTO IN CUI IL TITOLO VIENE CONSEGNATO AL BENEFICIARIO INDIPENDENTEMENTE DAL SUCCESSIVO VERSAMENTO	RIS. 138/2009 CIRC. 38/2010
BONIFICO	PAGAMENTO: DATA ORDINE INCASSO: DATA ACCREDITO	CIRC. 38/2010
CARTA DI CREDITO O BANCOMAT	PAGAMENTO: DATA DI UTILIZZO DELLA CARTA INCASSO: DATA DI ACCREDITO	RIS. 77/2007
RICEVUTA BANCARIA	PAGAMENTO: DATA IN CUI SI PAGA INCASSO: DATA DI ACCREDITO SBF O AL DOPO INCASSO	
CAMBIALE	DISTINZIONE FRA TITOLI CEDIBILI E NON CEDIBILI TITOLI NON CEDIBILI: ALLA DATA DI SCADENZA TITOLI CEDIBILI: ALLA DATA DI INCASSO O CESSIONE	RIS. 330541/1981 RIS. 352856/1983
LA DIVERSITA' FRA DATA DI PAGAMENTO E DATA DI INCASSO INCASSO POTREBBE CAUSARE INCONVENIENTI NELLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE (ESEMPIO: CERTIFICAZIONE 2022 COMPRENDE COMPENSO PAGATO 2022 MA INCASSATO 2023 RISCHIO DI CONTROLLO FORMALE ?		

ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

ART. 18 CO 1 DPR 600/1973

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi.

INOLTRE

CIRCOLARE 12/04/2017 N.11/E

- **Resta fermo che, in caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi ed altre attività, è necessario far riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700.000 euro. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (cfr. R.M. n. 293/E del 18 ottobre 2007).**

REGIME FORFAIT 2023

REGIME FORFAIT

ART.1 LEGGE 190/2014

ACCESSO AL REGIME	
(CO 56) **INIZIO ATTIVITA'** **REGIME OPZIONALE** **IN SEDE DI DICHIARAZIONE** **DI INIZIO ATTIVITA'**	**(CO 54)** **ATTIVITA' IN CORSO** **REGIME NATURALE** **SULLA BASE DEI DATI** **DELL'ANNO PRECEDENTE**
LIMITE RICAVI /COMPENSI RAGGUAGLIATI AD ANNO **85.000 €** **(ART. 1 CO 54 LEGGE 197/2022)** **SOGGETTO A AUTORIZZAZIONE U.E.**	

ENTRATA NEL REGIME PER INIZIO ATTIVITA'

LA VOLONTA' DI APPLICARE IL REGIME DI VANTAGGIO DEVE ESSERE ESERCITATA SUL MODELLO AA9/12

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

I contribuenti che intendono avvalersi di un REGIME FISCALE AGEVOLATO devono compilare la casella indicando uno dei seguenti valori:

1 per aderire al REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITÀ se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2 per aderire al REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

REGIME FORFAIT

ART.1 LEGGE 190/2014

PRESUPPOSTI ACCESSO AL REGIME CO 54	ESCLUSIONI CO 57
CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE	CON RIFERIMENTO ALL'ANNO DI APPLICAZIONE

POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE FORFAIT NEL 2023

ART.1 LEGGE 190/2014

<table>
<tr><th colspan="3">SE NEL 2022 IL SOGGETTO HA REALIZZATO COMPENSI E RICAVI NON SUPERIORI A</th></tr>
<tr><td>65.000
IN REGIME FORFAIT VANTAGGIO SEMPLIFICATO</td><td>85.000
IN REGIME FORFAIT VANTAGGIO SEMPLIFICATO</td><td>85.000
IN REGIME ORDINARIO PER OPZIONE</td></tr>
<tr><td>AMMESSO
AL FORFAIT</td><td>AMMESSO
AL FORFAIT</td><td rowspan="2">AMMESSO
AL FORFAIT SOLO SE IL 2022 E' L'ULTIMO ANNO DELL'OPZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="2">FORFAIT E SEMPLIFICATO SONO CONSIDERATI SIMILI IN QUANTO ENTRAMBI BASATI SUL PRINCIPIO DI CASSA</td></tr>
<tr><td colspan="3">OGNI DIFFERENTE SITUAZIONE 2022 NON CONSENTE ACCESSO</td></tr>
</table>

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

IN CASO DI
OPERAZIONI GIA' FATTURATE CON IVA NEL 2023
IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE ESCLUDEREBBE
L'ACCESSO AL REGIME DEL FORFAIT

RISPOSTA A INTERPELLO 378/2021
NEL CASO DI EMISSIONE PER ERRORE DI FATTURE CON IVA,
POSSIBILE EFFETTUARE LE OPPORTUNE RETTIFICHE
PER ACCEDERE AL REGIME

PRESUPPOSTI DI ACCESSO

ART.1 CO 54 LEGGE 190/2014

CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE	
FINO A ANNO 2022	**DA ANNO 2023**
RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 65.000 € **B)** **SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO NON SUPERIORE A 20.000 €**	**A)** **RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 85.000 €** **B)** **SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO NON SUPERIORE A 20.000 €**
NON RILEVANO I BENI STRUMENTALI	

RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE

ART. 1 CO 55 LEGGE 190/2014

OLTRE AL RAGGUAGLIO AD ANNO

- **DEVE TRATTARSI DI RICAVI CONSEGUITI O DI COMPENSI PERCEPITI**
- **NON VA CONSIDERATO L'ADEGUAMENTO AGLI ISA STUDI DI SETTORE/INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)**
- **IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA', SI ASSUME LA SOMMA DEI RICAVI**
- **IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' CON ATTIVITA' AGRICOLA NEI LIMITI ART. 32 TUIR, SI ASSUMONO SOLO I RICAVI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (CIRC. 9/E/2019)**
- **PER SOGGETTI CON RICAVI FISSI (BENZINAI), SI ASSUMONO I RICAVI AL NETTO DEL COSTO CORRISPOSTO AL FORNITORE (CIRC. 13/E/2008)**

RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE

ART. 1 CO 55 LEGGE 190/2014

IL LIMITE E' AI RICAVI/ COMPENSI
DELL'ANNO PRECEDENTE

NON SI COMPRENDONO EVENTUALI PLUSVALENZE

ESEMPIO

- **RICAVI 2022** **80.000**
- **PLUSVALENZA 2022** **7.000**

IL SOGGETTO E' AMMESSO AL FORFAIT NEL 2023

RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE

ART. 1 CO 55 LEGGE 190/2014

ATTENZIONE
AL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%
ESEMPIO

- **COMPENSI** **83.000**
- **4%** **3.320**
- **TOTALE** **86.320**

CASSA AUTONOMA RILEVA	INPS GEST. SEPARATA RILEVA
83.000	86.320

INDENNITA' DI MATERNITA'

PER IL REGIME DEI MINIMI

CIRC. 17/E/2012

NON SI CONSIDERANO AI FINI DEL LIMITE

VANNO COMUNQUE INDICATE NEL QUADRO LM COME COMPONENTI DI REDDITO

TELEFISCO 2020

CONFERMA ANCHE PER IL FORFAIT

NON SI CONSIDERANO AI FINI DEL LIMITE

ALTRI CHIARIMENTI SUL LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI

CIRC. 9/E/2019

DIRITTI D'AUTORE

CONCORRONO AL LIMITE SE CORRELATI ALL'ATTIVITA'

(CIOE' SE SPETTANO IN RAGIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA)

(E INDENNITA' PER CESSIONE RAPPORTI AGENZIA?)

INTERPELLO 195/2019

NON SI PUO' APPLICARE IL FORFAIT

SE ALLA DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITA',

IL SOGGETTO SA GIA' CHE ESISTE UNA SENTENZA CHE GLI FARA' INCASSARE UNA SOMMA SUPERIORE AL LIMITE

??????

INTERPELLO 202/2019

I COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE RIENTRANO NEL LIMITE SE CORRELATI ALL'ATTIVITA' SVOLTA

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE

(RIDUCE DA CIRCA 1,4 MILIONI A 1,1 I SOGGETTI FORFAIT)

IL LIMITE DI 20.000 E' RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE
NON VA FATTO ALCUN CONGUAGLIO

L'IMPORTO E' LORDO
COMPRENDE

- **LAVORO DIPENDENTE**
- **LAVORO ACCESSORIO**
- **COLLABORATORI ANCHE A PROGETTO**
- **UTILI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE PER SOLO LAVORO**
- **SOMME CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DAL TITOLARE O DAI SUOI FAMILIARI (ANCORCHE' NON DEDUCIBILI EX ART. 60 TUIR)**

NON COMPRENDE LAVORO OCCASIONALE (CIRC. 7/E/2008)

CAUSE DI ESCLUSIONE

ART.1 CO 57 LEGGE 190/2014

CON RIFERIMENTO ALL'ANNO DI APPLICAZIONE
(VA NNO VISTE A 01/01/2023 O NEL CORSO DELL'ANNO
SALVO REDDITO LAVORO)

FINO A ANNO 2020	DA 2022
SOGGETTI RIENTRANTI IN REGIMI IVA SPECIALI O IN REGIMI DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO	SOGGETTI RIENTRANTI IN REGIMI IVA SPECIALI O IN REGIMI DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO
SOGGETTI NON RESIDENTI, AD ECCEZIONE DEL CITTADINO DI ALTRO STATO MEMBRO CHE PRODUCA IN ITALI A AL MENO IL 75% DEL PROPRIO REDDITO	SOGGETTI NON RESIDENTI, AD ECCEZIONE DEL CITTADINO DI ALTRO STATO MEMBRO CHE PRODUCA IN ITALI A AL MENO IL 75% DEL PROPRIO REDDITO
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IN MODO ESCLUSIVO O PREVALENTEMENTE CESSIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI E MEZZI DI TRASPORTO NUOVI	SOGGETTI CHE EFFETTUANO IN MODO ESCLUSIVO O PREVALENTEMENTE CESSIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI E MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
SOGGETTI CHE PARTECIPANO CONTEMPORANEAMENTE A SOGGETTI CHE DICHIARANO COMUNQUE IL REDDITO PER TRASPARENZA EX ART. 5 TUIR	SOGGETTI CHE PARTECIPANO CONTEMPORANEAMENTE A SOGGETTI CHE DICHIARANO COMUNQUE IL REDDITO PER TRASPARENZA EX ART. 5 TUIR
SOGGETTI CHE CONTROLLANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SRL O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI LE QUALI ESERCITANO ATTIVITA' ECONOMICHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE SVOLTE	SOGGETTI CHE CONTROLLANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SRL O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI LE QUALI ESERCITANO ATTIVITA' ECONOMICHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE SVOLTE
SOGGETTI LA CUI ATTIVITA' E' ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERDIODI D'IMPOSTA	SOGGETTI LA CUI ATTIVITA' E' ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERDIODI D'IMPOSTA
	SOGGETTI IN POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI > 30.000 NELL'ANNO PRECEDENTE (SALVO CHE IL RAPPORTO SIA CESSATO)

PERSONE FISICHE ESCLUSE DAL REGIME

REGIMI SPECIALI OBBLIGATORI

TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI A UN REGIME SPECIALE IVA O REDDITI

AGRICOLTORI MINIMI CON ALTRE ATTIVITA'

CIRC. 28/01/2008 N. 7/E PAR. 2.2.

SONO AMMESSI AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

PER LE ALTRE ATTIVITA' SVOLTE

A CONDIZIONE CHE IL REGIME DELL'AGRICOLTURA

SIA QUELLO DELL'ESONERO

IN NESSUN ALTRO CASO

L'AGRICOLTURA PUO' RIENTRARE NEL NUOVO REGIME

AGRITURISMO

CIRC. 28/01/2008 N. 7/E PAR. 2.2.

PUO' RIENTRARE NEL REGIME DEI MINIMI

SE SI OPTA PER IL REGIME ORDINARIO DI DETRAZIONE IVA

ZONA FRANCA URBANA (CIRC. MISE 172230/2018)

LE AGEVOLAZIONI NON POSSONO ESSERE RICHIESTE DA FORFETARI

SALVA OPZIONE PER REGIME ORDINARIO IVA E REDDITI

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

DI PERSONE /SIMILARI	SRL
SOGGETTI ART. 5 TUIR **- SOCIETA’ PERSONE** **- ASSOCIAZIONI** **- IMPRESE FAMILIARI** **-AZIENDE CONIUGALI** **(CIRC. 9/E/2019)** **INDIPENDENTEMENTE DA %** **ATTIVITA’**	**SRL DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AL FORFETARIO**

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' SEMPLICE

CIRC. 9/E/2019 – INTERPELLO 114/2019

LA PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO FORFETARIO
AD UNA SOCIETA' SEMPLICE
NON COMPORTA ESCLUSIONE DAL REGIME
SE
LA SOCIETA' SEMPLICE PRODUCE REDDITI DIVERSI DA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
O, DI FATTO,
REDDITO D'IMPRESA

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI FATTO

CIRC. 9/E/2019

LA PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO FORFETARIO AD UNA SOCIETA' DI FATTO COMPORTA ESCLUSIONE DAL REGIME

IN QUANTO LA SOCIETA' DI FATTO E' ASSIMILATA A SOCIETA IN NOME COLLETTIVO PRODUCENDO REDDITO D'IMPRESA

PARTECIPAZIONE A SRL

PER L'ESCLUSIONE VALE IL DOPPIO REQUISITO (CONTEMPORANEITA')	
CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO	**SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RICONDUCIBILE** **DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE** **A QUELLA DELLA PERSONA FISICA IN REGIME FORFETARIO**

MOMENTO DI RILEVANZA

CIRC. 9/E/2019 + NUMEROSI INTERPELLI

Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera, assumerà rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si potrà verificare, sulla base di quanto si dirà *infra, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.*

IN PRATICA

IL POSSESSO NEL CORSO DEL 2020

NON COMPORTA ESCLUSIONE

QUESTA INTERVERRA' NEL 2021

ANALOGAMENTE: POSSESSO NEL 2019 ESCLUSIONE DAL 2020

POSSESSO PARTECIPAZIONE

SE POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE INTERVIENE	
ANTERIORMENTE A 01/01/2023	**NEL CORSO DEL 2023**
IL POSSESSO A 01/01/2023 NON CONSENTE L'APPLICAZIONE DEL REGIME **L'EVENTUALE CESSIONE NEL 2023 CONSENTE L'APPLICABILITA' DAL 2024**	**IL NON POSSESSO A 01/01/2023 CONSENTE L'APPLICAZIONE NEL 2023** **SE NON RISULTA CESSIONE NELLO STESSO ANNO E' ESCLUSA L'APPLICAZIONE NEL 2024**

CESSIONE PARTECIPAZIONE

CIRC. 9/E/2019

LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
PRIMA DI APPLICARE IL FORFAIT
(ESEMPIO:
ANTE 01/01/2023 PER APPLICAZIONE NEL 2023)

NON RILEVA COME ABUSO DEL DIRITTO

CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO

CIRC. 9/E/2019

SI PUO' FARE RIFERIMENTO A

ART. 2359 C.C.

Sono considerate società controllate:

- **1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- **2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**
- **3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.**
- **Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.**

CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO

QUESTIONE

IL RIFERIMENTO AI TERZI DEVE ESSERE ESTESO AL CONIUGE, AI FAMILIARI, ECC. ??

CIRC. 9/E/2019

NELL'AMBITO DELLE PERSONE INTERPOSTE SONO COMPRESI

CONIUGE

PARENTI ENTRO TERZO GRADO

AFFINI ENTRO SECONDO GRADO

ATTENZIONE

INTERPELLO 126/2019

il possesso di una partecipazione al 49 per cento determina una forma di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile

SENZA PRECISAZIONI CIRCA IL RESTANTE 51%

MA

AMMINISTRATORE

FATTURAZIONE A FAVORE DELLA SRL

INOLTRE

IN MOLTI INTERPELLI

SI TRATTA DELLE PARTECIPAZIONI DI MINORANZA

LE QUALI

1°

POSSONO COMUNQUE CONSENTIRE IL CONTROLLO DI FATTO

(DA VALUTARE CASO PER CASO)

2°

POSSONO COSTITUIRE INTERPOSIZIONI

FINALIZZATE AL RISPARMIO DI IMPOSTE

3°

POSSONO DAR LUOGO A RICAVI/COMPENSI A FAVORE DEL SOGGETTO FORFETARIO

DA VALUTARE COME ANTIECONOMICI

QUESTIONE

SIGNIFICATO DI

“attivita’ economiche

direttamente o indirettamente riconducibili”

RISPOSTA INTERROGAZIONE 23/01/2019 N. 5-01274

NON VALE IL CODICE ATECO

MA L’ATTIVITA’ SVOLTA DI FATTO

ATTIVITA' RICONDUCIBILI

CIRC. 9/E/2019

IN PRESENZA DI IDENTICHE ATTIVITA' ATECO

la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogni qualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

IN PRATICA

L'ATTIVITA' RICONDUCIBILE SUSSISTE SE IL FORFETARIO FATTURA ALLA SOCIETA' CON IDENTICO CODICE ATECO

ESCLUSIONE PER LAVORO DIPENDENTE

GIA' DAL 2019

IN CASO DI
SOGGETTI CHE OPERANO
PREVALENTEMENTE
(SULLA BASE DEGLI IMPORTI)

NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CON I QUALI SONO IN CORSO RAPPORTI DI LAVORO O ERANO INTERCORSI RAPPORTI DI LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERIODI DI IMPOSTA,
OVVERO
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AI SUDDETTI DATORI DI LAVORO

ESCLUSIONE PER LAVORO DIPENDENTE

1. **NON SI APPLICA AL PRATICANTE (SENZA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO) CHE SI ISCRIVE ALL'ORDINE PROFESSIONALE (RISPOSTA INTERROGAZIONE 23/01/2019 N. 5-01179 –DECRETO SEMPLIFICAZIONE)**

2. **LA RISPOSTA 5-01179 SPECIFICA CHE LA FINALITA' DELLA NORMA E' QUELLA DI EVITARE LA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O ATTIVITA' A QUESTE ASSIMILATE IN ATTIVITA' AMMESSE AL FORFAIT**

ESCLUSIONE PER LAVORO DIPENDENTE

CIRC. 9/E/2019

1

LA PREVALENZA VA VERIFICATA ALLA FINE DELL'ANNO

2

NON SI APPLICA L'ESCLUSIONE NEI SEGUENTI CASI

PENSIONAMENTO OBBLIGATORIO (INT. 161/2019)

SE I DUE RAPPORTI PERSISTONO SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI PER TUTTO IL PERIODO DI SORVEGLIANZA

In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa.

(ESEMPIO: MEDICO ASL + GUARDIA MEDICA)

POSSESSO REDDITO LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO PRECEDENTE

IL REDDITO PERCEPITO NON DEVE SUPERARE

30.000 € (SENZA RAGGUAGLIO)

LA VERIFICA NON VA FATTA

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ANTE 01/01

CIRC. 10/E/2016

ATTENZIONE

1. **LA CESSAZIONE DEVE SUSSISTERE NELL'ANNO PRECEDENTE**
2. **NON DEVE SUSSISTERE UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA CESSAZIONE**
3. **NELL'AMMONTARE DEL LIMITE RIENTRA ANCHE EVENTUALE PENSIONE**

QUESTIONE

IL CONTRIBUENTE FORFETARIO

PUO' AVERE UN RAPPORTO DI LAVORO ?

SI

A CONDIZIONE

1. **CHE L'ATTIVITA' FORFETARIA NON SIA SVOLTA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DEL DATORE O EX DATORE DI LAVORO DEGLI ULTIMI DUE ANNI**

2. **IL REDDITO NON SUPERI 30.000**

PENA LA DISAPPLICAZIONE DALL'ANNO SUCCESSIVO

FUNZIONAMENTO IVA DEL NUOVO REGIME

- **NESSUNA RIVALSA IVA SULLE OPERAZIONI ATTIVE NAZIONALI**
- **NESSUN DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA SULLE OPERAZIONI PASSIVE**
- **PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SI APPLICANO DISCIPLINE SEPARATE PER BENI E SERVIZI**
- **PER LE OPERAZIONI EXTRACEE SI APPLICANO LE RELATIVE DISCIPLINE (IMPORT-EXPORT-PRESTAZIONI SERVIZI)**
- **NON POSSONO ESSERE ESPORTATORI ABITUALI**
- **ESONERO DA VERSAMENTO IVA SALVO CHE PER GLI ACQUISTI PER LE QUALI SONO CONSIDERATI DEBITORI DI IMPOSTA -TUTTI I CASI DI REVERSE – CON VERSAMENTO ENTRO 16 MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

FUNZIONAMENTO IVA REGIME FORFETARIO

INOLTRE

- **ESONERO DA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE, TENUTA SCRITTURE CONTABILI E DICHIARAZIONI**

- **SUSSISTE OBBLIGO NUMERARE (?) E CONSERVARE FATTURE ACQUISTO E FATTURE EMESSE**

- **OBBLIGO DI CERTIFICARE I CORRISPETTIVI**

NON RISULTA NELLA NORMA MA DA RELAZIONE

- **ESONERO DA OGNI COMUNICAZIONE**
- **OBBLIGO MODELLI INTRASTAT**

FATTURE ELETTRONICHE DI ACQUISTO

LE FATTURE ELETTRONICHE DI ACQUISTO
(FORFAIT/MINIMI/AGRICOLTURA ART. 34)
A LORO DESTINATE RIPORTANO
CODICE DESTINATARIO 0000000
E RESTANO DISPONIBILI NELL'AREA RISERVATA

CON RILASCIO DI COPIA CARTACEA
DI FATTO
I SOGGETTI ESONERATI DOVREBBERO RICEVERE
LE FATTURE ELETTRONICHE

NUMERAZIONE FATTURE DI ACQUISTO DEGLI ESONERATI

NONOSTANTE LA MODIFICA
DELL'ART. 25 DPR 633/1972
(ABROGAZIONE NUMERAZIONE PROGRESSIVA)

PER I FORFETARI
NON VIENE MENO L'UNICO ADEMPIMENTO
CONSISTENTE NELLA NUMERAZIONE
(RESTA LA CONSERVAZIONE)

INFATTI L'OBBLIGO
NON E' PREVISTO DALL'ART. 25
MA DAL COMMA 59 DELLA LEGGE 190/2014
(NON MODIFICATO E QUINDI APPLICABILE – CFR CIRC. 9/E/2019)

FUNZIONAMENTO REVERSE IVA DEL NUOVO REGIME

IL SOGGETTO IN REGIME FORFETARIO
VERSA L'IVA IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI
PER LE QUALI
E' RITENUTO DEBITORE D'IMPOSTA

- **ACQUISTI INTERNI IN REVERSE**
- **ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI**
- **ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI OLTRE 10.000 € (FINO A 10.000 PAGA L'IVA NEL PAESE DI ORIGINE)**

APPLICAZIONE BOLLO SU FATTURE

RISPOSTA A INTERPELLO 428/2022
(FORNITA A UN SOGGETTO IN FORFAIT)

CONSOLIDA L'ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA
(RISPOSTA 67/2020/CIRC. 5/E/2021/CIRC. 58/E/2021)

SECONDO CUI

IL BOLLO ADDEBITATO IN FATTURA

(SENZA IVA E DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47)

COSTITUISCE RICAVO DELL'EMITTENTE

FATTURAZIONE ATTIVA

LA FATTURA EMESSA DAL CONTRIBUENTE FORFETARIO DEVE CONTENERE

L'ESPRESSA INDICAZIONE CHE SI TRATTA DI

OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA
ART. 1 CO 58 LEGGE 190/2014

APPLICAZIONE BOLLO SE IMPORTO FATTURA SUPERA 77,47 €

NON EMETTONO FATTURA IN SPLIT PAYMENT (CIRC. 6/E/2015)

TRASMISSIONI TELEMATICHE ANTE 2022

CORRISPETTIVI	FATTURE SITUAZIONE ORIGINARIA
OBBLIGATORIA LA TRASMISSIONE TELEMATICA	**NON OBBLIGATORIA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA**
BONUS REGISTRATORE QUANDO UTILIZZABILE ?	**INOLTRE** per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **è ridotto di un anno.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA
REGIMI ESONERATI DAL 2022

ART. 18 CO 2 D.L. 36/2022

ABROGA L'ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER

SOGGETTI IN REGIME DEL FORFAIT

SOGGETTI IN REGIME DEI MINIMI

(OVVIAMENTE
L'OBBLIGO SI ESTENDE ANCHE ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON STABILITI)

FATTURAZIONE ELETTRONICA
REGIMI ESONERATI

ART. 18 CO 3 D.L. 36/2022
ENTRATA IN VIGORE

OBBLIGO DA 01/07/2022	OBBLIGO DA 01/01/2024
PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI (RAGGUAGLIATI ANNO) SUPERIORI A 25.000 € NELL'ANNO PRECEDENTE	PER TUTTI I SOGGETTI RIENTRANTI NEI REGIMI

FATTURAZIONE ELETTRONICA
REGIMI ESONERATI

ATTENZIONE

SECONDO FAQ 150 DEL 22/12/2022

L'OBBLIGO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SCATTA DAL 2024

(E NON DAL 2023)

SE LA SOGLIA DEI 25.000 € E' SUPERATA NEL 2022

MA NON LO E' STATA NEL 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA
REGIMI ESONERATI

ART. 18 CO 3 D.L. 36/2022
(PER EVITARE PROBLEMI AI SOGGETTI OBBLIGATI DA 01/07/2022)

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica e' emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

FORFAIT E RAPPORTI CON ESTERO

OPERAZIONI ATTIVE	OPERAZIONI PASSIVE
FATTURAZIONE ELETTRONICA (ANCHE VERSO PRIVATI) DA 01/07/2022 A 31/12/2023 PER RICAVI COMPENSI > 25.000 DA 01/01/2024 PER TUTTI	**FINO A 10.000 ANNUI NESSUNA INTEGRAZIONE (SALVO OPZIONE) OLTRE VIES/INTEGRAZIONE ELETTRONICA E VERSAMENTO IVA ENTRO 16 MESE SUCCESSIVO**
INDICAZIONE REGIME E INDICAZIONE EVENTUALE CHE NON SI TRATTA DI OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA (SONO CONSIDERATE CESSIONI INTERNE)	**<u>INTERPELLO 431/2022</u> (VALE PER TUTTI SOGGETTI) ACQUISTO DA FORFAIT ESTERO NON E' CONSIDERATO INTRACOMUNITARIO IN MANCANZA DI DOCUM. ESTERA AUTOFATTURA SENZA IVA**
NO ESTEROMETRO	

FATTURAZIONE OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA

LA FATTURA EMESSA DAL CONTRIBUENTE FORFETARIO DEVE CONTENERE

L'ESPRESSA INDICAZIONE CHE

NON COSTITUISCE DI OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA EX ART. 41 DL 331/1993
O ART. 7-TER DPR 633/1972
MA SI TRATTA DI OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA
ART. 1 CO 58 LEGGE 190/2014

APPLICAZIONE BOLLO SE IMPORTO FATTURA SUPERA 77,47 €

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO

ART. 1 CO 61 LEGGE 190/2014

DA ORDINARIO A FORFETARIO	DA FORFETARIO A ORDINARIO
OBBLIGO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA ART. 19-BIS.2	
ATTENZIONE IN OCCASIONE DI OGNI RETTIFICA L'IVA RISULTANTE ASSUME RILEVANZA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE COME SOPRAVVENIENZA ATTIVA O PASSIVA	

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI

ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72

LA RETTIFICA RIGUARDA BENI E SERVIZI CHE NON HANNO ANCORA PERSO LA LORO UTILITA'

PER I BENI AMMORTIZZABILI

LA DURATA DELL'UTILITA' E' PRESUNTA DALLA NORMA

- **BENI IMMOBILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI DIECI ANNI DALL'ACQUISTO O DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE**
- **ALTRI BENI AMMORTIZZABILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI QUATTRO ANNI DALLA LORO ENTRATA IN FUNZIONE**
- **ALTRI BENI E SERVIZI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO STATI ANCORA CEDUTI O UTILIZZATI (A GIORNI O A MESI ?)**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA IVA ORDINARIO A FORFETARIO

QUESTIONE

LA RETTIFICA DEVE ESSERE FATTA ANCHE DAI CONTRIBUENTI SEMPLIFICATI PER I QUALI LE RIMANENZE NON HANNO RILEVANZA ?

SI

SI TRATTA DI DISCIPLINE DIVERSE (IVA E REDDITI)

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ATTENZIONE

IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI

ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72

LA RETTIFICA NON DEVE ESSERE EFFETTUATA

- **PER I BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46 EURO**

- **PER I BENI IL CUI COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO E' SUPERIORE AL 25%**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- **2022 = REGIME ORDINARIO IVA**
- **ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200**
- **RIMANENZA BENI AL 31/12/2022** **3.000**

- **2023 ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO**
- **NELLA DICHIARAZIONE IVA (RIGO VF70) DEL 2022 RETTIFICA A DEBITO PER L'IVA PARI A 660 SULLE RIMANENZE**

ATTENZIONE

L'OBBLIGO DI DOVER EFFETTUARE LA RETTIFICA
AL 31/12/2022
SULLE RIMANENZE
E
SUI CESPITI

DOVREBBE ESSERE VALUTATO ATTENTAMENTE
A CAUSA DELL'IMPORTO DA VERSARE IN UNICA SOLUZIONE
CHE POTREBBE COMPROMETTERE
L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ART. 1 CO 62/63 LEGGE 190/2014

L'ULTIMA DICHIARAZIONE IVA

IN REGIME ORDINARIO COMPRENDE

- **IVA DA RETTIFICA**
- **IVA NON ANCORA ESIGIBILE (ANCHE PER REGIME DI CASSA)**
- **IVA DA DETRARRE NON ANCORA PAGATA (PER REGIME DI CASSA)**

L'EVENTUALE CREDITO PUO' ESSERE

- **CHIESTO A RIMBORSO**
- **UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA FORFETARIO A ORDINARIO

ART. 1 CO 61 LEGGE 190/2014

NELLA PRIMA DICHIARAZIONE IVA

IN REGIME ORDINARIO

EFFETTUARE LA RETTIFICA IVA

RELATIVA AI BENI ANCORA NON UTILIZZATI

PER I QUALI L'IVA

NON E' STATA DETRATTA

NEL CORSO DEL REGIME FORFETARIO

SECONDO DOTTRINA (RIF. A CIRC. 17/E/2012)

SE NE POTREBBE TENER CONTO GIA' NELLA PRIMA LIQUIDAZIONE PERIODICA

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA FORFETARIO A ORDINARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- **2022 = REGIME FORFETARIO**
- **ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200**
- **RIMANENZA BENI AL 31/12/2022 3.000**

- **2020 RIENTRA NEL REGIME ORDINARIO**
- **NELLA DICHIARAZIONE IVA DEL 2023 RETTIFICA A CREDITO PER L'IVA PARI A 660 SULLE RIMANENZE**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 44 LEGGE 190/2014

RICAVI/COMPENSI PERCEPITI **X** **COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' PER CIASCUN CODICE ATECO** **=** **REDDITO IMPONIBILE**
REDDITO IMPONIBILE **-** **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** **=** **REDDITO IMPONIBILE NETTO**
REDDITO IMPONIBILE NETTO **X** **IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% (O 5%)** **=** **IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA**

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	*(10-11)*	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	*45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9*	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	*47.81*	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	*47.82 - 47.89*	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	*(41-42-43) - (68)*	86%
6	Intermediari del commercio	*46.1*	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	*(55-56)*	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	*(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)*	78%
9	Altre attività economiche	*(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) -(36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (55-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)*	67%

CODICI ATTIVITA’

POICHE’
I LIMITI DI RICAVI FANNO RIFERIMENTO
AI CODICI DI ATTIVITA’,
POSSONO APPLICARE IL REGIME TUTTI I SOGGETTI CHE
RIENTRANO IN UN MEDESIMO CODICE
ANCHE SE LA DIVISIONE ATECO
NON SEMBRA RIGUARDARLI

ESEMPIO
CODICE ATECO 45 = COMMERCIO

COMPRENDE TUTTI I CODICI ATTIVITA’ CHE INIZIANO CON 45
COMPRESO, QUINDI, LE ATTIVITA’ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
COME AUTOFFICINE CODICE 45.20.10 E SIMILI

ESERCIZIO DI ATTIVITA' DIVERSE

CO 64 DELLA LEGGE 190/2014

I soggetti dei cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei conoensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata…..

diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita eserciata

RICHIEDE L'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' DIVERSIFICATA A SECONDA DEL CODICE ATECO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

CRITERIO DI CASSA

IL RIFERIMENTO

AI RICAVI E COMPENSI PERCEPITI

COMPORTA LA RILEVANZA DEL

CRITERIO DI CASSA

IMPOSTA SOSTITUTIVA

DELL'IRPEF, IRAP ,

ADDIZIONALI COMUNALE E REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
CIRC. 04/04/2016 N. 10/E PAR. 4.3.6

IRRILEVANZA PLUS/MINUSVALENZE

- **Il comma 72, in riferimento alla plusvalenze/minusvalenze realizzate dopo l'uscita dal regime di favore, dispone che il costo dei beni acquistati negli anni anteriori all'ingresso nel regime forfetario è pari al costo non ammortizzato, risultante dal libro dei beni ammortizzabili nell'anno che precede l'adozione del regime forfetario, mentre il costo dei beni strumentali acquistati nel periodo di applicazione del regime forfetario è pari al prezzo d'acquisto.**
- **La norma, per converso, non contiene ulteriori precisazioni, e in tal senso avvalora l'ipotesi dell'implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell'alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all'ingresso nel regime di favore.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

INTERPELLO 478/2019

RILEVANZA AVVIAMENTO

NEL CASO DI CESSIONE DI AZIENDA FATTA DA CONTRIBUENTE FORFETARIO

NESSUNA RILEVANZA PER PLUSVALENZE SU BENI

MA RILEVA L'AVVIAMENTO

IN QUANTO

- **non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi di cui al comma 64**

TASSAZIONE OPZIONALE

- **SEPARATA**
- **COME RICAVO NEL QUADRO LM (CON APPLICAZIONE %)**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
CIRC. 04/04/2016 N. 10/E PAR. 4.3

IRRILEVANZA IMMOBILI

gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del regime forfetario. Alla luce di quanto previsto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

APPLICABILITA' NUOVO CREDITO IMPOSTA PER SUPER E IPERAMMORTAMENTO

ART. 1 CO 184/197 LEGGE 160/2019

INTRODUCE NUOVO CREDITO IMPOSTA

IN SOSTITUZIONE

DI SUPER E IPERAMMORTAMENTO

POICHE'

IL NUOVO CREDITO

NON CONFLIGGE CON LA DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

SPETTA ANCHE AL SOGGETTO IN FORFAIT

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPRESE FAMILIARI
ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' DOVUTA DAL TITOLARE

ANCHE PER LE QUOTE DI REDDITO SPETTANTI AI COLLABORATORI FAMILIARI

ANCHE I CONTRIBUTI VERSATI PER CONTO DEI COLLABORATORI SONO DEDOTTI PER INTERO DAL TITOLARE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
DIRITTI DI AUTORE
INTERPELLO 517/2019

QUANDO I DIRITTI DI AUTORE CONCORRONO AL LIMITE DEI 65.000

(SENZA APPLICAZIONE DI RITENUTA CON RICHIESTA AL SOGGETTO EROGANTE)

PARTECIPANO AL REDDITO DI IMPRESA

COME SEGUE

1. **AL NETTO DELLA DEDUZIONE FORFETARIA 25%**
2. **IL NETTO SOMMATO AGLI ALTRI COMPENSI**
3. **SUL TOTALE, APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI REDDITIVITA'**

DETRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

IL TITOLARE DETRAE PER INTERO

- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROPRI**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI (NON FISCALMENTE A CARICO) PER I QUALI IL TITOLARE NON ABBIA ESERCITATO IL DIRITTO ALLA RIVALSA**

L'EVENTUALE ECCEDENZA NON DETRATTA

E' DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER NUOVE ATTIVITA' (START UP)

ART. 1 CO 65 LEGGE 190/2014

REDDITO IMPONIBILE
DELL'ANNO DI INIZIO E DEI QUATTO SUCCESSIVI

E' RIDOTTO A UN TERZO
IN PRESENZA DI TALUNI PRESUPPOSTI

IN PRATICA = 5% SUL REDDITO TOTALE

PRESUPPOSTI PER DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER NUOVE ATTIVITA' (START UP)

ART. 1 CO 65 LEGGE 190/2014

(SONO GLI STESSI DEL REGIME DEI MINIMI)

- **non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**

- **l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale**

- **in caso di prosecuzione di attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore al limite della specifica attività**

<u>RIFERIMENTO AI 3 ANNI PRECEDENTI</u>
ART. 1 CO 65 LETT. A) LEGGE 190/2014

(PER REGIME DEI MINIMI)

IL LIMITE…

debba intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento dell'attività precedente e non al periodo di imposta

QUINDI

NON SI TRATTA DI TRE PERIODI DI IMPOSTA

MA DEI TRE ANNI PRECEDENTI

ALLA DATA DI INIZIO

MERA PROSECUZIONE
ART. 1 CO 65 LETT. B) LEGGE 190/2014

(PER REGIME DEI MINIMI)

PROVVEDIMENTO 22/12/2011 N. 185820 PAR. 2.2

2.2. La condizione di cui alla lettera b) ……..secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

COMPONENTI DI REDDITO SOSPESI DELL'ULTIMO PERIODO ORDINARIO

ART. 1 CO 66 LEGGE 190/2014

I COMPONENTI DI REDDITO
POSITIVI E NEGATIVI
NON ANCORA IMPUTATI A REDDITO
AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL NUOVO REGIME
(SPESE DI MANUTENZIONE, SPESE DI RAPPRESENTANZA, RATEAZIONE PLUSVALENZE, ECC.)

CONCORRONO A FORMARE
IL REDDITO E LA BASE IMPONIBILE IRAP
DELL'ULTIMO PERIODO
IN REGIME DI DETERMINAZIONE ORDINARIA

INAPPLICABILITA' DELLE RITENUTE D'ACCONTO

ART. 1 CO 67 LEGGE 190/2014

I RICAVI E I COMPENSI DEL REGIME FORFETARIO NON SONO SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE (ANCHE INDICAZIONE IN FATTURA) DA PARTE DEL PERCIPIENTE DALLA QUALE RISULTI CHE IL REDDITO AL QUALE AFFLUISCONO LE SOMME SONO SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA

ATTENZIONE

SI APPLICA ANCHE A

- **RITENUTA 8% PER RISTRUTTURAZIONE**
- **RITENUTA SU DIRITTI D'AUTORE (RIENTRANTI NEL LIMITE)**

PERDITE FISCALI ANTERIORI

ART. 1 CO 68 LEGGE 190/2014

EVENTUALI PERDITE FISCALI RIPORTABILI AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

SONO SCOMPUTABILI SECONDO LE VIGENTI NORME

DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA

ADEMPIMENTI AI FINI DELLE II.DD

ART. 1 CO 69 LEGGE 190/2014

- **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI EMESSI E RICEVUTI**

- **ESONERO DALLA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI**

- **OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, MA SENZA APPLICARE ISA**

- **ESONERO DALL'OBBLIGO DI OPERARE LE RITENUTE FISCALI (salvo che per le ritenute artt. 23/24 – redditi di lavoro dipendente e assimilati - DPR 600/1983 ex art. 6 d.l. 34/2019 con effetto 01/01/2019)**

- **PER I COMPENSI SENZA RITENUTE: OBBLIGO DI INDICARE I COMPENSI CORRISPOSTI E IL CODICE FISCALE DEI PERCIPIENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNO PER UNO NELL'APPOSITA SEZIONE QUADRO RS)**

USCITA DAL REGIME FORFETARIO

ART. 1 LEGGE 190/2014

NON E' PREVISTA ALCUNA DURATA MINIMA SI ESCE DAL REGIME	
CO 70 **OPZIONE PER REGIME DI DETERMINAZIONE ORDINARIA DELL'IVA E DEI REDDITI**	**CO 71** **PERDITA DI UN PRESUPPOSTO O SI VERIFICA UNA FATTISPECIE DI INAPPLICABILITA'** **CO 74** **ANCHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO**

OPZIONE PER REGIME ORDINARIO
DI DETERMINAZIONE DELL'IVA E DEI REDDITI

ART. 1 CO 70 LEGGE 190/2014

I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE ORDINARIA DELL'IVA E DEI REDDITI

MEDIANTE APPOSITA OPZIONE VALIDA PER ALMENO UN TRIENNIO (TACITAMENTE RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO) NELLA PRIMA DICHIARAZIONE IVA DA PRESENTARE

PERDITA DEL PRESUPPOSTO

ART. 1 CO 71 LEGGE 190/2014

LIMITE 85.000 SUPERATO MA NON OLTRE 100.000	LIMITE 85.000 SUPERATO E SUPERATO ANCHE 100.000
IL REGIME FORFETARIO CESSA DI ESSERE APPLICATO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO IL LIMITE DEI 85.000 € DEI RICAVI/COMPENSI	IL REGIME FORFETARIO CESSA DI AVERE APPLICAZIONE GIA' CON L'OPERAZIONE CHE COMPORTA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE IVA GIA' DALL'OPERAZIONE CHE COMPORTA IL SUPERAMENTO

SITUAZIONI DAL 2023

RICAVI/COMPENSI INFERIORI A 85.000	RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A 85.000 MA FINO A 100.000	RICAVI COMPENSI SUPERIORE A 100.000
PERMANE NEL REGIME DI FORFAIT ANCHE L'ANNO SUCCESSIVO (SALVO OPZIONE)	IL REGIME FORFETARIO CESSA DI ESSERE APPLICATO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO IL LIMITE DEI 85.000 € DEI RICAVI/COMPENSI	IL REGIME FORFETARIO CESSA DI AVERE APPLICAZIONE GIA' CON L'OPERAZIONE CHE COMPORTA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEL CASO DI PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO

ART. 1 CO 72 LEGGE 190/2014

<table>
<tr><td colspan="4">AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
OCCORRE EVITARE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Componenti positivi di reddito</td><td colspan="2">Componenti negativi di reddito</td></tr>
<tr><td>il salto di imposta</td><td>la doppia tassazione</td><td>la mancata deduzione</td><td>la doppia deduzione</td></tr>
<tr><td colspan="4">IN MODO CHE OGNI COMPONENTE DI REDDITO
RILEVI UNA SOLA VOLTA</td></tr>
</table>

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72 LEGGE 190/2014

ESEMPIO 1

- **AGENTE COMMERCIO ORDINARIO NEL 2022**
- **DICHIARA PER COMPETENZA PROVVIGIONI DI 2.000**

- **REGIME FORFETARIO NEL 2023**
- **INCASSO FATTURA NEL 2023 PER 2.000 SENZA IVA**
- **LA FATTURA NON VA DICHIARATA NEL 2023 IN QUANTO DI COMPETENZA DEL 2022**

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72 LEGGE 190/2014

ESEMPIO 2

- **COMMERCIANTE**
- **ORDINARIO NEL 2022 E FORFETARIO NEL 2023**
- **NEL 2022 INCASSA UNA FATTURA DI ACCONTO PER 5.000**
- **NEL 2023CONSEGNA LE MERCI PER UN VALORE DI 8.000**
- **NEL 2023 INCASSA UNA FATTURA DI SALDO PER 3.000**

- **LA FATTURA DI ACCONTO VA DICHIARATA NEL 2023 IN QUANTO NON DICHIARATA PER IL 2022 (COMPETENZA DELLA VENDITA E' 2023)**

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72 LEGGE 190/2014

ESEMPIO 3

BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTATI PRIMA DEL REGIME

- **LA DETERMINAZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEL COSTO NON AMMORTIZZATO DEL BENE AL MOMENTO DELL'ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO**
- **ESEMPIO**
- **COSTO BENE 5.000**
- **FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2022 3.500**
- **REGIME FORFETARIO DAL 2023**
- **AMMORTAMENTO 2023 0**

IL COSTO NON AMMORTIZZATO DI 1.500 RILEVERA'
AI FINI DELL'AMMORTAMENTO DOPO L'USCITA DAL REGIME

TRATTAMENTO BENI AMMORTIZZABILI

ART. 1 CO 72 LEGGE 190/2014

ACQUISTATI PRIMA DELL'ENTRATA IN REGIME	ACQUISTATI IN PENDENZA DEL REGIME
FERMANO IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO DOPO L'USCITA DAL REGIME EVENTUALI PLUS/MINUS SUL COSTO NON AMMORTIZZATO (MA E' CONSENTITO AMMORTAMENTO ?)	HANNO COSTO FISCALE NON AMMORTIZZABILE PARI AL PREZZO D'ACQUISTO

QUESTIONI RELATIVE ALL'USCITA DAL REGIME

1

IN CASO DI
EMISSIONE DI FATTURA IN FORFAIT
E SUCCESSIVA USCITA,
L'INCASSO IN REGIME ORDINARIO IVA
IMPONE UNA NOTA PER ADDEBITARE L'IVA ?
NO
CIRC.10/E/2016

2

CONSEGUENZE AI FINI DELLA EVENTUALE RITENUTA ?
INFORMARE L'EROGANTE
IL QUALE DOVRA' PROVVEDERE ALLA RITENUTA

QUESTIONI RELATIVE ALL'ENTRATA NEL REGIME

1

IN CASO DI
EMISSIONE DI FATTURA IN SEMPLIFICATA
E SUCCESSIVA ENTRATA NEL FORFAIT ,
L'INCASSO IN REGIME DI FORFAIT
IMPONE UNA NOTA I CREDITO PER L'IVA ?
NO
IN QUANTO LA FATTURA E' RIENTRATA NELLA DICHIARAZIOEN ANNUALE

2

CONSEGUENZE AI FINI DELLA EVENTUALE RITENUTA ?
INFORMARE L'EROGANTE
IL QUALE NON DOVRA' EFFETTUARLA

USCITA DAL REGIME PER ACCERTAMENTO

ART. 1 CO 74 LEGGE 190/2014

IL REGIME FORFETARIO CESSA DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI
-A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO –

VIENE MENO UNO DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE

QUESTIONE
COSA SI INTENDE PER ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO?

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 1 CO 74 LEGGE 190/2014

IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE A CAUSA DI UN PRESUPPOSTO ERRATO

LE SANZIONI SONO AUMENTATE DEL 10% SE IL MAGGIOR REDDITO ACCERTATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 10% A QUELLO DICHIARATO

RILEVANZA DEL REDDITO FORFETARIO

ART. 1 CO 75 LEGGE 190/2014

FINO AL 2019	DAL 2020
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.	75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario. = **SEMPRE RILEVANTE**

RILEVANZA DEL REDDITO FORFETARIO

ART. 1 CO 75 LEGGE 190/2014

ESEMPIO.1

LA VECCHIA NORMA CREAVA PROBLEMI
SULLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
(AL 50% OPPURE 100% AL CONIUGE CON REDDITO PIU' ALTO)
QUANDO UNO DEI CONIUGI ERA FORFETARIO

INFATTI IL SOLO RIFERIMENTO ALL'ART. 12 CO 2
(IMPORTO PER NON ESSERE A CARICO)
SEMBRAVA CONSENTIRE DI
ESCLUDERE IL REDDITO FORFETARIO
DAL CALCOLO DEL REDDITO
PER INDIVIDUARE IL CONIUGE CON REDDITO MAGGIORE

L'ATTUALE FORMULAZIONE DEL COMMA 75
PREVEDE DI TENER CONTO DEL REDDITO A FORFAIT
(ANCHE RIS. 69/E/2019)

RILEVANZA DEL REDDITO FORFETARIO

ART. 1 CO 75 LEGGE 190/2014

ESEMPIO.2

ART. 16 TUIR
PREVEDE DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DIFFERENZIATI IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO

PER DETERMINARE LA DETRAZIONE SPETTANTE SI TIENE CONTO ANCHE DEL REDDITO FORFETARIO ANCHE SE ESCLUSO DAL REDDITO COMPLESSIVO

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 76-84 LEGGE 190/2014

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
(SOLO PER REDDITI IMPRESA)
SUL MINIMALE E QUOTA PERCENTUALE
SUL REDDITO FORFETARIO
E' RIDOTTA DEL 35%

OPZIONE

CIRC. 29/2015 INPS/MESSAGGIO INPS 26/01/2016/CIRC. 35/2016

- **DALLA DATA DI INIZIO PER NUOVE ATTIVITA'**
- **ISTANZA ENTRO 28/02 DI ANNO IN ANNO**

CIRC. 22/2017

LA RICHIESTA RIDUZIONE PRESENTATA VALE FINO A REVOCA

RESTA FERMO IL MECCANISMO DI ACCREDITO
SULLA BASE DEI CONTRIBUTI VERSATI

EFFETTI SU PERIODO PENSIONAMENTO

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 82 LEGGE 190/2014

L'OPZIONE PER IL
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
NON CONSENTE
DI FRUIRE DI ALTRE EVENTUALI AGEVOLAZIONI

- **RIDUZIONE AL 50% PER PENSIONATI**
- **RIDUZIONE 3 PUNTI PERCENTUALI PER SOGGETTI INFERIORE A 21 ANNI**

CESSAZIONE REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 82 LEGGE 190/2014

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
VIENE MENO
DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO UNO DEI PRESUPPOSTI
O
SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI ESCLUSIONE

Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina, l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, ANCHE LADDOVE VENGONO MENO LE CAUSE OSTATIVE

CESSAZIONE REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 82 LEGGE 190/2014

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
VIENE MENO
DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO UNO DEI PRESUPPOSTI
O
SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI ESCLUSIONE

QUESTIONE

CHE SUCCEDE CON LA NUOVA NORMA CHE IMPONE LA CESSAZIONE DAL FORFAIT DAL MOMENTO IN CUI SI SUPERANO IL LIMITE DI 100.000 ?

FLAT TAX INCREMENTALE

ART. 1 CO 55/57 LEGGE 197/2022

PER IL SOLO 2023

LE PERSONE FISICHE

TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

DIVERSI DAI SOGGETTI IN FORFAIT,

AL POSTO DELLE ORDINARIE ALIQUOTE D'IMPOSTA,

POSSONO APPLICARE

UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA II.DD E ADDIZIONALI

ALIQUOTA 15% SU IMPONIBILE (MASSIMO DI 40.000)

PARI ALLA DIFFERENZA FRA REDDITO ATTIVITA' 2023

E

E IL PIU' ALTO DICHIARATO DAL 2020 AL 2022,

DECURTATA DI UNA QUOTA DEL 5% DEL PIU' ALTO

FLAT TAX INCREMENTALE

ART. 1 CO 55/57 LEGGE 197/2022

ESEMPIO.1 POSSIBILITA'

(5% DECURTATO DAL REDDITO PIU' ALTO)

- **REDDITO IMPRESA 2020 85.000**
- **REDDITO IMPRESA 2021 80.000**
- **REDDITO IMPRESA 2022 90.000 = + ELEVATO**
- **REDDITO IMPRESA 2023 100.000**

- **REDDITO + ELEVATO DECURTATO DEL 5% = 85.500**

- **REDDITO SOGGETTO A SOSTITUTIVA 100.000 -85.500 =14.500**

(OVE LA DIFFERENZA FOSSE STATA SUPERIORE A 40.000, SAREBBE STATA CONSIDERATA SOLO PER 40.000)

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% SULLA QUOTA DI 14.500 = 2.170**
  IMPOSTA A SCAGLIONI SULLA PRIMA QUOTA DI 85.500

FLAT TAX INCREMENTALE

ART. 1 CO 55/57 LEGGE 197/2022

ESEMPIO.2 CONFERMATO DA TELEFISCO 2023
(LA DIFFERENZA VA decurtata)

- **REDDITO IMPRESA 2020 85.000**
- **REDDITO IMPRESA 2021 80.000**
- **REDDITO IMPRESA 2022 90.000 = + ELEVATO**
- **REDDITO IMPRESA 2023 100.000**

- **DIFFERENZA 100.000-90.000 = 10.000**
- **5% DEL REDDITO PIU' ALTO = 4.500**

- **REDDITO SOGGETTO A SOSTITUTIVA 10.000 -4.500 = 5.500**

(OVE LA DIFFERENZA FOSSE STATA SUPERIORE A 40.000, SAREBBE STATA CONSIDERATA SOLO PER 40.000)

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% SULLA QUOTA DI 5.500 = 825**
- **IMPOSTA A SCAGLIONI SULLA PRIMA QUOTA DI 94.500**

TELEFISCO 2023

Si conferma la correttezza della modalità di determinazione della franchigia del 5%

FLAT TAX INCREMENTALE

ART. 1 CO 55/57 LEGGE 197/2022

ESEMPIO

- **REDDITO IMPRESA 2020 50.000**
- **REDDITO IMPRESA 2021 60.000 = + ELEVATO**
- **REDDITO IMPRESA 2022 55.000**
- **REDDITO IMPRESA 2023 77.000**

- **REDDITO + ELEVATO DECURTATO DEL 5% = 57.000**

- **REDDITO SOGGETTO A SOSTITUTIVA 77.000-57.000=20.000**

(OVE LA DIFFERENZA FOSSE STATA SUPERIORE A 40.000, SAREBBE STATA CONSIDERATA SOLO PER 40.000)

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% 3.000**

FLAT TAX INCREMENTALE

ART. 1 CO 55/57 LEGGE 197/2022

IL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA

E' SEMPRE

RILEVANTE

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato all'imposta sostitutiva.

INOLTRE

GLI ACCONTI DEL 2024

SI CALCOLANO SULL'IMPOSTA TEORICA DEL 2013

SENZA CONSIDERARE IL REDDITO SOGGETTO A FLAT TAX

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO A 31/12/2023 E I QUATTRO PERIODI SUCCESSIVI

IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI UTILIZZATI NELL'AMBITO DI PARTICOLARI ATTIVITA' COMMERCIALI (BENI DI CONSUMO AL DETTAGLIO) E' FISSATO NELLA MISURA DEL

6%

(6% GIA' PREVISTO DAL D.M. 31/12/1988 PER IMMOBILI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE)

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

ATECO	ATTIVITA' INTERESSATE
47.11.10	IPERMERCATI
47.11.20	SUPERMERCATI
47.11.30	DISCOUNT DI ALIMENTARI
47.11.40	MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI
47.11.50	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI
47.19.10	GRANDI MAGAZZINI
47.19.20	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ELETTRODOMESTICI, COMPUTER
47.19.90	EMPORI ED ALTRI NEGOZI NON SPECIALIZZATI DI VARI PRODOTTI NON ALIMENTARI
47.21	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.22	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E DI PRODOTTO A BASE DI CARNE
47.23	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI, ECC.
47.24	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE, TORTE, DOLCIUMI, ECC.
47.25	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE
47.26	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO
47.29	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

QUESTIONE

RELAZIONE TECNICA PRECISA CHE SI INTENDE

CONSENTIRE UNA MAGGIORE DEDUCIBILITA'

" nel rispetto dei principi contabili"

IN ATTESA DELL'APPOSITO PROVVEDIMENTO DA EMANARE,

DOVRA' ESSERE CHIARITO SE

MAGGIOR QUOTA DI AMMORTAMENTO

DEBBA ESSERE

PREVIAMENTE IMPUTATA

A CONTO ECONOMICO

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

CONSOLIDATO NAZIONALE

LE IMPRESE INTERESSATE

IL CUI PATRIMONIO E' PREVALENTEMENTE INVESTITO IN IMMOBILI (DIVERSI DA IMMOBILI MERCI) E DA IMPIANTI E DA FABBRICATI DIRETTAMEMNTE UTILIZZATI NELLE ATTIVITA' AGEVOLATE DA SOCIETA' COMPRESE NEL CONSOLIDATO NAZIONALE

POSSONO AVVALERSI DI TALE DISPOSIZIONE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A SOCIETA' ADERENTI AL CONSOLIDATO

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2022/2023

ART. 60 CO 7-BIS D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)	ART. 1 CO 711 L. 234/2921 (LEGGE BILANCIO) ART. 3 CO 5 DL 228/2021 (MILLEPROROGHE)	ART. 5-BIS D.L. 4/2022 (SOSTEGNI TER)	ART. 3 CO 8 D.L. 198/2022 (MILLEPROROGHE)
I SOGGETTI CHE UTILIZZANO OIC POSSONO NON EFFETTUARE - FINO AL 100% - GLI AMMORTAMENTI 2020 SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI MANTENENDO IL VALORE DI ISCRIZIONE COME RISULTA DALL'ULTIMO BILANCIO	LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 15/05/2020	LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA AGLI ESERCIZI IN CORSO AL 31/12/2021 E AL 31/12/2022	LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA AGLI ESERCIZI IN CORSO AL 31/12/2022 E AL 31/12/2023
ATTENZIONE ART. 60 NON RICHIAMA ART. 108 TUIR (SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI)			

SOGGETTI AMMESSI E NON AMMESSI

AMMESSI	NON AMMESSI
SOGGETTI CHE ADOTTANO OIC ANCHE CON BILANCIO ABBREVIATO E MICROIMPRESE (ANCHE IN UTILE) **OIC INTER.9 = ANCHE BILANCIO CONSOLIDATO**	**SOGGETTI CHE ADOTTANO IAS/IFRS** **SOGGETTI SEMPLIFICATI**

CASI DUBBI

SOCIETA' PERSONE/DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA

NON HANNO VINCOLI SULLE RISERVE
MA ISTRUZIONI RF RICHIAMANO CODICE VARIAZIONE 81 COME PER SOGGETTI IRES

BENI RILEVANTI E MISURA AMMORTAMENTO

ART. 60 CO 7-BIS D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

- **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI**
- **ANCHE SINGOLI BENI (OIC INTER. 9), MA LA SCELTA DEVE ESSERE COERENTE CON LE MOTIVAZIONI**
- **INDIPENDENTEMENTE DAL MINOR UTILIZZO DEGLI STESSI**
- **QUOTA TOTALE O PARZIALE (IN TAL CASO, LA DIFFERENZA – CALCOLATA IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI GIORNI DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA' -VA REGOLAMENTE IMPUTATA A CONTO ECONOMICO)**
- **NESSUN EFFETTO SUI BENI IN LEASING O LOCAZIONE**

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ART. 60 CO 7-BIS D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

LA QUOTA DI AMMORTAMENTO NON EFFETTUATA
È IMPUTATA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
E
CON LO STESSO CRITERIO SONO IMPUTATE
LE QUOTE DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

(PROLUNGANDO DI UN ANNO
IL PIANO DI AMMORTAMENTO)

IN CASO DI NECESSITA' DA COVID
SUCCESSIVI DECRETI POTRANNO PROROGARE LA NORMA

(COMPORTAMENTO 2022 INDIPENDENTE DA COMPORTAMENTO 2021/2020)

ALTRE CONSIDERAZIONI OIC INTER.9

- **SOSPENSIONE RIGUARDA SOLO L'AMMORTAMENTO, RESTANO APPLICABILI ALTRE DISCIPLINE (PERDITA DUREVOLE, ECC.)**
- **PUO' RIGUARDARE ANCHE I BENI ACQUISITI NEL 2020**
- **NON ESCLUDE LA POSSIBILITA' DI RIVALUTAZIONE SUGLI STESSI BENI**
- **SOSPENSIONE POSSIBILE ANCHE SENZA ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE**
- **SOSPENSIONE POSSIBILE ANCHE NEL BILANCIO CONSOLIDATO**
- **SI CONSIDERA LA FISCALITA' DIFFERITA**

PIANO DI AMMORTAMENTO

CNDCEC – DOCUMENTO 17/03/2021

“LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI”

E

OIC INTER.9

PREVEDONO (CON ESEMPI) CHE IL RECUPERO DELLA QUOTA POSSA AVVENIRE MEDIANTE

1. **RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO (SE E’ POSSIBILE ALLUNGARE LA VITA UTILE)**
2. **RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO (SE NON E’ POSSIBILE, A CAUSA DI VINCOLI, ECC.), SPALMANDO L’AMMORTAMENTO SOSPESO SULLE QUOTE SUCCESSIVE**

AMMORTAMENTI NON EFFETTUATI

ART. 60 CO 7-TER D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

L'IMPORTO DEGLI UTILI DI ESERCIZIO CORRISPONDENTE AGLI AMMORTAMENTI NON EFFETTUATI

DEVE ESSERE ACCANTONATO IN UNA APPOSITA RISERVA INDISPONIBILE

AMMORTAMENTI NON EFFETTUATI

ART. 60 CO 7-TER D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

IN CASO DI INSUFFICIENZA DI UTILI DA ACCANTONARE

L'ACCANTONAMENTO È EFFETTUATO
UTILIZZANDO
PRIORITARIAMENTE ALTRE RISERVE
(DISPONIBILI DI UTILI O PATRIMONIALI)
E,
OVE INSUFFICIENTI,
UTILIZZANDO GLI UTILI DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ART. 60 CO 7-QUATER D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE

- **LE RAGIONI DELLA DEROGA (MINOR UTILIZZO A CAUSA COVID)**
- **(IMPORTO DEGLI AMMORTAMENTI NON IMPUTATI)**
- **ISCRIZIONE E IMPORTO DELLA RISERVA INDISPONIBILE,**
- **L'EFFETTO SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA E SUL CONTO ECONOMICO (DIVERSA CONSISTENZA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO)**

N.B

LE MICROIMPRESE INDICANO IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE

CNDCEC 17/03/2021

"LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI"

RIPORTA ESEMPIO DI NOTA INTEGRATIVA

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ART. 60 CO 7-QUINQUIES D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

GLI AMMORTAMENTI SONO FISCALMENTE RICONOSCIUTI SECONDO LE ORDINARIE REGOLE

(CONDIZIONI E LIMITI)

LA MANCATA IMPUTAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI

NON INCIDE SULLA DEDUCIBILITA' DEGLI STESSI

NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

E

NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IRAP

TELEFISCO 2022

NON INCIDONO SU SUPER/IPER AMMORTAMENTI

CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

CON DUE DIVERSI INTERVENTI DEL 2022 E' STATO INTEGRATO/MODIFICATO ART. 83 TUIR (DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO)

E

DETERMINAZIONE VALORE PRODUZIONE AI FINI IRAP

AL FINE DI DISCIPLINARE

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

IN CASO DI ERRORI CONTABILI

OIC 29
ERRORE

PAR. 44

- **Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.**

DA NON CONFONDERE CON

- **CAMBIAMENTO PRINCIPI CONTABILI**
- **CAMBIAMENTO STIME**

CORREZIONE DEGLI ERRORI SECONDO OIC 29

PRECEDENTE OIC 29	ATTUALE OIC 29
IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO	**IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO SE NON RILEVANTE**
IMPUTAZIONE A P. NETTO SE RELATIVO A OPERAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SU CONTO ECONOMICO	**IMPUTAZIONE A PATRIMONIO NETTO SE RILEVANTE**
	ERRORE RILEVANTE (PAR. 46) **SE PUO', INDIVIDUALMENTE O INSIEME AD ALTRI ERRORI , INFLUENZARE LE DECISIONI ECONOMICHE CHE GLI UTILIZZATORI ASSUMONO IN BASE AL BILANCIO** **VALUTATO SECONDO DIMENSIONE/NATURA E CIRCOSTANZE**

TRATTAMENTO DELL'ERRORE (ANTE MODIFICA)

ERRORE RILEVANTE	ERRORE NON RILEVANTE
IN BILANCIO **IMPUTAZIONE A P.NETTO**	**IN BILANCIO** **IMPUTAZIONE A CONTO ECON.**
DICHIARAZIONE **INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA**	**DICHIARAZIONE** **1°** **VARIAZIONE PER ELIMINARE EFFETTO DELL'ERRORE DAL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO** **2°** **INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA**

ART. 83 CO 1TUIR.1

FINO AL 21/06/2022

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

per i soggetti, **diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,** che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

ART. 83 CO 1TUIR.2

ART. 8 D.L. 73/2022
DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO 31/12= 2022

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAPPORZATA VIENE ESTESO AGLI ERRORI CONTABILI

DI FATTO COSTITUISCE UNA SEMPLIFICAZIONE

per i soggetti, diversi dalle **micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria**, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. **I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.** La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**.**

ART. 83 CO 1TUIR.3

ART. 1 CO 273/275 LEGGE 197/2022
DAL PEERIODO DI IMPOSTA IN CORSO 31/12 = 2022

LA SEMPLIFICAZIONE VIENE LIMITATA ALLE SOLE SOCIETA' SOGGETTE A REVISIONE LEGALE DEI CONTI

per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti** .

TRATTAMENTO FISCALE ERRORI CONTABILI

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA E QUELLI NON SOTTOPOSTI A REVISIONE LEGALE DEI CONTI	SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA E SOTTOPOSTI A REVISIONE LEGALE DEI CONTI
APPLICANO NORME SU DICHIARAZIONE INTEGRATIVA + CIRC. 31/E/2013 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CON RIFERIMENTO AL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI E' STATO OMESSO IL COMPONENTE POSITIVO O LA DEDUZIONE DEL COMPONENTE NEGATIVO (SEMPRE CHE I RELATIVI TERMINI NON SIANO SCADUTI)	FANNO RICORSO ALLE SEMPLIFICAZIONI ART. 83 TUIR IN PRATICA, APPLICANDO OIC 29, CONSIDERANO L'ERRORE NELL'ANNO IN CUI VIENE RETTIFICATO IN BILANCIO SENZA OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E SENZA VERSARE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO

PERDITE DEL CAPITALE NELLE SPA/SRL

	ART. 2446 ART. 2482-BIS	ART. 2447 ART. 2482-TER
PERDITE ENTRO IL TERZO DEL CAPITALE	PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE	PERDITE OLTRE IL TERZO CHE PORTA IL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO
NON SONO INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE	SONO INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 6 D.L.23/2020 (DECRETO LIQUIDITA') Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale		
1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. **Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.**	**1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.**	**1.Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.** **ART. 3 CO 6 D.L. 198/2022 (MILLEPROROGHE) ESTENDE LA NORMA ALLE PERDITE DEL 2022**

RIDUZIONE CAPITALE

NORME C.C. DISAPPLICATE
ART. 2446 CO 2/3 – ART. 2482-BIS CO 4/5/6 **MANCATA RIDUZIONE DELLA PERDITA A MENO DI UN TERZO ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**
ART. 2447 – ART. 2482-TER **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**
ART. 2484 N. 4 **SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**
ART. 2545-DUODECIES **SCIOGLIMENTO DELLE COOPERATIVE**
INOLTRE **NESSUNA NECESSITA' DI CAUSA/EFFETTO COVID** **DEVE TRATTARSI DI PERDITE CHE INCIDONO SUL CAPITALE**

RIDUZIONE OLTRE 1/3

ART. 6 CO 2 D.L. 23/2020

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2336, secondo comma, e 2482-bis, quanto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

RIDUZIONE OLTRE 1/3

NORMA A REGIME	SOSPENSIONE
PERDITA DEVE RISULTARE RIDOTTA A MENO DI 1/3 **IN MANCANZA** **L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO** **DEVE RIDURRE IL CAPITALE**	
ENTRO **ESERCIZIO SUCCESSIVO** **(PERDITA 2022 = ESERCIZIO 2023)**	**ENTRO 5°** **ESERCIZIO SUCCESSIVO** **(PERDITA 2022 = ESERCIZIO 2027)**

RIDUZIONE OLTRE 1/3

ART. 6 CO 3 D.L. 23/2020

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento ella società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL MINIMO

NORMA A REGIME	SOSPENSIONE
ASSEMBLEA CONVOCATA SENZA INDUGIO PER DELIBERARE RIDUZIONE DEL CAPITALE E CONTEMPORANEO AUMENTO QUANTOMENO AL MINIMO	
ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO (PERDITA 2022 = ESERCIZIO 2023)	ENTRO 5° ESERCIZIO SUCCESSIVO (PERDITA 2020 = ESERCIZIO 2025) (PERDITA 2021 = ESERCIZIO 2026) (PERDITA 2022 = ESERCIZIO 2027)
	FINO ALL'ASSEMBLEA NON OPERA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO

INFORMATIVA SULLA PERDITA SOSPESA

ART. 6 CO 4 D.L. 23/2020

LE PERDITE SOSPESE DEVONO ESSERE DISTINTAMENTE INDICATE NELLA NOTA INTEGRATIVA

CON INDICAZIONE,
IN APPOSITI PROSPETTI,
DELLA LORO ORIGINE
NONCHE'
DELLE MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO

(EFFETTI SULLA CONTINUITA')

PRECEDENTE SU DEDUZIONI IRAP

FINO AL 2018

LA SOLA MAGGIORAZIONE DELLE DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE A T.I. PER I LAVORATORI NEL MEZZOGIORNO ERA CONSIDERATA

AIUTO DI STATO (DE MINIMIS AUTOMATICO)

IRAP: ABROGAZIONE CUNEO FISCALE DE MINIMIS

ART. 1 CO 1085 LEGGE 145/2018

E' ABROGATO IL N. 3 DELLA LETT. A DEL COMMA 1

DELL'ART. 11 D.LGS 446/1997

DEDUZIONE PER DIPENDENTI NEL MEZZOGIORNO

- **15.000 DEDUZIONE ORDINARIA**
- **21.000 DEDUZIONE PER PERSONALE FEMMINILE**

RESTANO CONFERMATE LE DEDUZIONI

- **DEDUZIONI NON DE MINIMIS PER DIPENDENTI (7.500/13.500)**
- **DEDUZIONE AGGIUNTIVA PARI ALLA DIFFERENZA – PER OGNI DIPENDENTE- FRA IL COSTO DEL LAVORO E LE DEDUZIONI ANALITICHE**

INDICAZIONE DEDUZIONI IRAP

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97						
	IS1	Contributi assicurativi	1			Deduzione 2 ,00
	IS2	Deduzione forfetaria	1			Deduzione 2 ,00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				Deduzione 2 ,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 2 ,00		Deduzione 3 ,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione 2 ,00
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			Deduzione 2 ,00
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali di cui 2 ,00		Deduzione 3 ,00
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				,00
	IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00
	IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)				,00

SEMPLIFICAZIONE DEDUZIONI IRAP

ART. 10 D.L. 73/2022 (SEMPLIFICAZIONE)

MODIFICA ART. 11 D.LGS. 446/1997

RAZIONALIZZANDO E SEMPLIFICANDO LA DISCIPLINA DELLE DEDUZIONI SU LAVORO DIPENDENTE

SEMPLIFICAZIONE DEDUZIONI IRAP.1

DEDUZIONI LAVORO DIPENDENTE (ART. 11 – CO 1 LETT. A) - D.LGS. 466/1997)		
PRECEDENTE	**N.**	**NUOVO**
CONTRIBUTI ASS. INFORTUNI	1	PER LAVORATORI DIVERSI DA T.I. CONTRIBUTI ASS. INFORTUNI
CONTRIBUTI VERSATI A FONDI COSTITUITI PRESSO CONSORZI OBBLIGATORI	1-BIS	IDEM
DEDUZIONE 7.500 DEDUZIONE 13.500 (DONNE)	2	ABROGATO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI A T.I.	4	ABROGATO
SPESE PER APPRENDISTI, DISABILI E FORMAZIONE, PERSONALE ADDETTO A RICERCA E SVILUPPO	5	PER LAVORATORI DIVERSI DA T.I. SPESE PER APPRENDISTI, DISABILI E FORMAZIONE, PERSONALE ADDETTO A RICERCA E SVILUPPO

SEMPLIFICAZIONE DEDUZIONI IRAP.2

DEDUZIONI LAVORO DIPENDENTE (ART. 11 LETT. A) - D.LGS. 466/1997)		
PRECEDENTE	**CO**	**NUOVO**
INDENNITA' TRASFERTE (ESCLUDE DA REDDITO DIPENDENTI) IMPRESE AUTOTRASPORTO	1-BIS	IDEM
1.850 PER MAX 5 DIPENDENTI PER SOGGETTI FINO A 400.000 RICAVI/COMPENSI	4-BIS 1	PER LAVORATORI DIVERSI DA T.I. 1.850 PER MAX 5 DIPENDENTI PER SOGGETTI FINO A 400.000 RICAVI/COMPENSI
DEDUZIONE 15.000 PER OFNI INCREMENTO DI DIPENDENTI A T.I. RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	4.QUATER	ABROGATO
	4-OCTIES	INTERO COSTO DEI DIPENDENTI A T.I. DEDUZIONE DEL 70% PER LAVORATORI STAGIONALI

ATTENZIONE

- **Il comma 1 dell'articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:**

- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);

- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);

- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).

IN PRATICA

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	DIPENDENTI DIVERSI DA QUELLI A TEMPO INDETERMINATO
SPETTA LA DEDUZIONE PER L'INTERO COSTO	SPETTA LA DEDUZIONE LIMITATAMENTE A •ASSICURAZIONE INFORTUNI •COSTI APPRENDISTI •COSTI DISABILI •COSTI FORMAZIONE •COSTI ADDETTI ATTIVITA' RICERCA •DEDUZIONE 1.850 MAX 5 DIPENDENTI

SEMPLIFICAZIONE DEDUZIONI IRAP

ENTRATA IN VIGORE

ART. 10 CO 2 D.L. 73/2022 (SEMPLIFICAZIONE)

Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quallo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

=

2021

PROROGA SUGAR TAX E PLASTIC TAX

ART. 1 CO 64 LEGGE 197/2022

E' PROROGATA AL 2024

L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME

ART. 1 CO 652 – 676 LEGGE 160/2019

RELATIVE ALLA

SUGAR TAX

E

PLASTIC TAX

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST

ART. 1 CO 84/86 LEGGE 197/2022

CON ALCUNE MODIFICHE ALL'ART. 110 TUIR
VENGONO REINTRODOTTI
I LIMITI DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE
E DI SEPARATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE (SANZIONE 10%)
DERIVANTI DA
OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE E PROFESSIONISTI
RESIDENTI O LOCALIZZATI
IN PAESE NON COLLABORATIVI AI FINI FISCALI

LIMITE= VALORE NORMALE

NON SI APPLICA IN CASO DI COMPROVATO
EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO
E CONCRETA ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

AFFRANCAMENTO UTILI PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO
ART.1 CO 87/95 LEGGE 197/2022

E' POSSIBILE AFFRANCARE UTILI/RISERVE NON ANCORA DISTRIBUITI (UTILI BLACK LIST)
RISULTANTI DAI BILANCI 2021 DELLE PARTECIPATE
MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA
9% DA PARTE DEI SOGGETTI IRES
30% DA PARTE DEI SOGGETTI IRPEF (IMPRESE)

VERSAMENTO ENTRO 30/06/2023
SENZA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

RIDUZIONE DI 3 PUNTI
SE GLI UTILI SONO PERCEPITI ENTRO 30/06/2024
E SONO ACCANTONATI PER ALMENO DUE ANNI
IN UNA RISERVA DI PATRIMONIO NETTO

POSSIBILITA' PER CIASCUNA DELLE PARTECIPATE ESTERE

REGIME FISCALE DELLE CRIPTO VALUTE

ART.1 CO 126/132 LEGGE 197/2022

CON LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DEL TUIR
VIENE REGOLAMENTATA LA DISCIPLINA DELLE CRIPTO VALUTE

IN BREVE

SOGGETTI NON IMPRENDITORI

LE CRIPTO-VALUTE RIENTRANO NEI REDDITI DIVERSI
LE PLUSVALENZE SONO TASSABILI
(SALVO QUELLE FINO A 2.000 € NELL'ANNO)

POSSIBILITA' DI ASSUMERE IL VALORE CORRENTE A 01/01/2023

OBBLIGO DEL MONITORAGGIO QUADRO RW (IVAFE 2 PER MILLE)

SOGGETTI NON IMPRENDITORI

NON RILEVANO I VALORI NON REALIZZATI

REGOLARIZZAZIONE CRIPTO VALUTE

ART.1 CO 138/142 LEGGE 197/2022

I SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE

QUADRO RW

POSSONO ACCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO VALUTE NON DICHIARATE

SU CRIPTOVALUTE POSSEDUTE = 3,5%

PER MONITORAGGIO = 0,5%

APPOSITO MODELLO DA EMANARE

ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

AI SOCI

DI BENI IMMOBILI

E BENI MOBILI REGISTRATI

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA'

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

REINTRODOTTA LA POSSIBILITA' DI
ASSEGNARE/CEDERE AI SOCI
BENI IMMOBILI /BENI REGISTRATI
NON STRUMENTALI
O
TRASFORMARE LA SOCIETA' IN SOCIETA' SEMPLICE

MEDIANTE APPLICAZIONE DI
IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLA PLUSVALENZA RISPETTO AL VALORE NORMALE
E
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE EVENTUALI
RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA ANNULLATE

PRECEDENTI: ART. 1 CO 115/120 LEGGE 208/2015/CIRC 26/E E 37/E DEL 2016

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA'
ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

LA DISCIPLINA PREVEDE DUE DIFFERENTI POSSIBILITA'	
ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI NON STRUMENTALI AI SOCI	**TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' COMMERCIALE IN SOCIETA' SEMPLICE**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

SOCIETA' AMMESSE

TUTTE LE SOCIETA' COMMERCIALI
(SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI)

E SOCIETA' ASSIMILATE
SOCIETA' DI FATTO (ATT. COMMERCIALE)
SOCIETA' DI ARMAMENTO

NO COOPERATIVE/CONSORZI/SOC. CONSORTILI
NO ENTI NON COMMERCIALI

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

SOCI BENEFICIARI
I SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI (SE OBBLIGATORIO) **ALLA DATA DEL 30/09/2022** **O** **ISCRITTI ENTRO 31/01/2023** **IN FORZA DI UN TITOLO** **AVENTE DATA CERTA NON OLTRE 30/09/2022** **N.B.** **IN MANCANZA DEL LIBRO SOCI** **SUFFICIENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

SOCI BENEFICIARI

ATTENZIONE

IL RIFERIMENTO AL 30/09/2022
VALE SOLO PER INDIVIDUARE
I SOCI ASSEGNATARI

INVECE
LA QUOTA ASSEGNATA A CIASCUN SOCIO
E' QUELLA CORRISPONDENTE
ALLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA
ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE /CESSIONE

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 1100/105 LEGGE 197/2022

SOCI BENEFICIARI
CASI PARTICOLARI

AMMESSI

- **EREDI DI SOCIO ESISTENTE AL 30/09/2022**
- **SOCIO ATTRAVERSO FIDUCIARIA CHE E' SOCIO AL 30/09/2022 (DIMOSTRANDO L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA ANTERIORE)**
- **SOCI AL 30/09/2022 DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE FUSE O SCISSE**

INOLTRE

IN CASO DI DISTINZIONE
FRA NUDA PROPRIETA' E USUFRUTTO
IL BENEFICIO SPETTA AL NUDO PROPRIETARIO

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

BENI OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE/CESSIONE	
BENI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ART. 43, CO 2, PRIMO PERIODO, TUIR **IN PRATICA IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME STRUMENTALI PER L'ATTIVITA'**	**BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI NON UTILIZZATI COME STRUMENTALI NELL'ATTIVITA' PRORIA DELL'IMPRESA**
LE CARATTERISTICHE DEI BENI ASSEGNATI/CEDUTI DEVONO SUSSISTERE ALLA DATA DELL'ATTO	

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

IMMOBILI	
AGEVOLATI	**NON AGEVOLATI**
•IMMOBILI MERCI •IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA (NON UTILIZZATI) •IMMOBILI PATRIMONIO (ABITATIVI DATI IN LOCAZIONE) •IMMOBILI LOCATI A TERZI DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI DI GESTIONE (NON SONO CONSIDERATI STRUMENTALI)	•IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE •IMMOBILI COMUNQUE UTILIZZATI PER L'ATTIVITA'

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

DATA DI RIFERIMENTO
L'ASSEGNAZIONE/CESSIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 30/09/2023 **LA DATA E' QUELLA** •**DELLA CESSIONE** •**DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE (NON DELLA DELIBERA)**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

IMPOSTA SOSTITUTIVA	
8%	**10,5%** **PER LE SOCIETA' DI COMODO IN ALMENO 2 DEI TRE PERIODI (2020-2022) PRECEDENTI QUELLO DELL'ASSEGNAZIONE/CESSIONE** **(PER ESCLUDERE LA SITUAZIONE DI SOCIETA' DI COMODO VALGONO TUTTE LE NORME E CHIARIMENTI PRECEDENTI)**
13% **SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA ANNULLATE PER EFFETTO DELL'ASSEGNAZIONE (NO CESSIONE)** **ATTENZIONE ALLE RISERVE DA RIVALUTAZIONE**	

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

IMPONIBILE	
ASSEGNAZIONE **DIFFERENZA FRA VALORE NORMALE** **E** **VALORE FISCALE RICONOSCIUTO**	**CESSIONE** **DIFFERENZA FRA MAGGIORE FRA VALORE NORMALE E PREZZO DI CESSIONE** **E** **VALORE FISCALE RICONOSCIUTO**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100 LEGGE 197/2022

VALORE CATASTALE

E' POSSIBILE FARE RIFERIMENTO AL VALORE CASTATALE

IN ALTERNATIVA AL VALORE NORMALE PER GLI IMMOBILI SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

VALORE CATASTALE
=
FABBRICATI= (RENDITA + 5%) X MOLTIPLICATORE
TERRENI= (RENDITA + 25%) X MOLTIPLICATORE

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A- C (ESCLUSO A/10-C/1)	120
B	168
A/10 - D	60
C/1 - E	40,8
TERRENI	90

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

ESEMPIO	
•VALORE FISCALE RICONOSCIUTO	100.000
•VALORE NORMALE	1.000.000
•VALORE CATASTALE	600.000
•PLUSVALENZA = 600.000 – 100.000 = 500.000	
•SOSTITUTIVA 8% = 40.000	

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

QUESTIONE **E' POSSIBILE CHE L'OPERAZIONE** **DIA LUOGO A MINUSVALENZE ?**	
CIRC. 112/E/1999 **SE MANCA BASE IMPONIBILE** **NON SI PUO' FARE ASSEGNAZIONE**	**CIRC. 40/E/2002** **SE MANCA BASE IMPONIBILE** **SI PUO' FARE ASSEGNAZIONE**
ART. 101 TUIR **NON SONO DEDUCIBILI LE MINUSVALENZE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI A SOCI**	

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI
ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

CONTROPARTITA CONTABILE	
ASSEGNAZIONE **POSTE DI PATRIMONIO NETTO**	**CESSIONE** **POSTA DI ATTIVO O PASSIVO**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

VERSAMENTO SOSTITUTIVE
60% ENTRO 30/09/2023 **40% ENTRO 30/11/2023**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

TRATTAMENTO IVA /INDIRETTE	
ASSEGNAZIONE **L'ASSEGNAZIONE A SOCI COSTITUISCE CESSIONE (ART. 2 DPR 633/1972)**	**CESSIONE** **OPERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ORDINARIA TASSAZIONE IVA**
IL REGIME IVA CONCRETAMENTE APPLICABILE DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI DA VALUTARE (ANNO DI ACQUISTO, ULTIMAZIONE O RISTRUTTURAZIONE, IVA DETRATTA O MENO ALL'ACQUISTO, ECC.)	
REGISTRO: RIDOTTA ALLA META' **IPOCATASTALI: MISURA FISSA**	

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

EFFETTO SUI SOCI	
ASSEGNAZIONE **NON SI APPLICANO LE NORME SULL'UTILIZZO PRIORITARIO DELLE RISERVE** **VALORE ASSEGNATO (PARI ALLA DIFFERENZA FRA VALORE ASSEGNAZIONE E IMPOSTA SOSTITUTIVA) RIDUCE COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE** **NON SI APPLICA PRIORITA' DISTRIBUZIONE RISERVE**	**CESSIONE** **NESSUNA CONSEGUENZA**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

ESEMPIO

- **VALORE ASSEGNAZIONE 1.000**
- **COSTO FISCALE RICONOSCIUTO 400**
- **BASE IMPONIBILE 600**
- **COSTO PARTECIPAZIONE 500**

AVENDO RICEVUTO 600 A FRONTE DI UN COSTO PARTECIPAZIONE DI 500
REDDITO DEL SOCIO = 100

RISERVE DI CAPITALE	RISERVE DI UTILI
SOCIO PERSONA FISICA **REDDITO DI CAPITALE**	**SOCIO PERSONA FISICA** **DIVIDENDO**
SOCIO-SOGGETTO IRES **PLUSVALENZA** **EVENTUALMENTE 5% PEX**	**SOCIO-SOGGETTO IRES** **DIVIDENDO** **EVENTUALMENTE 5% PEX**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

AMBITO OGGETTIVO
LE SOCIETA' **(DI QUALUNQUE TIPOLOGIA)** **CHE HANNO PER OGGETTO** **ESCLUSIVO O PRINCIPALE** **LA GESTIONE DEI BENI** **IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI** **NON STRUMENTALI** **E** **CHE ENTRO IL 30/09/2023** **SI TRASFORMANO IN SOCIETA' SEMPLICI**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

ATTENZIONE
LA TRASFORMAZIONE DA
SOCIETA' COMMERCIALE
IN SOCIETA' SEMPLICE DI GESTIONE IMMOBILIARE

NON E' DEL TUTTO PACIFICA
IN QUANTO NON PREVISTA DALL'ORDINAMENTO
(CNN QUESITO 52/2015)

IN OGNI CASO
IL REGISTRO DELLE IMPRESE PROVVEDE AD ISCRIVERLA

EVENTUALE RESPONSABILITA' LIMITATA
DIVENTA ILLIMITATA
ANCHE PER OBBLIGAZIONI ANTECEDENTI

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

DATA DI RIFERIMENTO
LA DISCIPLINA SI APPLICA ALLE SOCIETA' CHE SI TRASFORMANO ENTRO IL 30/09/2023 **DATA DELL'ATTO** **O** **DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE ?** **DATA DELL'ATTO**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

NORME APPLICABILI
QUELLE DELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA •**VALORE CATASTALE INVECE DEL VALORE NORMALE** •**MISURE IMPOSTE SOSTITUTIVE** •**ANNULLAMENTO RISERVE** •**VERSAMENTO**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

NORME DIFFERENTI E QUESTIONI
•TASSAZIONE IPOCATASTALE IN MISURA FISSA •INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO SOCI •NON E' PREVISTO NULLA AI FINI IVA •PRESENZA DI BENI DIVERSI DA QUELLI AGEVOLATI

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO SOCI

PER EVITARE MANOVRE ELUSIVE
I SOCI AL 30/09/2023
DEVONO ESSERE GLI STESSI SOCI ALLA DATA DI TRASFORMAZIONE
ANCORCHE' CON PERCENTUALI DIFFERENTI (CIRC. 112//E/1999)

NON SUSSISTE ALCUNA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PAGATA DALLA SOCIETA'
SI AGGIUNGE AL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE

L'EVENTUALE CESSIONE DELLA QUOTA DOPO LA TRASFORMAZIONE
NON DA LUOGO A PLUSVALENZA SPECULATIVA
EX ART. 67 TUIR
(MENO DI 5 ANNI TRA ACQUISTO E CESSIONE)
INFATTI
LA TRASFORMAZIONE
NON INTERROMPE IL QUINQUENNIO (CIRC. 112//E/1999)

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

TRATTAMENTO IVA
PRESENZA ULTERIORI BENI

NON E' STATO CHIARITO

TALE TIPO DI TRASFORMAZIONE COSTITUISCE
DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE

CIO' NONOSTANTE
AI FINI IVA
ANCHE LE SOCIETA' SEMPLICI SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI IVA
SE HANNO PER OGGETTO ATTIVITA' AGRICOLA
(ART. 2 DPR 633/1972)

PER LE ALTRE SOCIETA' SEMPLICI
SI PONE QUINDI LA QUESTIONE DELL'ASSOGGETTAMENTO A IVA
DEI BENI ESISTENTI ALLA DATA DELLA TRASFORMAZIONE

LA QUESTIONE IVA SI PONE ANCHE
PER LA PRESENZA DI BENI DIVERSI DA QUELLI AGEVOLATI

ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI
ART. 1 CO 106 LEGGE 197/2022

REINTRODUCE LA POSSIBILITA' DI ESTROMETTERE DALL'IMPRESA INDIVIDUALE I BENI IMMOBILI STRUMENTALI (ART. 1 CO 121 LEGGE 208/2015)

MEDIANTE PAGAMENTO DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA PLUSVALENZA RISPETTO AL VALORE NORMALE

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

SOGGETTI AMMESSI
IMPRENDITORI INDIVIDUALI **CHE** **ALLA DATA DEL 31/10/2022** **POSSIEDONO IMMOBILI STRUMENTALI**
AMMESSI **•IMPRENDITORI IN LIQUIDAZIONE** **•IMPRENDITORI MINIMI** **•EREDE DELL'IMPRENDITORE DECEDUTO DOPO 31/10/2022** **ESCLUSI** **•IMPRENDITORE CANCELLATI DAL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023** **•IMPRENDITORI CHE HANNO DATO IN AFFITTO L'UNICA AZIENDA PRIMA DEL 1° GENNAIO 2023 (L'ATTIVITA' DI IMPRESA SI INTENDE SOSPESA)**

IMMOBILI POSSEDUTI DA IMPRESE

IMMOBILI MERCI	IMMOBILI STRUMENTALI ART. 43 CO 2 TUIR			IMMOBILI PATRIMONIO
	PER DESTINAZIONE	PER NATURA	CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI	TUTTI GLI ALTRI (COMPRESO TERRENI NON AMMORTIZZABILI)

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

AMBITO OGGETTIVO

BENI IMMOBILI STRUMENTALI
DI CUI ALL'ART. 43 CO 2 TUIR

- **STRUMENTALI PER NATURA (ANCHE SE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE = AFFITTO O COMODATO)**

- **STRUMENTALI PER DESTINAZIONE (UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTIVITA')**

- **DATI IN USO AI DIPENDENTI CHE SI SONO TRASFERITI (PER TRE ANNI)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER ESSERE CONSIDERATI STRUMENTALI DAL 1992 I BENI DEVONO RISULTARE (ART. 65 TUIR)	
IMPRENDITORE IN CONTABILITA ORDINARIA **NELL'INVENTARIO**	**IMPRENDITORE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA** **NEL LIBRO BENI AMMORTIZZABILI**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER ESSERE CONSIDERATI STRUMENTALI FINO AL 1991 I BENI DEVONO RISULTARE	
STRUMENTALI PER DESTINAZIONE **SI PRESCINDE DALLA CONTABILIZZAZIONE**	**STRUMENTALI PER NATURA** **RELATIVO ALL'IMPRESA SOLO SE ANNOTATO**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

MODALITA’
L’IMPRENDITORE DEVE OPTARE **PER L’ESTROMISSIONE** **ENTRO 31/05/2023** **CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2023** **MEDIANTE** **PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA II.DD/IRAP** **8%** **SULLA DIFFERENZA FRA** **VALORE NORMALE E VALORE FISCALE RICONOSCIUTO** **NESSUN OBBLIGO PER LE ESTROMISSIONI** **DA PARTE DEL SOGGETTO IN FORFAIT** **(L’OPERAZIONE NON DA LUOGO A TASSAZIONE)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

MODALITA'

ATTENZIONE

NON OCCORRE FARE ALCUN ATTO NOTARILE
(NON E' DOVUTA ALCUNA IMPOSTA INDIRETTA)

SERVE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
EVENTUALE AUTOFATTURA ELETTRONICA
(CIRC. 39/E/2008)

- **ESTROMETTERE DALLA CONTABILITA'**
  - **RILEVAZIONE A LIBRO GIORNALE**
  - **RILEVAZIONE A LIBRO CESPITI**
- **PAGARE 1° QUOTA ENTRO 30/11/2016**

RIS. 82/E/2009
CIRC. 39/E/2008 SUPERATA QUANDO IMPONE IL PAGAMENTO

E' SUFFICIENTE INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

NORME APPLICABILI
QUELLE DELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA SE COMPATIBILI •**VALORE CATASTALE INVECE DEL VALORE NORMALE** •**VERSAMENTO: 60% ENTRO 30/11/2023** • **40% ENTRO 30/06/2024**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

VALORE CATASTALE = FABBRICATI= (RENDITA + 5%) X MOLTIPLICATORE TERRENI= (RENDITA + 25%) X MOLTIPLICATORE	
CATEGORIA	**MOLTIPLICATORE**
A- C (ESCLUSO A/10-C/1)	**126**
B	**176,4**
A/10 - D	**63**
C/1 - E	**42,84**
TERRENI	**90**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ESEMPIO

- **VALORE FISCALE RICONOSCIUTO 100.000**
- **VALORE NORMALE 1.000.000**
- **VALORE CATASTALE 600.000**

- **PLUSVALENZA = 600.000 – 100.000 = 500.000**
- **SOSTITUTIVA 8% = 40.000**

ATTENZIONE
L'ESTROMISSIONE – COMUNQUE FATTIBILE -
NON PUO' MAI DAR LUOGO A MINUSVALENZE DEDUCIBILI
(CIRC. 40/E/2002)

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

TRATTAMENTO IVA

NON E' STATO PREVISTO NULLA
(PER EVITARE CENSURE COMUNITARIE E PER ATTUALE DISCIPLINA)

MA L'ESTROMISSIONE COSTITUISCE
DESTINAZIONE A FINALITA' PERSONALE (AUTOCONSUMO)
ART. 2 CO 2 N. 5 DPR 633/1972
=
OPERAZIONE RILEVANTE (DA FATTURARE)
SALVO ACQUISTO CON IVA NON DETRATTA

OCCORRE APPLICARE LE REGOLE GENERALI
(ACQUISTO CON IVA DETRATTA O MENO,
IMPRESA COSTRUTTRICE, EPOCA DELL'ACQUISTO,
RISTRUTTURAZIONE, NATURA, ECC.)

ORDINARIAMENTE
L'ESTROMISSIONE DI UN IMMOBILE CON IVA DOVREBBE ESSERE ESENTE
NON CONCORRE A PRORATA (BENE AMMORTIZZABILE)
MA OBBLIGA ALLA RETTIFICA DELL'EVENTUALE DETRAZIONE

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ATTENZIONE.1

L'EVENTUALE CESSIONE DELL'IMMOBILE DOPO L'ESTROMISSIONE

NON DA LUOGO A PLUSVALENZA SPECULATIVA EX ART. 67 TUIR (MENO DI 5 ANNI TRA ACQUISTO E CESSIONE)

CIRC. 188/E/1998
L'ESTROMISSIONE NON INTERROMPE IL QUINQUENNIO

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ATTENZIONE.2

A DECORRERE DAL PERIODO 2023

L'IMMOBILE DEVE ESSERE DICHIARATO NEL QUADRO RB DELL'IMPRENDITORE

CON ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DELLA RENDITA

CON ASSOGGETTAMENTO A IMU/TASI IN CAPO ALLA PERSONA FISICA

SENZA ALCUNA DEDUZIONE SPETTANTE ALL'IMPRESA

NOVITA’ AGEVOLAZIONI

PROROGHE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

ART. 1 LEGGE 197/2022

COMMA	BONUS	NUOVA SCADENZA
265/266	BONUS SUD	31/12/2023
267	ZES	31/12/2023
268/269	BONUS RICERCA MAGGIORATO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELLE AREE SVANTAGGIATE	31/12/2023
270	BONUS IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO PRESSO CENTRO AGROALIMENTARI	31/12/2023
395	QUOTAZIONE PMI IMPORTO ELEVATO DA 200.000 A 500.000	31/12/2023
614	SPORT BONUS (65% EROGAZIONI LIB.)	31/12/2023
615	BONUS SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE	1° TRIM 2023
746/748	ZFU SISMA 2016/2017 ITALIA CENTRALE	2023
423	PROROGA DEL TERMINE LUNGO PER LE PRENOTAZIONI BENI 4.0 ENTRO 31/12/2022	30/09/2023

IL PUNTO SU CREDITO D'IMPOSTA 4.0

SUPER IPER AMMORT.	CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI EFFETTUATI ENTRO (IN LINEA DI MASSIMA)			
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2025
IL TERMINE E' GENERALMENTE PROROGATO DI 6/12 MESI NEI CASI DI PRENOTAZIONE				

ISTITUTO DELLA PRENOTAZIONE
CONDIZIONI

1°

ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEVONO SUSSISTERE

- **ORDINE VINCOLANTE E ACCETTATO DAL FORNITORE**
- **PAGAMENTO DI ALMENO IL 20%**

2°

REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI PROROGA

IL PUNTO SU CREDITO D'IMPOSTA 4.0

TIPOLOGIA	INVESTIMENTI	MISURA
MATERIALI ORDINARI	SOLO SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 E REALIZZATI ENTRO 30/06/2023 LIMITE: MAX 2 M.EURO	6%
IMMATERIALI ORDINARI	SOLO SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 E REALIZZATI ENTRO 30/06/2023 LIMITE: MAX 1 M.EURO	6%
MATERIALI 4.0 TAB. A	SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 E REALIZZATI ENTRO 30/09/2023 (30/06/2023) LIMITE: VARIEGATI	40% 20% 10%
	SE REALIZZATI DA 01/01/2023 A 31/12/2025 (O ENTRO 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITI: VARIEGATI	20% 10% 5% 3%
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 E REALIZZATI ENTRO 30/06/2023 LIMITE: 1 M. EURO	50%
	SE REALIZZATI DA 01/01/2023 A 31/12/2025 (O ENTRO 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITI: 1 M.EURO	20% (23) 15% (24) 10% (25)

CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI
ART. 8 D.L. 176/2022 (AIUTI QUATER)

(NELL'OTTICA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI)

CREDITO D'IMPOSTA
PARI AL 100% DELLA SPESA MASSIMO 50 €
PER L'ADEGUAMENTO DI OGNI
STRUMENTO UTILIZZATO PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
A DECORRERE DALLA PRIMA LIQUIDAZIONE PERIODICA SUCCESSIVA AL MESE
IN CUI E' STATA REGISTRATA LA FATTURA

APPOSITO PROVVEDIMENTO PER MODALITA'

CREDITO D'IMPOSTA R&S

INTERVENTO SULL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

PROROGA SANATORIA

CERTIFICAZIONE ATTIVITA' RICERCA

ART. 23 CO 2 D.L. 146/2021

AVEVA INTRODOTTO L'OBBLIGO (ANCHE EX POST) DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL BONUS

(PER EVITARE LA SANATORIA)

L'ATTESTAZIONE

(RILASCIATA DA PARTICOLARI SOGGETTI)

ATTESTA CHE L'ATTIVITA' SVOLTA HA I REQUISITI PER FRUIRE DEL BONUS

ART. 1 CO 272 LEGGE 197/2022

LA CERTIFICAZIONE PUO' ESSERE RICHIESTA SOLO SE LE VIOLAZIONI ALL'UTILIZZO DEL BONUS NON RISULTANO CONSTATATE CON PVC

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

TIPOLOGIA DI ERRORI SANABILI

SPESE RITENUTE AMMISSIBILI

MA TECNICAMENTE NON QUALIFICABILI

COME RICERCA E SVILUPPO

(COME PREVISTO DA MANUALE DI FRASCATI)

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE SPESE AMMISSIBILI

ERRORI NELLA MEDIA STORICA

NON E' POSSIBILE IN CASO DI DATI FALSI

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

BENEFICI

CON IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO FRUITO

STRALCIO INTEGRALE DI

SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

OLTRE CHE NON PUNIBILITA' PENALE

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

AMMISSIBILITA'	
NO	**SI**
IN PRESENZA DI ATTO DI RECUPERO CREDITI O ALTRO ATTO IMPOSITIVO DIVENUTO DEFINITIVO A 22/10/2021	**IN PRESENZA DI** **•COMPLIANCE** **•ATTI NON DEFINITI (IN TAL CASO, IL RIVERSAMENTO DEVE RIGUARDARE L'INTERO CREDITO E DEVE AVVENIRE IN UNICA SOLUZIONE)**

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

PROCEDURA

APPOSITO MODELLO (PROVV. 188987/2022)

DA TRASMETTERE ENTRO

30/11/2023 (ERA 31/10/2022 E PRIMA 30/09/2022)

RIVERSAMENTO DEL CREDITO

UNICA RATA ENTRO 16/12/2023

O

TRE RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO

(LA PRIMA ENTRO 16/12/2023)

CON INTERESSI LEGALI

UTILIZZO F24 ELIDE CODICI TRIBUTO RIS. 34/E/2022

SENZA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'
ART. 25-BIS D.L. 17/2022 (DECRETO ENERGIA)

MODIFICA LA DISCIPLINA DEL BONUS DOPO GLI ANNI DEL 2020/2022 (COVID)

MISURA 75% DELL'INCREMENTO MINIMO 1% RISPETTO AL 2022 (ERA 50% SU TUTTA LA SPESA)

LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' SU STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ANCHE ON LINE (COMPRENDEVA ANCHE PUBBLICITA' TELEVISIVA)

PRENOTAZIONE INVESTIMENTI 2023: 01/03/2023-31/03/2023

INOLTRE

PERIODO 09/01/2023 -09/02/2023

PER CONFERMARE INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE GASIVORE AGRICOLE/PESCA

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA/GAS

SOGGETTI BENEFICIARI		
IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE	**IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE**	**CARBURANTI PER AGRICOLTURA E PESCA**

CREDITO D'IMPOSTA
IMPRESE ENERGIVORE/GASIVORE

NORMA	OGGETTO CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI	%	CODICE TRIBUTO
ART. 15 D.L. 4/2022	IMPRESE ENERGIVORE 1° TRIM. 2022	20	6960 (RIS. 13/E/2022)
ART. 4 D.L. 17/2022	IMPRESE ENERGIVORE 2° TRIM. 2022	25	6961 (RIS. 18/E/2022)
ART. 6 D.L. 115/2022	IMPRESE ENERGIVORE 3° TRIM. 2022	25	6968 (RIS. 49/E/2022)
ART. 1 D.L. 144/2022	IMPRESE ENERGIVORE OTT/NOV. 2022	40	6983 (RIS.73/E/2022)
ART. 1 D.L. 176/2022	IMPRESE ENERGIVORE DICEMBRE 2022	40	6993 (RIS.2/E/2023)
ART. 1 CO 2 L. 197/22	IMPRESE ENERGIVORE 1° TRIM 2023	45	
NORMA	OGGETTO CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI	%	CODICE TRIBUTO
ART. 15.1 D.L. 4/2022	IMPRESE GASIVORE 1° TRIM. 2022	10	6966 (RIS. 28/E/2022)
ART. 5 D.L. 17/2022	IMPRESE GASIVORE 2° TRIM. 2022	25	6962 (RIS. 18/E/2022)
ART. 6 D.L. 115/2022	IMPRESE GASIVORE 3° TRIM. 2022	25	6969 (RIS. 49/E/2022)
ART. 1 D.L. 144/2022	IMPRESE GASIVORE OTT/NOV. 2022	40	6984 (RIS.73/E/2022)
ART. 1 D.L. 176/2022	IMPRESE GASIVORE DICEMBRE 2022	40	6994 (RIS.2/E/2023)
ART. 1 CO 4 L. 197/22	IMPRESE GASIVORE 1° TRIM 2023	45	

CREDITO D'IMPOSTA
IMPRESE NON ENERGIVORE/NON GASIVORE

NORMA	OGGETTO CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI	%	CODICE TRIBUTO
ART. 3 D.L. 21/2021	IMPRESE NON ENERGIVORE 2° TRIM. 2022	15	6963 (RIS. 18/E/2022)
ART. 6 D.L. 115/2022	IMPRESE NON ENERGIVORE 3° TRIM. 2022	15	6970 (RIS. 49/E/2022)
ART. 1 D.L. 144/2022	IMPRESE NON ENERGIVORE OTT/NOV 2022	30	6985 (RIS.73/E/2022
ART. 1 D.L. 176/2022	IMPRESE NON ENERGIVORE DIC. 2022	30	6995 (RIS.2/E/2023)
ART. 1 CO 3 L. 197/22	IMPRESE NON ENERGIVORE 1° TRIM 2023	35	

NORMA	OGGETTO CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI	%	CODICE TRIBUTO
ART. 4 D.L. 21/2022	IMPRESE NON GASIVORE 2° TRIM. 2022	25	6964 (RIS. 18/E/2022)
ART. 6 D.L. 115/2022	IMPRESE NON GASIVORE 3° TRIM 2022	25	6971 (RIS. 49/E/2022)
ART. 1 D.L. 144/2022	IMPRESE NON GASIVORE OTT/NOV 2022	40	6986 (RIS.73/E/2022
ART. 1 D.L. 176/2022	IMPRESE NON GASIVORE DICEMBRE 2022	40	6996(RIS.2/E/2023)
ART. 1 CO 5 L.197/2022	IMPRESE NON GASIVORE 1° TRIM 2023	45	

ATTENZIONE.1

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE "IMPRESE" NON ENERGIVORE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI

SECONDO LA TEORIA CHE LE IMPRESE SONO SOLO I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESE

(CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVEDONO LE NORME U.E.)

ATTENZIONE.2

ART. 1 CO 6 LEGGE 197/2022

PER LE IMPRESE
NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

SE IL FORNITORE DI ENERGIA/GAS
DEL 1° TRIM. 2023
E' LO STESSO DEL 4 ° TRIM. 2019

SI POTRA' FARE RIFERIMENTO AD UNA COMUNICAZIONE (DA RICHIEDERE AL FORNITORE) NEL QUALE E' RIPORTATO IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI COSTO DELLA COMPONENTE ENERGETICA E L'AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
(RISPOSTA ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO = 30/05/2023)

IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA 1° TRIM 2023

DESCRIZIONE	OGGETTO
BENEFICIARI (NO IMPRESE IN DIFFICOLTA' FINANZIARIA)	**ESERCENTI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DELLA PESCA**
PRESUPPOSTO	**ACQUISTO DI GASOLIO E BENZINA PER LA TRAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' ANCHE PER RISCALDAMENTO SERRE AGROMECCANICA ATECO 01.61**
MISURA CREDITO D'IMPOSTA	**20% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 1° TRIM. 2023 COMPROVATA MEDIANTE FATTURE DI ACQUISTO (AL NETTO DELL'IVA)**
CARATTERISTICHE CREDITO	**AIUTO DI STATO NON TASSABILE CUMULABILE NEI LIMITI DEL COSTO, TENUTO CONTO ANCHE DEL RISPARMIO FISCALE**

CONDIZIONI E UTILIZZO CREDITO

- **NON TASSABILE II.DD./IRAP**
- **NON CONCORRE AL RAPPORTO DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE GENERALI E INTERESSI PASSIVI**
- **CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI PER LA STESSA SPESA AMMISSIBILE**

- **COMPENSAZIONE MODELLO F 24 (SOLO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI AGENZIA)**

- **TERMINE: VARIABILI IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO**

- **NO OBBLIGO RISPETTO LIMITI UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA**

FAQ AGENZIA

- Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

ATTENZIONE

ADEMPIMENTO ESSENZIALE

ARTT. 1 E 2 D.L. 176/2022

PER I PREDETTI CREDITI D'IMPOSTA
E' PREVISTA
ENTRO IL 16/03/2023 (ERA 16/02/2023)
UNA APPOSITA COMUNICAZIONE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SULL'IMPORTO DEL CREDITO MATURATO NEL 2022
(IN GENERE 3 E 4 TRIM 2022)

a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito

(NON DOVREBBE SOSTITUIRE PROSPETTO AIUTI DI STATO)

IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA 1° TRIM 2023

ART. 1 CO 45/50 LEGGE 197/2022

- **UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE ENTRO 31/12/2023**
- **POSSIBILITA' DI CESSIONE DELL'INTERO IMPORTO SECONDO LE MODALITA' DA STABILIRE**

NOVITA' IN MATERIA DI IVA

CONTRASTO APERTURA P.IVA FITTIZIE

ART. 1 CO 148/150 LEGGE 197/2022

PER RAFFORZARE I CONTROLLI IN MATERIA DI PARTITE IVA FITTIZIE,
VENGONO AGGIUNTI 2 NUOVI COMMI
ALL'ART. 35 DPR 633/1972

PER CONSENTIRE ANALISI DEL RISCHIO
AL FINE DI ACCERTARE,
SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE,
L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
(INVITO IN UFFICIO CON DOCUMENTAZIONE CONTABILE)

MODALITA' E TERMINI DA EMANARE CON PROVVEDIMENTO

CONTRASTO APERTURA P.IVA FITTIZIE

ART. 1 CO 148/150 LEGGE 197/2022

A SEGUITO DI CONTROLLI CHE ATTESTI LA FITTIZZIETA'
L'UFFICIO PROVVEDE ALLA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA
E ALL'IRROGAZIONE DI UNA
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 3.000 €
(SOLO AL SOGGETTO, NON PIU ANCHE ALL'INTERMEDIARIO)

IL SOGGETTO PUO' RICHIEDERE
NUOVAMENTE LA PARTITA IVA
PREVIO RILASCIO DI
POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA
DELLA DURATA DI TRE ANNI
E PER UN IMPORTO DI ALMENO 50.000 €
O
DI IMPORTO SUPERIORE E PARI ALLE EVENTUALI SOMME
DOVUTE PER COMPORTAMENTI TENUTI ANTE

ALIQUOTE IVA RIDOTTE SETTORE ENERGETICO

ART. 1 CO 13/14 LEGGE 197/2022

ALIQUOTA IVA 5%

(IN DEROGA A QUELLE ORDINARIE DEL 10% E 22%)

- **SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO**
- **ENERGIA TERMINA**
- **SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO**

PER USI CIVILI E INDUSTRIALI

PER I CONSUMI STIMATI O EFFETTIVI

DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

NON RILEVA LA DATA DI FATTURAZIONE (CIRC. 17/E/2021)

ALIQUOTE IVA PRODOTTI INFANZIA E IGIENE

ART. 1 72 LEGGE 197/2022

ALIQUOTA IVA 5%

(IN DEROGA A QUELLE ORDINARIE)

PER LE CESSIONI DI

- **PANNOLINI PER BAMBINI**
- **SEGGIOLINI PER BAMBINI DA INSTALLARE NEGLI AUTOVEICOLI**
- **LATTE IN POLVERE O LIQUIDO PER ALIMENTAZIONE DEI LATTANTI O DEI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA**
- **PREPAZIONI ALIMENTARI DI FARINE, ECC. PER LATTANTI O DEI BAMBINI DELLA PRIMA INFANZIA**
- **PRODOTTI PER L'IGIENE INTIMA FEMMINILE (ERA 5% O 10%)**

ALIQUOTE IVA RIDOTTA PELLET

ART. 1 CO 73 LEGGE 197/2022

ALIQUOTA IVA 10%

(IN DEROGA A QUELLA ORDINARIA DEL 22%)

PER LE CESSIONI DI PELLET

IN RELAZIONE ALL'ANNO 2023

GESTORI DI PIATTAFORME PER VENDITE ON LINE

ART. 1 CO 151 LEGGE 197/2022

CON UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DA EMANARE

SARANNO STABILITE BENI, MODALITA' E TERMINI

CHE

I FACILITATORI DI DI INTERFACCE ELETTRONICHE

- PORTALI- PIATTAFORME ELETTRONICHE –MERCATO VIRTUALE

(C.D. FORNITORI PRESUNTI)

DEVONO SEGUIRE PER COMUNICARE ALL'AGENZIA

LE CESSIONI DI PARTICOLARI BENI (DA INDIVIDUARE)

ESISTENTI IN ITALIA

EFFETTUATE VERSO SOGGETTI NON IVA

PROROGA DETRAIBILITA' PARZIALE IVA VEICOLI

DECISIONE UE 06/12/2022 N. 2411

LA COMMISSIONE EUROPEA

HA PROROGATO AL 31/12/2025

IL REGIME DI DETRAIBILITA' PARZIALE DELL'IVA

NEL LIMITE DEL 40%

SULL'ACQUISTO E UTILIZZO DI VEICOLI A MOTORE

IN SCADENZA IL 31/12/2022

INDETRAIBILITA' OPERAZIONI REVERSE IN FRODE

ART. 1 CO 152 LEGGE 197/2022

NORMA INTERPRETTIVA

SULLA NON DETRAZIONE DELL'IVA

IN CASO DI OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE

PER LE QUALI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

RIGUARDA LE OPERAZIONI INESISTENTI IN REVERSE

PER LE QUALI NON PUO' SUSSISTERE LA NEUTRALITA' IVA

CASS. SEZ UNITE 22727/2022

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E' LEGATO ALLA REALIZZAZIONE EFFETTIVA DELL'OPERAZIONE, PER CUI – ANCHE IN REGIME DI REVERSE – LA DETRAZIONE NON E' AMMESSA SE E' DIMOSTRATA L'INESISTENZA DELL'OPERAZIONE

NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE

DATI DELLA SPESA SANITARIA

D.LGS 175/2014 (SEMPLIFICAZIONE)
PREVEDE CHE DAL 2015 LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA COMPRENDA ANCHE I DATI DELLA SPESA SANITARIA
TRAMITE "SISTEMA TESSERA SANITARIA"

ENTRO 31/01 DI OGNI ANNO
SISTEMA TESSERA SANITARIA TRASMETTE ALL'AGENZIA I SEGUENTI DATI

- **SPESE SANITARIE SOSTENUTE NELL'ANNO PRECEDENTE**
- **RIMBORSI EFFETTUATI NELL'ANNO PRECEDENTE PER PRESTAZIONI NON EROGATE O EROGATE PARZIALMENTE**

PROROGA DIVIETO FATTURA ELETTRONICA

ART. 3 CO 2/3 D.L. 198/2022

IL DIVIETO DI EMISSIONE
FATTURA ELETTRONICA
DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI
PER LE PRESTAZIONI SANITARIE
RESE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI

E' PROROGATO AL 2023

TRASMISSIONE
SI APPLICANO PREESISTENTI NORME

TERMINI DI TRASMISSIONE

FINO AL 2021	FATTURE 2022	DAL 2023
ENTRO 31/1 ANNO SUCCESSIVO (AL MOMENTO NON E' STATA PREVISTA LA PROROGA A 08/02/2023)	TRASMISSIONE SEMESTRALE ENTRO 30/09/2022 31/01/2023 ATTENZIONE OTTICI	PREVISTO ENTRO FINE MESE SUCCESSIVO TUTTAVIA D.MEF 27/12/2022 HA PROROGATO L'OBBLIGO MENSILE AL 2024

QUESTIONE 2022 PER OTTICI

FINO AL 2021

OBBLIGO PER GLI OTTICI CHE HANNO EFFETTUATO COMUNICAZIONE AL MIN. SALUTE EX D.LGS 46/1997

REGOLAMENTO UE 2017/745

NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO E NUOVI REQUISITI PER FABBRICAZIONE DISPOSITIVI SU MISURA

D.M. 28/11/2022

INTRODUCE OBBLIGO PER OTTICI CON ATECO 47.78.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA

TERMINE: 31/01/2023

PER LE SPESE DAL 1° GENNAIO 2022

OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

CIASCUN ASSISTITO PUO' ESERCITARE LA PROPRIA

OPPOSIZIONE A RENDERE DISPONIBILI

I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIA

COME ?

PROVV. 06/05/2019

(RIEPILOGATIVO DELL'INTERA DISCIPLINA)

- **PER GLI SCONTRINI PARLANTI, NON COMUNICANDO IL PROPRIO CODICE FISCALE**
- **NEGLI ALTRI CASI, RICHIEDENDO VERBALMENTE AL SOGGETTO L'ANNOTAZIONE DELL'OPPOSIZIONE SUL DOCUMENTO**
- **PER LA PRECOMPILATA, DA 09/02 A 08/03 DI OGNI ANNO ACCEDENDO NELLA PARTE RISERVATA DEL S.T.S.**
- **COMUNICANDO DIRETTAMENTE *ALL'AGENZIA CON APPOSITO MODELLO***

VERSAMENTO BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

L'ATTUALE SISTEMA DI VERSAMENTO DEL BOLLO APPLICATO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (PER IMPORTI NON IVA >77,47) SI BASA SUL LIMITE TRIMESTRALE DI 250 €

ART. 3 CO 4/5 D.L. 73/2022 (SEMPLIFICAZIONI)

AUMENTA IL LIMITE A 5.000 €

FERMO I TERMINI E LE MODALITA'

(ANCHE SE NON HA MODIFICATO IL RIFERIMENTO A 250)

VERSAMENTO BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

PERIODO EMISSIONE FATTURE	IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA	TERMINE VERSAMENTO
1° TRIMESTRE	>5.000	31 MAGGIO
	FINO A 5.000	30 SETTEMBRE
2° TRIMESTRE	>5.000	30 SETTEMBRE
1° E 2° TRIMESTRE	FINO A 5.000	30 NOVEMBRE
3° TRIMESTRE	QUALUNQUE IMPORTO	30 NOVEMBRE
4° TRIMESTRE	QUALUNQUE IMPORTO	28 FEBBRAIO

APPLICAZIONE BOLLO SU FATTURE

RISPOSTA A INTERPELLO 428/2022
(FORNITA A UN SOGGETTO IN FORFAIT)

CONSOLIDA L'ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA
(RISPOSTA 67/2020/CIRC. 5/E/2021/CIRC. 58/E/2021)

SECONDO CUI

IL BOLLO ADDEBITATO IN FATTURA

(SENZA IVA E DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47)

COSTITUISCE RICAVO DELL'EMITTENTE

APPLICAZIONE BOLLO SU FATTURE

RAGIONAMENTO DELL'AGENZIA

- l'art. 22 del citato DPR n. 642/1972 si limita a prevedere la solidarietà passiva fra isoggetti interessati al pagamento dell'imposta di bollo (nel caso in esame: colui che emette la fattura e il destinatario);

- le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione;

- infatti, l'art. 1 del DPR n. 642/1972 dispone che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa, il cui art. 13, comma 1, indica, tra i documenti assoggettati alla predetta imposta fin dall'ordine, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a euro 77,47 e non è soggetta ad IVA;

- l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è quindi posto, in via principale, a carico del soggetto che emette la fattura, il quale potrebbe chiederne il rimborso al cliente, non sussistendo tuttavia un obbligo in tal senso;

- in questa ipotesi, però, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo l'emittente un professionista, fa parte integrante del suo compenso essendo a questo assimilato (o al ricavo, in caso di impresa).

APPLICAZIONE BOLLO SU FATTURE

CONSEGUENZE

SE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA DEL FORFETARIO COSTITUISCE RICAVO/COMPENSO

LO COSTITUISCE ANCHE PER ALTRI SOGGETTI

RIFLESSI SU

LIMITI RICAVI/COMPENSI

DETERMINAZIONE REDDITO

APPLICAZIONE IVA SU BOLLO

ALTRE NOVITA’
PER PERSONE FISICHE

MODIFICHE SUPERBONUS.1

ART. 9 D.L. 176/2022

RIDEFINISCE LE ALIQUOTE SPETTANTI

- **110% = SPESE SOSTENUTE ENTRO 31/12/2022**
- **90% = SPESE SOSTENUTE NEL 2023**
- **70% = SPESE SOSTENUTE NEL 2024**
- **65% = SPESE SOSTENUTE NEL 2025**

MODIFICHE SUPERBONUS.2

ART. 1 CO 894 LEGGE 197/2022

PREVEDE ALCUNE DEROGHE

FACENDOLE ENTRARE IN VIGORE GIA' NEL 2022

LA RIDUZIONE DAL 110 AL 90% NON SI APPLICA

- **INTERVENTI DIVERSI DA QUELLI EFFETTUATI DAI CONDIMINI (= PERSONE FISICHE MAX 4 UNITA') PURCHE' IN POSSESSO AL 25/11/2022 DELLA CILAS (COMUNICAZIOEN DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA)**

- **INTERVENTI EFFETTUATI DAI CONDOMINI CON DELIBERA ASSEMBLEARE ASSUNTA PRIMA TRA IL 19/11/2022 E IL 24/11/2022 A CONDIZIONE CHE ENTRO 25/11/2022 SIA EFFETTUATA LA CILAS**

- **INTERVENTI EFFETTUATI DAI CONDOMINI CON DELIBERA ASSEMBLEARE ASSUNTA PRIMA DEL 19/11/2022 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.176/2022) A CONDIZIONE CHE ENTRO 25/11/2022 SIA EFFETTUATA LA CILAS**
- **INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER I QUALI AL 31/12/2022 RISULTA PRESENTASTA ISTANZA PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

BONUS MOBILI PER 2023
ART. 1 CO 277 LEGGE 197/2022

PER IL SOLO ANNO 2023

LA DETRAZIONE PER IL BONUS MOBILI

EX ART. 16 CO 2 D.L. 63/2013

PASSA DA 5.000 A 8.000

(SPESA DA 10.000 A 16.000)

PROROGA BONUS COLONNINE RICARICA

ART. 12 CO 3 D.L. 198/2022 (MILLEPROROGHE)

ESTENDE AL 2023/2024

IL BONUS PER ACQUISTO DI

INFRASTRUTTURE DI POTENZA STANDARS PER LA RICARICA

DI VEICOLI ELETTRICI

(DPCM 06/04/2022)

BONUS = 80% DEL COSTO DI ACQUISTO E POSA IN OPERA

LIMITE MASSIMO

- **1.500 PER RICHIEDENTE PERSONA FISICA**
- **8.000 PER CONDOMINIO**

DETASSAZIONE DELLE MANCE
ART. 1 CO 58/62 LEGGE 197/2022

IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%

(OPERATA DAL DATORE DI LAVORO)

NEI LIMITE DEL 25% DEL REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO

SULLE MANCE RIVERSATE

AI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

CON REDDITO NON SUPERIORE A 50.000

DELLE STRUTTURE RICETTIVE E SOMMINISTRAZIONI

TALI SOMME

SONO ESCLUSE DALL'IMPONIBILE PREVIDNZIALE

SONO ESCLUSE DAL CALCOLO TFR

RILEVANO AI FINI DEL RICONOSCIMENRO DI AGEVOLAZIONI

RIDUZIONE SOSTITUTIVA PREMI PRODUTTIVITA'
ART. 1 CO 63 LEGGE 197/2022

PER IL SOLO ANNO 2023

VIENE RIDOTTA DAL 10% AL 5%
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI
PREMI DI PRODUTTIVITA'

PROROGA ABOLIZIONE IRPEF SOGGETTI IAP

ART. 1 CO 80 LEGGE 197/2022

PROROGA AL 2023 (INIZIO 2017)

I REDDITI DOMINICALI E AGRARI

NON CONCORRONO ALLA BASE IMPONIBILE IRPEF

DEI COLTIVATORI DIRETTI

E

IMPRENDITORI AGRICOLI IAP

TELEFISCO 2017

NON VALE PER SOCI DI SNC/SAS

PER I TERRENI AGRICOLI DATI IN AFFITTO

REDDITO DOMINICALE = TASSABILE PER PROPRIETARIO	REDDITO AGRARIO = ESENTE PER IL CONDUTTORE

ACQUISTO 1° CASA UNDER 36
ART. 1 CO 76 LEGGE 197/2022

PROROGATE AL 2023

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

DA PARTE DI UNDER 36

CON ISEE NON SUPERIORE A 40.000

AGEVOLAZIONI

- **ESENZIONE IMPOSTE INDIRETTE**
- **CREDITO D'IMPOSTA PARI ALL'IVA EVENTUALMENTE DOVUTA**
- **ESENZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MUTUI**

DETRAZIONE AI FINI IRPEF DELL'IVA SU ABITAZIONI
ART. 1 CO 76 LEGGE 197/2022

PER IL SOLO ANNO 2023

DETRAZIONE IRPEF IN 10 RATE ANNUALI
DEL 50% DELL'IVA PAGATA
SULL'ACQUISTO DI
CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
CEDUTE DA COSTRUTTORI O ALTRI SOGGETTI

AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI ART. 1 CO 107/109 LEGGE 197/2022

MODIFICANO ART. 2 CO 2 DL 282/2002

PROROGA A 01/01/2023

ESTENSIONE AFFRANCAMENTO ANCHE ALLE PARTECIPAZIONI QUOTATE

AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI
ART. 1 CO 107/109 LEGGE 197/2022

PARTECIPAZIONI	TERRENI
LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 POSSONO ESSERE RIVALUTATE ENTRO IL 15/11/2023 CON LE REGOLE PRECEDENTI •IMPOSTA SOSTITUTIVA •PERIZIA •VERSAMENTI 15/11/2023 (UNICA RATA O RATEAZIONE ANNUALE CON INTERESSI 3%)	I TERRENI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 POSSONO ESSERE RIVALUTATI ENTRO IL 15/11/2023 CON LE REGOLE PRECEDENTI •IMPOSTA SOSTITUTIVA •PERIZIA •VERSAMENTI 15/03/2023 (UNICA RATA O RATEAZIONE ANNUALE CON INTERESSI 3%)

NON E' PREVISTO NULLA PER LO SCOMPUTO DELLE EVENTUALI IMPOSTE SOSTITUTIVE PAGATE IN PRECEDENZA MA NESSUN DUBBIO CIRCA APPLICAZIONE VECCHI PRINCIPI

PARTECIPAZIONI QUOTATE
ART. 1 CO 107/109 LEGGE 197/2022

RISPOSTA INTERROGAZIONE 18/01/2023 N. 5-00248

PER I TITOLI QUOTATI
IL VALORE A 01/01/2023
PUO' ESSERE ASSUNTO CON RIFERIMENTO ALLA LORO QUOTAZIONE
(MEDIA ARITMETICA PREZZI DICEMBRE 2022)
SENZA NECESSITA' DI APPOSITA PERIZIA

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEVE ESSERE VERSATA DAL CONTRIBUENTE ANCHE NELL'IPOTESI DI REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO

PRIMA DELLA CESSIONE
FORNIRE DOCUMENTAZIONE AL GESTORE
PER IL CALCOLO DELLA PLUSVALENZA

AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI
ART. 1 CO 107/109 LEGGE 107/2022

<table>
<tr><th colspan="2">NUOVE
MISURE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">TERRENI

16%
(ULTIMA ERA 14%)</td><td>PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
16%
(ULTIMA ERA 14%)</td></tr>
<tr><td>PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
16%
(ULTIMA ERA 14%)</td></tr>
</table>

CESSIONE PARTECIPAZIONE

DA SUCCESSIONE	DA DONAZIONE
IL COSTO DI ACQUISTO E' QUELLO INDICATO IN DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	**IL COSTO DI ACQUISTO E' QUELLO DEL DONANTE** **AGENZIA ENTRATE RITIENE CHE NON VALE LA RIVALUTAZIONE FATTA DAL DONANTE**

SCOMPUTO DI PRECEDENTI VERSAMENTI

PER EVITARE UNA DOPPIA TASSAZIONE
NEI CASI DI VALORI GIA' RIVALUTATI

RIS. 10/06/2008 N. 236/E
OVE IN PRECEDENZA
SIA GIA' STATA EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE
IL CONTRIBUENTE POTRA'
1. NON VERSARE LE RATE NON ANCORA SCADUTE
2. CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA IN PRECEDENZA
SOLO OVE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 48 MESI DAL VERSAMENTO

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
PREVEDEVANO IL VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA

DL 70/2011
PRENDE ATTO DI TALI ORIENTAMENTO

SCOMPUTO DI PRECEDENTI VERSAMENTI
ART. 7 DL 70/2011 CO 2

LETT. EE **E' POSSIBILE DETRARRE DALLA NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA QUELLA GIA' VERSATA IN PRECEDENZA** **SOTTINTESO** **NON DEVONO ESSERE VERSATE LE RATE NON ANCORA SCADUTE**	**LETT. FF** **IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE PAGARE TUTTO E CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA GIA' VERSATA**
	LETT. FF **IL TERMINE (DI 48 MESI) PER L'ISTANZA DECORRE DAL VERSAMENTO TOTALE O DALLA 1° RATA DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE**
	NON AMMESSO RIMBORSO SE 1° VERSAMENTO SUPERIORE AL SECONDO

CESSIONE PARTECIPAZIONE
A PREZZO INFERIORE A QUELLO PERIZIATO

CIRC 15/02/2013 N. 1/E

NON DA LUOGO A
MINUSVALENZA FISCALMENTE RILEVANTE

CESSIONE TERRENO
A PREZZO INFERIORE A QUELLO PERIZIATO

CIRC 15/02/2013 N. 1/E		
1° POSSIBILITA' **IL VALORE PERIZIATO (DA INDICARE NELL'ATTO) COSTITUISCE IMPONIBILE PER LE IMPOSTE INDIRETTE ANCHE SE IL CORRISPETTIVO E' INFERIORE** **IN PRATICA** **INDICARE I DUE VALORI**	**2° POSSIBILITA'** **SE SI INTENDE INDICARE UN VALORE INFERIORE A QUELLO PERIZIATO SI APPLICA EX NOVO ART. 68 TUIR SENZA TENER CONTO DELLA PERIZIA**	**3° POSSIBILITA'** **RIFARE PERIZIA E PAGARE LA RELATIVA IMPOSTA** **SE L'IMPOSTA GIA' PAGATA SUPERA LA NUOVA IMPOSTA NON FARE ALCUN VERSAMENTO E NON E' POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA**

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NEGOZIATE
ART. 1 CO 106 LEGGE 197/2022

PER I TITOLI, QUOTE O DIRITTI NEGOZIATI
NEI MERCATI REGOLAMENTATI O
O NEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

POSSEDUTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023

PUO' ESSERE ASSUNTO,
AL POSTO DEL COSTO O VALORE DI ACQUISTO,
IL VALORE NORMALE CON RIFERIMENTO A DICEMBRE 2022

A CONDIZIONE CHE IL PREDETTO VALORE SIA ASSOGGETTATO A UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA (?)

AFFRANCAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONI VITA
ART. 1 CO 114 LEGGE 197/2022

POSSIBILITA' DI AFFRANCARE
I REDDITI COSTITUITI DALLA DIFFERENZA FRA
VALORE RISERVA MATEMATICA
E
PREMI VERSATI
PER POLIZZE ASSICURATIVE SULLA VITA

MEDIANTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 14%
CHE IL CONTRAEMNET DEVE VERSARE ALL'ASSICURAZIONE
CHE LA RIVERSA ALL'ERARIO ENTRO IL 16/09/2023

MODIFICHE IMU
ART. 1 LEGGE 197/2022

CO 837	CO 81/82	CO 768	CO 750
IN MANCANZA DI UNA VALIDA DELIBERA DA APPROVARE SECONDO NUOVE MODALITA’ SI APPLICA L’IMU BASE E NON QUELLA DELL’ANNO PRECEDENTE	INTRODOTTA ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI NON UTILIZZABILI NE’ DISPONIBILI IN CASO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DEBITAMENTE DENUNCIATA	PROROGA ESENZIONE PREVISTA PER IL SISMA DEL 2012 EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	PROROGA ESENZIONE PREVISTA PER IL SISMA 2026/2027 ITALIA CENTRALE

ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE PROFESSIONALE

NUOVI LIMITI OPERAZIONI IN CONTANTI
ART. 1 CO 384 LEGGE 197/2022

LIMITI (ART. 49 D.LGS. 231/2007)		
DA 01/01/2016 FINO A 30/06/2020	**DA 01/07/2020 A 31/12/2022**	**DA 01/01/2023**
3.000,00	**2.000,00**	**5.000,00**
SANZIONI 10% PER VIOLAZIONI COMMESSE (ART. 63 D.LGS 231/2007)		
FINO A 30/06/2020	**VARIABILE**	**DA 01/01/2023**
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 3.000,00 A 50.000 **FINO A 30.000 SANZIONE 10%**	**DA 01/07/2020 A 31/12/2021 MINIMO EDITTALE 2.000,00** **DA 01/01/2022 MINIMO EDITTALE 1.000,00**	**MINIMO EDITTALE 1.000,00** **(NON E' STATO MODIFICATO)**

OBBLIGO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI POS

ART. 1 CO 385/388 LEGGE 197/2022

RESTA FERMO L'OBBLIGO
ART. 15 CO 4 D.L. 179/2012
PER TUTTI I SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESO PROFESSIONISTI)
DI ACCETTARE PAGAMENTI MEDIANTE CARTE
A PRESCINDERE DALL'IMPORTO

SANZIONE: 30 € + 4% VALORE TRANSAZIONE

SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI II.DD

PREVISTE MISURE FUTURE PER RIDUZIONE DEI COSTI

OBBLIGO DI POS PER PROFESSIONISTI
ART. 15 CO 4 D.L. 179/2012

TUTTI I SOGGETTI CHE EFFETTUANO
CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
(COMPRESO PROFESSIONISTI)
SONO OBBLIGATI
AD ACCETTARE PAGAMENTI MEDIANTE CARTE

CONSIGLIO DI STATO
HA BOCCIATO LA BOZZA DI
REGOLAMENTO APPLICATIVO

AL MOMENTO: NESSUNA SANZIONE ???

TERMINI DI DECADENZA FINO AL 2015

DICHIARAZIONI PRESENTATE
31/12 DEL 4° ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE

DICHIARAZIONI OMESSE
31/12 DEL 5° ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE

TERMINI RADDOPPIATI
IN CASO DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE

ART. 1 D.L. 119/2018
TERMINI PROROGATI DI DUE ANNI
PER I PERIODI D'IMPOSTA OGGETTO DI PVC DEFINIBILI
CONSEGNATI ENTRO 24/10/2018

(IN PRATICA 2015 CON PVC = 31/12/2020 + 2 =31/12/2022)

TERMINI ORDINARI DI DECADENZA DAL 2016

PERIODO DI IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	DECADENZA AL 31/12 PER DICHIARAZIONE (SALVO PROROGA COVID)	
		PRESENTATA	OMESSA
2016	2017	2022	2023
2017	2018	2023	2024
2018	2019	2024	2025
2019	2020	2025	2026
2020	2021	2026	2027
2021	2022	2027	2028

I TERMINI SONO RADDOPPIATI
IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' ESTERE

IL TERMINE E' DI 8 ANNI DALL'UTILIZZO
PER IL RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA NEI CASI DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE

TERMINI AUMENTATI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

COMPORTA LA PROROGA DEL TERMINE DI DECADENZA

CONNESSA ALLA NUOVA TRASMISSIONE

LIMITATAMENTE AI SOLI ELEMENTI OGGETTO DI MODIFICA

INVITO A CONTRADDITTORIO

IL TERMINE E' PROROGATO DI 120 GIORNI

IN CASO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO PER L'ADESIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DA 01/07/2020

SE FRA LA DATA FISSATA E QUELLA DI DECADENZA INTERCORRONO MENO DI 90 GIORNI

TERMINI RIDOTTI.1

REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE

RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DI DECADENZA

(SOLO PER REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO)

REGIME PREMIALE ISA

RIDUZIONE A SECONDA DEL LIVELLO DI AFFIDABILITA'

(SOLO PER REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO)

REGIME FORFAIT

RIDUZIONE DI UN ANNO PER ADOZIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA NON OBBLIGATORIA

(VALE ANCORA SE FORFAIT <25.000

TERMINI RIDOTTI.2

ART. 3 D.LGS. 127/2015

ART. 4 D.M. 04/08/2016

TRACCIABILITA' PAGAMENTI

RIDUZIONE DI DUE ANNI

SE SUSSISTE TRACCIABILITA'

PER TUTTE LE OPERAZIONI > 500 €

RISPOSTA A INTERPELLO 29/08/2022 N. 438

OLTRE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA,

TRASMISSIONE TELEMATICA IN CASO DI CORRISPETTIVI

PROROGA TERMINI PER COVID

ART. 67 D.L. 18/2020 (CURA ITALIA)

1.Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

4.Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, **commi 1 e 3,** del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

ART. 12 D.LGS 159/2015

1.Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, **nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,** in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3.L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

EFFETTI DELLA PROROGA COVID

CIRC. 11/E/2020 RISPOSTA 5.9

TUTTI I TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
(NON ANCORA SCADUTI ALLA DATA DELL'8 MARZO 2020)

SONO AUTOMATICAMENTE PROROGATI DI 85 GIORNI

PERTANTO

SCADONO IL 26 MARZO 2023
TUTTI I TERMINI ORDINARI CHE SAREBBERO SCADUTI IL 31/12/2022
=
DICHIARAZIONE PER 2015 (SE PROROGATA DI 2 ANNI CON PVC)
DICHIARAZIONI PER 2016 PRESENTATA

SONO PROROGATI ANCHE I TERMINI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI SUCCESSIVE 2017, 2018 E 2019

PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

ART. 3 CO 1 D.L. 198/2022 (MILLEPROROGHE)

PROROGA AL 30/06/2023
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU RELATIVA AL 2021
CHE ERA GIA' STATO PROROGATO AL 31/12/2022
(DA ART. 35 CO D.L. 73/2022)

REGISTRAZIONE COMODATO IMMOBILI

PROVVEDIMENTO 16/12/2022 PROT. 465502

INTRODOTTO MODELLO
RAP – REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI
PER REGISTRARE (AL MOMENTO) SOLO I COMODATI DI USO GRATUITO DI IMMOBILI

IN ALTERNATIVA
ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 69

AUMENTO TASSO INTERESSE LEGALE

DECRETO MEF 13/12/2022	DECRETO MEF 20/12/2022
IL TASSO DI INTERESSE LEGALE EX ART. 1284 C.C. **PASSA DA 1,25% A 5%%** **DA 01/01/2023**	**NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO** • **DIRITTI USUFRUTTO** • **RENDITE** • **PENSIONI VITALIZIE** **IL NUOVO PROSPETTO SOSTITUISCE QUELLO ALLEGATO AL DPR 131/1986 PER GLI ATTI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE DA 01/01/2023**
APPLICAZIONI FISCALI • **ART. 45 TUI5 PRESUNZIONE INTERESSI FINANZIAMENTI** • **ART. 13 D.LGS 472/1997 RAVVEDIMENTO OPEROSO**	

TASSO DI INTERESSE LEGALE

DECORRENZA	MISURA
01/01/2012	2,5%
01/01/2014	1%
01/01/2015	0,5%
01/01/2016	0,2%
01/01/2017	0,1%
01/01/2018	0,3%
01/01/2019	0,8%
01/01/2020	0,05%
01/01/2021	0,01%
01/01/2022	1,5%
01/01/2023	5%

SALVO CASI PARTICOLARI (IN TAL CASO=IMPORTO MINIMO 1,03)
NEL MODELLO F 24 PER IL RAVVEDIMENTO
GLI INTERESSI SI AGGIUNGONO ALL'IMPOSTA

ESEMPIO

CALCOLO USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’

- **VALORE IMMOBILE 300.000**
- **USUFRUTTUARIO ANNI 77**
- **COEFFICIENTE DA TABELLA = 6**

- **300.000 X 5% = 15.000**
- **15.0000 X 6 = 90.000 USUFRUTTO**
- **300.000 – 90.000 = 210.000 NUDA PROPRIETA’**

VARIAZIONI COLTURALI 2022

COMUNICATO 15/12/2022 AGENZIA ENTRATE

INDICA I COMUNI PER I QUALI E' STATO ULTIMATO L'AGGIORNAMENTO CATASTALE PER INTERVENUTA VARIAZIONE COLTURALE

GLI ELENCHI POSSONO ESSERE CONSULTATI SUL SITO DELL'AGENZIA

EVENTUALI RICORSI ALLE C.G.T. 1° GRADO ENTRO 120 GIORNI DAL COMUNICATO (VALE COME RECLAMO)

EVENTUALI RETTIFICHE IN AUTOTUTELA PRESENTANDO APPOSITO MODELLO

TERMINE PERIODO TRANSITORIO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

RITENUTA SU DIVIDENDI
ART. 1 CO 1003 LEGGE 205/2017

CON UNA MODIFICA ALL'ART. 27 DPR 600/1973

E' STATO ESTESO A TUTTE I DIVIDENDI
(QUALIFICATI E NON)
L'OBBLIGO DELLA RITENUTA DEL 26%
A TITOLO D'IMPOSTA

ATTENZIONE
L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA
(OBBLIGO IN CAPO ALLA SOCIETA')
COMPORTA
L'ESCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO
A CARICO DEL SOCIO
NEI CASI DI
RISTRETTA BASE
(TUTT'AL PIU' AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETA')

NORMA TRANSITORIA
TASSAZIONE DIVIDENDI IRES
ART. 1 CO 1006 LEGGE 205/2017

IN DEROGA ALLA NUOVA DISCIPLINA
(ENTRATA IN VIGORE 01/01/2018)

PER LE DISTRIBUZIONI DI
DIVIDENDI DI UTILI PRODOTTI
FINO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2017

DELIBERATE DA 01/01/2018 A 31/12/2022

CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEL
D.M. 26/05/2017

(SCOPO: EVITARE LA MAGGIOR TASSAZIONE)

UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI IRES

PERCIPIENTE	UTILI PRODOTTI FINO AL 2007 (IRPEG/IRES 33%)		UTILI PRODOTTI DAL 2008 AL 2016 (IRES 27,5%)		UTILI PRODOTTI NEL 2017 (IRES 24%)		UTILI PRODOTTI DAL 2018
	PARTEC. QUALIF.	PARTEC. NON QUALIF.	PARTEC. QUALIF.	PARTEC. NON QUALIF.	PARTEC. QUALIF.	PARTEC. NON QUALIF.	TUTTE
PERSONE FISICHE NON NELL'AMBITO DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA IMPON. 40%	SOSTIT. 26%	QUOTA IMPON. 49,72%	SOSTIT. 26%	QUOTA IMPON. 58,14%	SOSTIT. 26%	SOSTIT. 26%
SOGGETTI IRPEF IN REDDITO D'IMPRESA	QUOTA IMPONIBILE 40%		QUOTA IMPONIBILE 49,72%		QUOTA IMPONIBILE 58,14%		
SOGGETTI IRES	QUOTA IMPONIBILE 5%						

ESEMPIO
TASSAZIONE DIVIDENDI QUALIFICATI
ART. 1 CO 1006 LEGGE 205/2017

•DIVIDENDO LORDO (DA UTILE 2017)	1.000
•QUOTA TASSABILE (UTILE 2017)	58,14%
•IRPEF + ADDIZIONALI PRESUNTE	40%

ANTE		POST	
•DIVIDENDO	1.000	•DIVIDENDO	1.000
•QUOTA TASSABILE	581		
•IRPEF	232	•IMPOSTA SOST. 26%	260

IN LINEA DI MASSIMA
CON L'ALIQUOTA IRPEF MASSIMA
LA TASSAZIONE ORDINARIA SI AGGIRA INTORNO AL 25%

REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE

- **I DIVIDENDI DISTRIBUITI SI CONSIDERANO PRIORITARIAMENTE FORMATI CON UTILI PRODOTTI FINO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2007 E POI FINO ALLL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2016 E SOLO DOPO CON GLI UTILI DAL 2017**

- **LE RISERVE PRIORITARIE SONO DISTINTAMENTE INDICATE NELL'APPOSITO PROSPETTO DEL QUADRO RS DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI**

- **I DIVIDENDI IMPONIBILI PER IL 58,14% DEVONO ESSERE SEPARATAMENTE INDICATI NELLA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI**

VALIDE SOLO FINO AL 31/12/2022 ?

QUESTIONE.1

PER RISPETTARE IL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

(31/12/2022)

E' SUFFICIENTE LA SOLA DELIBERA

O

ANCHE IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO ?

DOTTRINA	AGENZIA RISPOSTA 163/2022	AGENZIA RISPOSTA 454/2022
SOLO DELIBERA	AVEVA PARLATO DI DELIBERA SENZA PORSI LA QUESTIONE DEL PAGAMENTO	NECESSITA ANCHE IL PAGAMENTO
SECONDO CASSAZIONE DIVIDENDI DELIBERATI E NON PAGATI POSSONO FAR PRESUMERE LA FRUTTUOSITA' DEL CREDITO		

QUESTIONE.2

PER RISPETTARE IL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

(31/12/2022)

E' SUFFICIENTE LA SOLA DELIBERA

O

ANCHE IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO ?

PRINCIPIO DI DIRITTO N. 3 DEL 6/12/2022
SERVE SOLO LA DELIBERA (RICORDARSI DELLA REGISTRAZIONE PER OBBLIGO/ DATA CERTA)
ATTENZIONE Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

IL PUNTO SULLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

ORGANO DI CONTROLLO SOCIETA' DI CAPITALI

<table>
<tr><th>SPA/SAPA</th><th>SRL</th></tr>
<tr><td>AT. 2397 C.C.
OBBLIGO DEL COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA 3 A 5 MEMBRE EFFETTIVI + 2 SUPPLENTI</td><td rowspan="2">ART. 2477 C.C.
SINDACO E REVISIONE LEGALE</td></tr>
<tr><td>ART. 2409-BIS C.C.
REVISIONE LEGALE AFFIDATA AD UN REVISORE LEGALE O SOCIETA' REVISIONE

SE LA SPA NON E' OBBLIGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO, LA REVISIONE LEGALE PUO' ESSERE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE SE COMPOSTO DA TUTTI REVISORI</td></tr>
<tr><td colspan="2">PER LE COOPERATIVE
SI SEGUE LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</td></tr>
</table>

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL
ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	**La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:**
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	**a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti	**b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.	**c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	**L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

CESSAZIONE DALL'OBBLIGO
ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	**L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
NORMA TRANSITORIA

ART. 379 D.LGS 14/2019 (DECRETO CRISI

POST MODIFICHE

(ERA 16/12/2019)

- **3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. (=2022/2021)**

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL
MONITORAGGIO

	BILANCIO 2022			BILANCIO 2021			NOMINA		
NOME	ATTIVO	RICAVI	DIPENDENTI	ATTIVO	RICAVI	DIPENDENTI	SI/NO	TIPOLOGIA • COLLEGIO • SINDACO UNICO • REVISORE	DATA

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

CONSIDERAZIONI

- **L'OBBLIGO RIGUARDA IL CONTROLLO LEGALE NELLE SRL**

- **LA SOCIETA' POTRA' DECIDERE DI NOMINARE UN REVISORE UNICO, UN SINDACO UNICO O IL COLLEGIO SINDACALE O UNA COMBINAZIONE DEI DUE ORGANI**

- **LA NOMINA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022 NON CONSENTE (SALVO CASI PARTICOLARI) DI EMETTERE RELAZIONE POSITIVA SUL BILANCIO 2023 NON AVENDO EFFETTUATO LE VERIFICHE SUL BILANCIO INIZIALE**

ATTENZIONE

PER LA DECISIONE DI QUALE ORGANO NOMINARE

VALUTARE (OLTRE I DIVERSI COSTI) ANCHE

ART. 25-OCTIES D.LGS. 14/2019 DECRETO CRISI

L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.

LA PRECEDENTE FORMULAZIONE DICEVA:

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione……

CORTE DI CASSAZIONE – REL. 87/2022 SULLA CRISI

L'OBBLIGO Non opera invece rispetto alle s.r.l. con solo revisore, posta la differenza testuale … che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione.

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

ASPETTI PROFESSIONALI

- **NECESSITA' DI POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE**

- **RISCHI CIRCA L'INDIPENDENZA**

- **ADEGUATEZZA DEL COMPENSO/MANCANZA DI UN RIFERIMENTO MINIMO/ CARTA DI LAVORO CNDCEC**

  (SECONDO CARTE DI LAVORO CNDCEC SERVIREBBERO CIRCA 130 ORE PER LA REVISIONE DI UNA SIMILE SRL CON MEDIA DI 2 M.EURO, CON UN COSTO DI CIRCA 6.500)

- **ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'**